


Seduta del C.d.A.  
del 27/06/2022

AMAT Palermo S.p.A.  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Amat Palermo S.p.a  
Il Presidente

 AMAT Palermo S.p.A.	N. 7 Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - Parte Speciale</b>	01 Modello (231 - Parte Speciale) Anno		
		Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	1 di 105

Rev.	Data	Motivo Revisione	Emissione: Rappresentante Legale
0	10/02/2022	Prima emissione	Amat Palermo SpA
1	30/03/2022	Inserimento indice; Riclassificazione reati presupposto; Implementazione Reati contro la pubblica amministrazione, reati societari, reati informatici e trattamento illecito dei dati, reati ambientali	Amat Palermo SpA

## Sommario

1. Considerazioni preliminari.....	3
2. Individuazione delle Aree a Rischio.....	4
3. Parte speciale "A" Reati di corruzione, anche tra privati, ed altri reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione .....	7
(artt. 24 - 25) .....	7
3.1 Reati di Truffa, indebita percezione di erogazioni pubbliche e frode informatica (Art. 24 D.lgs. 231/01) .....	9
3.2 Reati di Corruzione (art. 25 D.lgs. 231/01) .....	12
3.3 Rapporti tra il modello organizzativo e legge 190/2012 .....	26
4. Parte speciale "B" Reati Societari (art. 25 ter) .....	52
5. Parte speciale "C" Reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis).....	70
6. Parte speciale "D" Reati Ambientali (art. 25 undecies) .....	76
7. Parte speciale "E" Reati in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 25 septies).....	82
8. Parte speciale "F" Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies).....	87
9. Parte speciale "G" Reati contro la persona (art. 25 quinquies e art. 25 duodecies) .....	89



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa


**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.	Data	Foglio
------	------	--------

01	30/03/2022	2 di 105
----	------------	----------

10. Parte speciale "H" Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies) .....	92
11. Parte speciale "I" Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies) .....	94
12. Parte speciale "J" Reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies) .....	99
13. Parte speciale "K" Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies) .....	103
14. Check Risk Assessment e Gap Analysis .....	105

	<p>Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa</p> <p><b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - Parte Speciale</b></p>	01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
		Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	3 di 105


## 1. Considerazioni preliminari

Preliminarmente alla redazione della presente Parte Speciale la Società ha espletato un'accurata attività di esame della propria corporate governance e della struttura organizzativa attraverso l'esame dello statuto, la redazione di un organigramma aggiornato, l'analisi delle funzioni aziendali e delle responsabilità ad esse correlate, nonché l'analisi delle modalità di svolgimento delle mansioni proprie di ciascuna funzione.

Amat Palermo S.p.A. dopo attenta analisi dei propri processi aziendali necessari al conseguimento dell'oggetto sociale ritiene che il rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 25 bis ("Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"), 25 quinquies ("Delitti contro la personalità individuale"), 25 sexies ("Market abuse), del Decreto è stato ritenuto estremamente remoto in considerazione delle attività svolte dalla società e, in ogni caso, ragionevolmente coperto dal rispetto dei principi enunciati nel Codice Etico della stessa, che vincola tutti i suoi Destinatari alla più rigorosa osservanza delle leggi e delle normative applicabili.

Conseguentemente, Amat Palermo S.p.A. avuto riguardo all'analisi effettuata, ritiene che i reati previsti dal Decreto che possono essere commessi ed analizzati nella "Parte Speciale" del suddetto MOG sono quelli di seguito esposti:

- A. Reati di corruzione, anche tra privati, ed altri reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- B. Reati societari;
- C. Reati informatici;
- D. Reati ambientali;
- E. Reati in materia di Salute e sicurezza in materia dei luoghi di lavoro;
- F. Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- G. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- H. Reati tributari;
- I. Reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;
- J. Reati in materia di violazione del diritto di autore.

	<p>Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa</p> <p><b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - Parte Speciale</b></p>	01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
		Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	4 di 105

## 2. Individuazione delle Aree a Rischio

Dall'elaborazione delle informazioni acquisite sono state identificate le aree a rischio nell'ambito delle quali è possibile ipotizzare l'eventuale commissione dei reati di cui al Decreto 231 il cui accadimento è ritenuto probabile nell'espletamento delle attività della Società.



### A. Reati contro la P.A.

- ✦ Rapporti con la P.A.;
- ✦ Gestione finanza pubblica e agevolata;
- ✦ Acquisti ed approvvigionamenti - Lavori, servizi e forniture;
- ✦ Partecipazione a gare;
- ✦ Affari legali e gestione del contenzioso;
- ✦ Conferimento di incarichi esterni;
- ✦ Gestione del contratto di servizio;
- ✦ Gestione dei contratti;
- ✦ Controllo di gestione;
- ✦ Corporate Governance;
- ✦ Sponsorizzazioni ed omaggistica;
- ✦ Gestione delle risorse umane;
- ✦ Gestione delle risorse finanziarie;
- ✦ Accesso piattaforme P.A.



### B. Reati Societari

- ✦ Gestione attività amministrativa;
- ✦ Corporate Governance;
- ✦ Rapporti con la P.A.



### C. Reati Informatici

- ✦ Gestione dei sistemi informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica ed applicativa, nonché la sicurezza informatica;
- ✦ Utilizzo di posta elettronica e internet;
- ✦ Gestione dei flussi informativi elettronici con la P.A.



#### **D. Reati ambientali**

- ✚ ricezione prodotti via terra;
- ✚ movimentazione prodotti petroliferi;
- ✚ attività, anche affidata in outsourcing, di raccolta e smaltimento di rifiuti;
- ✚ attività di smaltimento di acque reflue degli impianti riferibili alla società;
- ✚ gestione degli aspetti ambientali dei siti aziendali.



#### **E. Reati in materia di Salute e sicurezza in materia dei luoghi di lavoro**

- ✚ Tutela del Personale;
- ✚ Tutela dei luoghi delle macchine/attrezzature di lavoro;
- ✚ Tutela dei terzi;
- ✚ Gestione dei contratti d'appalto.



#### **F. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**

- ✚ gestione dei rapporti con soggetti indagati e/o imputati in procedimenti penali che interessano i dipendenti e gli amministratori della società;
- ✚ rapporti con il Giudice ed i consulenti tecnici (CTU).



#### **G. Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

- ✚ Impiego di lavoratori il cui soggiorno è irregolare



#### **H. Reati tributari**

- ✚ Gestione della contabilità;
- ✚ Gestione e registrazione della fatturazione e delle note di credito;
- ✚ Gestione IVA;
- ✚ Gestione adempimenti in qualità di sostituto d'imposta;
- ✚ Gestione informative Agenzia delle Entrate;
- ✚ Gestione versamenti imposte;
- ✚ Predisposizione del bilancio di esercizio.



#### **I. Reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**

- ✚ Acquisti di beni e servizi;



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.	Data	Foglio
01	30/03/2022	6 di 105

- ✦ Pagamenti ed incassi;
- ✦ Gestione fatturazione;
- ✦ Gestione risorse umane.

**J. Reati in materia di violazione del diritto di autore**

- ✦ Trattamento di opere dell'ingegno altrui;
- ✦ Approvvigionamento e gestione di banche dati/database di ogni tipo;
- ✦ Approvvigionamento e gestione software.

### **3. Parte speciale "A"**

## **Reati di corruzione, anche tra privati, ed altri reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

### **(artt. 24 – 25)**

#### **INDICE**

- A. Premessa
- B. Definizioni
- C. Reati applicabili alla Società
- D. Mappatura ed analisi delle attività sensibili
- E. Regole di comportamento e di attuazione
- F. Controlli

#### **A. Premessa**

La presente Parte Speciale "A" si applica alle tipologie di reati di corruzione, anche tra privati, ed altri reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. In particolare, dopo avere elencato le fattispecie incriminatrici astrattamente configurabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati presupposto previsti dal "catalogo" del Decreto. Si distinguono, i reati presupposto di truffa enucleati nell'art. 24 e quelli corruttivi contemplati nell'art. 25.

Si tratta di tipologie di reato che possono essere realizzate in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi. Ovviamente sussistono alcuni ambiti (attività, funzioni, processi) ove il rischio si può presentare in misura maggiore.

È opportuno ricordare che la corruzione rileva anche nel caso sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri i quali, secondo la legge italiana, sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

È bene precisare, tuttavia, anche per una migliore comprensione delle altre fattispecie che prevedono quale autore del reato un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, che la trasformazione degli enti pubblici in società per azioni e la successiva alienazione a privati di azioni della Società non comportano, di per sé, il venir meno della qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio dei suoi dipendenti, dato che l'ente rimane, comunque, disciplinato da una normativa pubblicistica e persegue finalità pubbliche, anche se con gli strumenti privatistici propri delle società per azioni, con la conseguenza che la valutazione della qualifica spettante al dipendente deve essere fatta in concreto, secondo un criterio oggettivo funzionale.



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.

Data

Foglio

01

30/03/2022

8 di 105

In realtà, la predetta definizione, mutuata dalla più significativa giurisprudenza, porta ad una difficile valutazione “caso per caso” delle singole funzioni ed attività aziendali sia per determinare la qualificazione del soggetto all’uopo assegnato (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o semplice privato) e sia, di conseguenza, per stabilire la natura, lecita o illecita, delle azioni dal medesimo svolte. Ad esempio, è stato ritenuto pubblico ufficiale, responsabile del reato di concussione, l’addetto al controllo dell’esecuzione di lavori e al collaudo degli stessi, eseguiti su commissione delle F.S. S.p.A., in relazione alla percezione di compensi illeciti in cambio della mancata esecuzione dei controlli e dei collaudi previsti dal suo molo. Pertanto, al fine di valutare i possibili ambiti aziendali esposti a maggior rischio è necessario premettere che:

- la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;
- sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, pur agendo nell’ambito di un’attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d’ordine, né prestino opera meramente materiale.

Le ipotesi di responsabilità dell’ente per concussione sono molto più rare. Infatti, il comportamento concussivo deve essere realizzato nell’interesse o a vantaggio dell’ente e non, come normalmente accade, nell’esclusivo interesse del concussore.

Le considerazioni espresse in generale sulla corruzione e sulla concussione valgono, ovviamente, anche per le ipotesi di reato contemplate all’art. 322-bis del codice penale con riferimento a membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee o di Stati esteri. Il modello di organizzazione e prevenzione dei reati deve valere, infatti, sia che si tratti di operazioni nazionali che di operazioni internazionali.

## **B. Definizioni**

- **Pubblico ufficiale:** Ai sensi dell’art. 357, primo comma, cod. pen., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”
- **Incaricati di un pubblico servizio:** coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale
- **Reati nei rapporti con la P.A.:** i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto


## **C. Reati applicabili alla Società**

Dall’analisi delle attività aziendali, La società ha delineato i seguenti reati che possono essere astrattamente configurabili:



### **3.1 Reati di Truffa, indebita percezione di erogazioni pubbliche e frode informatica (Art. 24 D.lgs. 231/01)**

- **Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, com 2, n. 1 c.p.)**  
La fattispecie di cui all'art. 640 c.p. prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un altro soggetto, inducendo taluno in errore mediante artifici o raggiri. In particolare, nella fattispecie richiamata dall'art. 24 del D.lgs. 231/2001 (i.e. art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), rilevano i fatti commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico.  
La fattispecie di truffa richiede che l'attività ingannatoria sia diretta, non tanto a eludere i sistemi di controllo bensì, a indurre il soggetto passivo, tratto in errore, ad un atto di disposizione dal quale derivi la coppia profitto ingiusto – danno.  
Appare opportuno precisare che la giurisprudenza ha escluso il concorso formale di reati tra la frode fiscale e la truffa in danno dello Stato, fatta eccezione per il caso in cui dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni (*Sez. Un., 28/10/2010, Giordano, Rv. 248865*).
- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)**  
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.  
Con riguardo alla ipotizzabilità del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., in luogo dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, è decisivo il riferimento al principio enunciato da *Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248865-01*, mai successivamente contestato, e in relazione al quale non sono prospettate, né risultano, ragioni per dissentire.  
Segnatamente, le Sezioni Unite hanno affermato che è configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale (artt. 2 ed 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ed il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen.), in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all'interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni. Successivamente, poi, proprio nel medesimo ordine di idee, si è anche puntualizzato che integra il reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, e non quello di truffa aggravata, il comportamento fraudolento di porre in compensazione, ex art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997, partite debitorie in favore del Fisco con crediti inesistenti, sussistendo tra le fattispecie un rapporto di specialità unilaterale (*così Sez. 2, n. 22191 del 04/04/2014, Libertone, Rv. 259578-01*). Ciò posto, deve solo precisarsi che il principio appena richiamato è applicabile anche quando si fa questione della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 640-bis cod. pen. in relazione a condotte caratterizzate da artifici o raggiri e dirette a conseguire crediti tributari fittizi.  
Anche in questa ipotesi, infatti, le condotte in relazione alle quali si invoca l'applicazione della disposizione di cui all'art. 640-bis cod. pen. sono condotte fraudolente dirette alla evasione fiscale; di

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa	01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E          CONTROLLO - Parte Speciale</b>	Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	10 di 105

conseguenza, le stesse, se realizzate con le modalità previste dagli artt. 2, 8 e 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, sono sanzionabili a norma delle disposizioni di legge speciale, e solo a tale titolo.

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cp)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La fattispecie criminosa di cui all'art. 316-ter cod. pen., che sanziona, per l'appunto, l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, costituisce norma sussidiaria rispetto al reato di truffa aggravata (artt. 640, commi primo e secondo n. 1, e 640-bis cod. pen.), essendo destinata a colpire condotte che non rientrano nel campo di operatività di quest'ultima.

La medesima - diretta a delineare una fattispecie a struttura complessa, articolata in due condotte, la prima delle quali è necessariamente una dichiarazione falsa - trova infatti applicazione allorché del paradigma della truffa vengano a mancare l'estremo degli artifici e dei raggiri e il requisito dell'induzione in errore.

Anche di recente la giurisprudenza di legittimità (*Sez. F., n. 44878 del 6/08/2019, Rv. 279036*) ha ribadito che il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, dell'induzione in errore dell'ente erogatore, il quale si limita a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere un'autonoma attività di accertamento, la quale è riservata ad una fase meramente eventuale e successiva.

- **Malversazione in danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.


In sede di Gestione progetti post aggiudicazione potrebbe configurarsi il reato di malversazione nell'ipotesi in cui le somme ricevute per uno specifico progetto vengono impiegate per altri progetti.

Il reato di malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), invece, potrebbe essere commesso mediante la distrazione dei fondi agevolati ottenuti a scopi diversi da quelli prescritti.

Qualora l'eventuale finanziamento ricevuto da un ente pubblico per la formazione fosse impiegato in modo improprio e, quindi, in violazione della specifica finalità cui era destinato, può configurarsi il reato di malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.).

Va aggiunto che, come più volte sancito dalla giurisprudenza di legittimità (*ex multis Sez. 2 sentenza n. 43349 del 27/10/2011 dep. 24/11/2011 Rv. 250994-01 imputato Bonaldi; e poi Sez. 6, Sentenza n. 4313 del 02/12/2003 Cass. 1, sent. 4663 del 7/11/98, Saccani e altro, rv. 211494; Cass. 6, sent. 3362 del 15/12/92, Scotti, rv. 193155*), è in tesi possibile il "concorso fra i reati di "malversazione in danno dello Stato" e "truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche".

L'art. 316 bis c.p., introdotto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86, art.3, ha lo scopo di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche, attuate non destinando alle finalità per le quali

	<p>Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa</p> <p><b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - Parte Speciale</b></p>	01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
		Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	11 di 105

sono stati erogati i fondi ottenuti. La configurabilità di tale reato non postula che i fondi siano stati conseguiti con artifici o raggiri, essendo ipotizzabile una situazione nella quale il richiedente espone e documenta correttamente una situazione meritevole di contributi, versando poi in illecito solo in un momento successivo, quando, ottenuto il finanziamento, lo destina a scopi diversi da quelli in vista del quale era stato erogato.

La truffa aggravata, disciplinata dall'art. 640 bis c.p., presenta invece come elemento costitutivo necessario la frode, per mezzo della quale l'erogazione pubblica viene ottenuta. Rispetto al contributo concesso dall'ente pubblico possono così configurarsi due comportamenti illeciti differenti, puniti da norme diverse: quello di chi artificialmente simuli una situazione che induca l'ente a corrispondere fondi, che altrimenti non sarebbero erogati, in vista di un fine poi effettivamente perseguito e quello di colui che, conseguite senza artifici le pubbliche erogazioni concesse in vista di un fine prestabilito, destini i fondi ad uno scopo diverso.

La circostanza che i due comportamenti possano sommarsi, nel senso che artificialmente, allegando una situazione non rispondente al reale, in relazione ad un fine dichiarato, si ottengano pubblici contributi in concreto destinati ad uno scopo diverso e già programmato, come contestato nel caso in esame, non elude la possibilità di concorso tra i due reati.

Non si vede infatti su di una stessa materia regolata da una pluralità di disposizioni penali, per la quale possa valere il criterio di specialità dettato dall'art. 15 del codice penale. La concomitanza dei due comportamenti, l'uno preso in considerazione dalla truffa, antecedente al conseguimento dei fondi pubblici, l'altro, quello punito dall'art. 316 bis c.p., a tale momento successivo, è solo eventuale, e non vale a caratterizzare la prima o la seconda delle due ipotesi delittuose come speciale rispetto all'altra. La inapplicabilità del criterio di specialità alle due norme emerge anche in considerazione della non identità degli interessi protetti.

L'art. 640 e art. 640 bis c.p., tutelano il patrimonio da atti di frode, aggravata nel caso di conseguimento di erogazioni pubbliche; l'art. 316 bis c.p., tutela la pubblica amministrazione da atti contrari agli interessi della collettività, anche di natura non patrimoniale. Negli stessi termini, più di recente, Sez. 2 sentenza n. 29512 del 16/06/2015 dep. 10/07/2015 Rv. 264232 - 01 imputato Sicilfert Srl e Sez. U sentenza n. 20664 del 23/02/2017 dep. 28/04/2017 Rv. 269667 - 01 imputati Stalla ed altro.

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si procura un ingiusto profitto per sé o altri, con danno altrui.

Il reato di frode informatica si differenzia da quello di truffa perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema (*ex plurimis*: Sez. 2, n. 41435 del 9/6/2016, Rv. 268270; Sez. 2, n. 44720 del 11/11/2009, Rv. 245696).

In particolare, il reato di frode informatica prevede due distinte condotte.

La prima, consiste nell'alterazione, in qualsiasi modo, del "funzionamento di un sistema informatico o telematico": in tale fattispecie rientrano tutte le ipotesi in cui viene alterato, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento di un sistema informatico o telematico.



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.

Data

Foglio

01

30/03/2022

12 di 105

Per sistema informatico o telematico deve intendersi "un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di "codificazione" e "decodificazione" - dalla "registrazione" o "memorizzazione", per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati", cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dall'elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare "informazioni", costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente (Sez. 6, n. 3067 del 4/10/1999, Rv. 214945).

Per alterazione, quindi, deve intendersi ogni attività o omissione che, attraverso la manipolazione dei dati informatici, incida sul regolare svolgimento del processo di elaborazione e/o trasmissione dei suddetti dati e, quindi, sia sull'hardware che sul software. In altri termini, il sistema continua a funzionare ma, appunto, in modo alterato rispetto a quello programmato.

La seconda condotta, prevista dall'art. 640 ter cod. pen., è costituita dall'intervento senza diritto con qualsiasi modalità su -dati, informazioni o - programmi contenuti in un sistema informatico o telematico. La condotta di intervento abusivo è, quindi, rivolta ai dati, alle informazioni o ai programmi, installati nell'hardware, e deve avvenire senza diritto, ossia in assenza del necessario consenso del titolare dei dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema informatico ma anche secondo una modalità non consentita da norme giuridiche né da altre fonti.

Entrambe le fattispecie alternative sono a condotta libera, come si desume agevolmente dalle espressioni "in qualsiasi modo" e "con qualsiasi modalità", che indica chiaramente che per il perfezionamento dell'art. 640 ter cod. pen. non è richiesta alcuna specifica modalità di condotta.

### **3.2 Reati di Corruzione (art. 25 D.lgs. 231/01)**

In generale, i reati di corruzione descrivono il perfezionamento di una pattuizione tra un privato e un soggetto qualificato.

Concluso l'accordo, il reato è perfezionato e non assume rilievo decisivo la sua esecuzione; è l'accordo che si punisce, anche se intervenuto successivamente all'adozione dell'atto- legittimo o illegittimo che sia — ovvero all'esercizio della funzione. Ciò che accomuna le fattispecie corruttive è il divieto di "presa in carico" d'interessi differenti da quelli che la legge persegue attraverso il pubblico agente; nella corruzione propria detta presa in carico riguarda e si manifesta con il compimento di un atto contrario, dunque con un atto specifico, nella corruzione per l'esercizio della funzione, invece, la "presa in carico" realizza un inquinamento di base, un asservimento diffusivo che ha la capacità di propagarsi in futuro, in modo non preventivato e non preventivabile rispetto al momento della conclusione del patto corruttivo.

I delitti di corruzione puniscono il collateralismo clientelare o mercantile.

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa  
**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.	Data	Foglio
01	30/03/2022	13 di 105

Il reato di corruzione, nelle sue varie ipotesi, integra un reato a forma libera, plurisoggettivo, a concorso necessario, di natura bilaterale, fondato sul "*pactum sceleris*" tra privato e pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio).

Si tratta di un illecito che si sostanzia in condotte convergenti, tra loro in reciproca saldatura e completamento, idonee ad esprimere, nella loro fisiologica interazione, un unico delitto. Da ciò consegue che il reato si configura e si manifesta, in termini di responsabilità, solo se entrambe le condotte, del funzionario e del privato, in connessione indissolubile, sussistano probatoriamente e la perfezione dell'illecito avviene alternativamente con l'accettazione della promessa o con il ricevimento effettivo dell'utilità (cfr., Sez. 6, n. 33519 del 04/05/2006, *Acampora*). Entrambe le fattispecie criminose previste dagli artt. 318 - 319 cod. pen., ma il tema assume rilievo anche per la corruzione in atti giudiziari, descrivono infatti il perfezionamento di una pattuizione tra un privato e un soggetto qualificato, il cui oggetto tuttavia deve essere accertato.

Concluso l'accordo, il reato è perfezionato e non assume rilievo decisivo la sua esecuzione; è l'accordo che si punisce, anche se intervenuto successivamente all'adozione dell'atto- legittimo o illegittimo che sia - ovvero all'esercizio della funzione.

Ciò che accomuna le due fattispecie è il divieto di "presa in carico" d'interessi differenti da quelli che la legge persegue attraverso il pubblico agente; nella corruzione propria detta presa in carico riguarda e si manifesta con il compimento di un atto contrario, dunque con un atto specifico, nella corruzione per l'esercizio della funzione, invece, la "presa in carico" realizza un inquinamento di base, un asservimento diffusivo che ha la capacità di propagarsi in futuro, in modo non preventivato e non preventivabile rispetto al momento della conclusione del patto corruttivo.

Ciò che deve dunque essere processualmente accertato è se il pubblico ufficiale abbia accettato una utilità, se quella utilità sia collegata all'esercizio della sua funzione, al compimento di quale atto quella utilità sia collegata, se quell'atto sia o meno conforme ai doveri di ufficio.

Lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, realizzato attraverso l'impegno permanente del primo a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, e remunerato con la promessa o la dazione di danaro o di altre utilità da parte degli altri, sinallagmaticamente connessa all'esercizio della funzione, è sufficiente ad integrare il reato, pur in mancanza del compimento di uno specifico atto e della contrarietà o meno di quest'ultimo ai doveri del pubblico agente (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, *dep. 2020, Bolla, Rv. 279555*; Sez. 6, n. 33828 del 26/04/2019, *Massobrio, Rv. 276783*).

La legge n. 190 del 2012, facendosi carico delle tensioni interpretative manifestatesi durante la vigenza del precedente testo dell'art. 318, cod. pen., che ricollegava la sanzione esclusivamente al compimento di uno specifico atto dell'ufficio, ha inteso infatti estendere la tutela penale alle ipotesi di corruzione sistemica, quelle, cioè, non legate ad una specifica prestazione da parte del pubblico agente, ma, piuttosto, alla messa a disposizione della propria funzione per gli interessi di terzi (il c.d. "pubblico ufficiale a libro paga"), avendo il legislatore preso atto che già solo tale distorsione potenziale del concreto esercizio della funzione è sufficiente a ledere il prestigio ed il buon andamento della pubblica amministrazione.

In alcun modo, però, la novella ha inteso escludere dal perimetro della norma le ipotesi, già sanzionate in precedenza, in cui il patto corruttivo fosse diretto ad un specifico atto del pubblico agente o ne costituisse la remunerazione successiva: infatti, la formula testuale utilizzata ("per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri") è volutamente ampia, nell'esplicito intento di ricomprendervi la vendita sia del singolo atto che, più in generale, della funzione, come pure tanto la corruzione antecedente quanto quella susseguente (nel precedente testo, invece, tenute distinte e diversamente sanzionate, ma oggi



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.

Data

Foglio

01

30/03/2022

14 di 105

condivisibilmente ritenute espressive di un identico disvalore, poiché entrambe idonee a minare la fiducia dei cittadini nella pubblica amministrazione). Interpretare, allora, la disposizione dell'attuale art. 318 nel senso che, per la configurabilità del reato, l'elemento decisivo sia costituito dalla protrazione nel tempo del rapporto corruttivo e non, invece, dal mercimonio della funzione, ancorché legato al compimento di un unico e specifico atto, significa rovesciare l'intentio legis, peraltro senza il benché minimo conforto della lettera della norma, nella quale non si rinviene alcun riferimento al carattere reiterato del rapporto tra pubblico agente corrotto e privato corruttore.

È opportuno considerare il quadro di principi delineato dalla giurisprudenza di legittimità (*Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555*), secondo cui: a) il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione pubblica, di cui all'art. 318 cod. pen., come novellato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, si differenzia da quello di corruzione propria di cui all'art. 319 cod. pen. in quanto ha natura di reato di pericolo, sanzionando la presa in carico, da parte del pubblico funzionario, di un interesse privato dietro una dazione o promessa indebita, senza che sia necessaria l'individuazione del compimento di uno specifico atto d'ufficio; b) lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, è sussumibile nella previsione dell'art. 318 cod. pen., e non in quella, più severamente punita, dell'art. 319 cod. pen., salvo che la messa a disposizione della funzione abbia in concreto prodotto il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio. Giova richiamare, in relazione ai profili ora evidenziati, il principio affermato in tema di individuazione dei criteri distintivi tra i reati di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. (*Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555*), secondo cui il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione pubblica (art. 318 cod. pen. come novellato dalla l. 6 novembre 2012, n. 190) si differenzia da quello di corruzione propria, di cui all'art. 319 cod. pen., in quanto ha natura di reato di pericolo, sanzionando la presa in carico, da parte del pubblico funzionario, di un interesse privato dietro una dazione o promessa indebita, senza che sia necessaria l'individuazione del compimento di uno specifico atto d'ufficio. In motivazione, la Corte ha precisato che lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, è sussumibile nella previsione dell'art. 318 cod. pen., e non in quella, più severamente punita, dell'art. 319 cod. pen., salvo che la messa a disposizione della funzione abbia in concreto prodotto il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio. Il discrimine tra le due ipotesi corruttive resta pertanto segnato dalla progressione criminosa dell'interesse protetto da una situazione di pericolo (il generico asservimento della funzione) ad una fattispecie di danno, in cui si realizza la massima offensività del reato (con l'individuazione di un atto contrario ai doveri d'ufficio).

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)**

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p., si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Quanto alla materialità della condotta, occorre premettere come le ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. condividano un nucleo fattuale comune, costituito dalla dazione/ricezione ovvero dalla promessa/accettazione della promessa di denaro o di altra utilità, per sé o per altri finalizzate all'esercizio dei poteri o della funzione ovvero al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero che ne siano state la causa (*Sez. 6, n. 34415 del 15 maggio 2008, Sidoti, Rv. 240745; Sez. 6, n.*



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa  
**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
Rev.	Data	Foglio
01	30/03/2022	15 di 105

5017 del 7 novembre 2011 — dep. 2012, Bisignani, Rv. 251867; Sez. 6, n. 39008 del 6 maggio 2016, Biagi, Rv. 268088).

Ai fini della integrazione di entrambe le fattispecie è dunque indispensabile che sia acclarata l'esistenza di una relazione di tipo finalistico-strumentale (al fine di) ovvero causale (per avere) fra la dazione/ricezione o la promessa/accettazione della promessa, da un lato, e la strumentalizzazione dei poteri del pubblico funzionario a favore del privato, dall'altro lato (Sez. 6, n. 51765 del 13/07/2018, Ozzimo, Rv. 27756202).

Fermo questo nucleo comune, il delitto di cui all'art. 318 cod. pen. ha una portata più generale, là dove colpisce il generico mercimonio della funzione, di tal che l'asservimento che sia sfociato (anche) nella commissione di un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero nell'omissione o nel ritardo di un atto dovuto, si pone rispetto all'ipotesi ex art. 319 cod. pen. come ipotesi speciale, segnatamente in rapporto di specialità unilaterale per specificazione.

Nella poliedricità della casistica che può presentarsi nella realtà effettuale, deve ritenersi che il confine fra l'una e l'altra ipotesi di corruzione possa e debba essere tracciato avendo riguardo al fatto se, nella fattispecie concreta, sia o meno possibile individuare, in modo specifico o quantomeno nel *genus*, l'atto o gli atti ovvero l'attività o le attività che si ponga/no in termini di contrarietà rispetto ai doveri del pubblico funzionario, richiesta dall'ipotesi di cui all'art. 319 cod. pen.

Ne discende che, qualora l'oggetto dell'accordo fra il corrotto ed il corruttore sia compiutamente definito quantomeno nel *genus* e sia possibile l'apprezzamento degli atti oggetto del patto in termini di "contrarietà" ai doveri d'ufficio, sarà ravvisabile la condotta tipica sanzionata dalla corruzione propria. Dovrà invece ritenersi integrata la meno grave ipotesi di cui all'art. 318 cod. pen., non soltanto in caso di "messa a disposizione" per il compimento di atti non contrari ai doveri d'ufficio, ma anche in tutti i casi in cui - pur risultando dimostrata la relazione di tipo finalistico-strumentale ovvero causale fra dazione/ricezione o promessa/accettazione della promessa e strumentalizzazione dei poteri del pubblico funzionario a favore del privato - il patto sia "muto", cioè non consenta di affermare che sia "colorato", inquinato dalla finalizzazione al compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio.

La Corte di cassazione ha già chiarito che se è vero che, attraverso l'art. 318 cod. pen., il legislatore ha inteso punire di per sé la condotta del pubblico ufficiale che, dietro compenso di una utilità, "prenda a carico" un interesse privato a prescindere dal compimento di un atto dell'ufficio, è altrettanto vero che in tali casi l'incriminazione sembra rispondere alla logica della anticipazione della tutela del bene protetto dalla norma - e, in particolare, della imparzialità dell'agire amministrativo secondo lo schema del reato di pericolo. In tal senso la fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen. rivela una offensività diversa e minore rispetto al reato di corruzione propria, che è fondata, invece, sul danno in concreto arrecato e sull'accertamento di un nesso strumentale tra la dazione-promessa e il compimento di un determinato o comunque ben determinabile atto contrario ai doveri d'ufficio.

Se infatti l'oggetto dell'accordo corruttivo con cui il pubblico ufficiale vende "solo" la sua funzione è l'impegno a considerare in futuro, cioè a curare, gli interessi del privato corruttore ed a tutelarli, appaiono condivisibili le impostazioni dottrinarie e le affermazioni contenute in altre sentenze della Corte di cassazione secondo cui "il discrimine tra le due ipotesi corruttive resta pertanto segnato dalla progressione criminosa dell'interesse protetto in termini di gravità (che giustifica la diversa risposta punitiva) da una situazione di pericolo (il generico asservimento della funzione) ad una fattispecie di danno, in cui si realizza la massima offensività del reato (con l'individuazione di un atto contrario ai



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.

Data

Foglio

01

30/03/2022

16 di 105

doveri d'ufficio). Nel primo caso la dazione indebita, condizionando la fedeltà ed imparzialità del pubblico ufficiale che si mette genericamente a disposizione del privato, pone in pericolo il corretto svolgimento della pubblica funzione; nell'altro, la dazione, essendo connessa sinallagmaticamente con il compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, realizza una concreta lesione del bene giuridico protetto" (ed in particolare, della imparzialità dell'azione amministrativa) meritando quindi una pena più severa (*così*, Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555; Sez. 6, n. 4486 del 11/12/2018, dep. 2019 Palozzi, Rv. 274984; nello stesso senso, Sez. 6, n. 49226 del 25/09/2014, Chisso, Rv. 261353, e sostanzialmente, Sez. 6, n. 33828 del 26/04/2019, Masobrio, Rv. 276783; Sez. 6, N. 32401 del 20/06/2019, Monaco, Rv. 276801).

È fondato ritenere che la nuova formulazione dell'art. 318 cod. pen., ora rubricata come "corruzione per l'esercizio della funzione", abbia inciso notevolmente sulla struttura della norma, mutandone la natura; mentre infatti nella precedente versione la fattispecie era pur sempre costruita come reato di danno, connesso alla compravendita di un atto d'ufficio (purché non contrario ai doveri), nella nuova tipizzazione il legislatore ha inteso ricomprendere tutte le forme di "compravendita della funzione" non connesse causalmente al compimento di uno specifico atto contrario ai doveri di ufficio.


Dunque, una offensività diversa e "minore", rispetto a quella insita nel reato di corruzione propria, che giustifica una risposta sanzionatoria minore.

L'art. 318 cod. pen. sanziona la violazione del principio rivolto al pubblico funzionario di non ricevere denaro o altre utilità in ragione della funzione pubblica esercitata e, specularmente, al privato di non corrisponderglieli; la norma sanziona l'intesa programmatica - l'impegno del pubblico ufficiale a curare interessi indebiti senza la previa individuazione di alcunché -, previene la compravendita degli atti d'ufficio e garantisce il corretto funzionamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione. "Il discrimine tra le due ipotesi corruttive resta pertanto segnato dalla progressione criminosa dell'interesse protetto in termini di gravità (che giustifica la diversa risposta punitiva) da una situazione di pericolo (il generico asservimento della funzione) ad una fattispecie di danno, in cui si realizza la massima offensività del reato (con l'individuazione di un atto contrario ai doveri d'ufficio).

Nel primo caso la dazione indebita, condizionando la fedeltà ed imparzialità del pubblico ufficiale che si mette genericamente a disposizione del privato, pone in pericolo il corretto svolgimento della pubblica funzione; nell'altro, la dazione, essendo connessa sinallagmaticamente con il compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, realizza una concreta lesione del bene giuridico protetto, meritando quindi una pena più severa" (*così*, Sez. 6, Palozzi, di cui si è detto).

È sulla determinazione dell'atto di ufficio che deve essere colta la differenza tra i due tipi di corruzione: se il privato corrisponde denaro o altra utilità per assicurarsi l'asservimento della funzione pubblica agli interessi privati, senza che la condotta del pubblico agente sia riferita nell'accordo a specifici atti, troverà applicazione l'art. 318 cod. pen.; qualora, invece, il patto tra privato e agente pubblico prevede l'asservimento della funzione attraverso l'individuazione, anche solo nel genere, di atti contrari, vi sarà spazio per l'art. 319 cod. pen. Nell'art. 318 cod. pen. la previsione di una pena meno grave rispetto a quella stabilita per la corruzione propria, si giustifica perché il patto riguarda atti aventi ad oggetto futuri favori, in altri termini il denaro ovvero l'utilità versata dal privato è in funzione di "precostituire condizioni favorevoli nei rapporti con soggetto pubblico"; nella corruzione propria, come si è detto, l'accordo riguarda futuri atti contrari ai doveri di ufficio, sicché in questa ipotesi non c'è solo asservimento della funzione, ma l'agente pubblico si impegna a realizzare uno specifico abuso della sua funzione individuato attraverso un atto determinato o determinabile. È quindi con riferimento al grado di determinatezza degli atti presi in considerazione nel *pactum* che la distinzione tra le due tipologie di corruzione ritrova una sua razionalità. In tale ottica la recente modifica apportata all'art. 318 dalla legge



 <b>AMAT</b> Palermo S.p.A.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  CONTROLLO - Parte Speciale</b>	<b>01_Modello_231_parteSpeciale_Amat</b>		
		Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	17 di 105

n. 3 del 2019, che ha consistentemente aumentato la pena per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, ha in realtà eliso una delle argomentazioni maggiormente valorizzate dall'indirizzo che riconduce all'art. 319 cod. pen. "la messa a libro paga" del pubblico funzionario e contribuisce a sgomberare il campo da possibili fraintendimenti. In tale quadro di riferimento, si è già detto di come il tema attenga alla esatta ricostruzione dell'oggetto del patto corruttivo nei casi in cui, come quello in esame, "il rapporto" tra soggetto pubblico e privato ruota su interessenze sganciate "a monte" dal compimento di specifici atti, atteso che al momento della conclusione del patto corruttivo il pubblico ufficiale "vende" sè stesso, il suo essere pubblico ufficiale, la sua funzione, il futuro esercizio del potere pubblico.

Si è detto di come, concluso l'accordo, il reato è perfezionato e non assume rilievo decisivo la sua esecuzione; è l'accordo che si punisce a prescindere dalla futura sua capacità diffusiva.

Si è detto ancora come il tema si incroci con l'accertamento probatorio dei fatti, e, in particolare, con la verifica della struttura del patto e del suo oggetto. Il giudice deve verificare la corrispondenza fra fatto storico e previsione normativa: deve stabilire se sia stata o meno realizzata una condotta abusiva, arbitraria, contraria a ciò che i doveri di ufficio imponevano di fare.

Al di là delle infedeltà in quanto tali del pubblico ufficiale, ai fini della configurabilità del reato di corruzione propria rileva la violazione dei doveri che attengono al modo, al contenuto, ai tempi degli atti da compiere e delle decisioni da adottare, alla violazione, cioè, della regola "giusta" nel concreto operare dell'azione amministrativa.

E' necessario esaminare la struttura del patto corruttivo, da una parte, per accertare se sia o meno identificabile "a monte" un atto contrario ai doveri di ufficio, e, dall'altro, per verificare la condotta del pubblico agente nei settori che interferiscono con gli interessi del corruttore, per comprendere se il predetto funzionario, al di là del caso di manifeste violazioni di discipline cogenti, di elusione della causa fondativa del potere attribuito, abbia, in conseguenza del patto, fatto buon governo del potere assegnatogli, tenendo conto di tutti i profili valutabili, o se abbia pregiudizialmente inteso realizzare l'interesse del privato corruttore, a fronte di ragionevolmente possibili esiti diversi.

Costituisce principio più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, ai fini dell'accertamento del reato di corruzione propria, anche nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale, è necessario dimostrare che il compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio sia stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione (*cfr., in particolare, per citare le più recenti massimate, Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Eiiagi, Rv. 268088; Sez. 6, n. 5017 del 07/11/2011, dep. 2012, Bisignani, Rv. 251867, nonché Sez. 6, n. 24439 del 25/03/2010, Bruno, Rv. 247382*).

In linea con il dettato dell'art. 319 cod. pen., è infatti necessario dimostrare non solo la dazione indebita dal privato al pubblico ufficiale (o all'incaricato di pubblico servizio), bensì anche la finalizzazione di tale erogazione all'impegno di un futuro comportamento contrario ai doveri di ufficio ovvero alla remunerazione di un già attuato comportamento contrario ai doveri di ufficio da parte del soggetto munito di qualifica pubblicistica.

La prova della dazione indebita di una utilità in favore del pubblico ufficiale, quindi, ben può costituire un indizio, sul piano logico, ma non anche, da solo, la prova della finalizzazione della stessa al comportamento antidoveroso del pubblico ufficiale: è pertanto necessario valutare tale elemento unitamente alle altre circostanze di fatto acquisite al processo, in applicazione della previsione di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.	Data	Foglio
01	30/03/2022	18 di 105


Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 319 cod. pen. l'elemento decisivo è costituito dalla "vendita" della discrezionalità accordata dalla legge, poiché la fattispecie incriminatrice de qua è chiamata a sanzionare anche l'uso distorto della discrezionalità amministrativa, cioè il procedimento condizionato non già da un percorso di attenta ed imparziale comparazione tra gli interessi in giuoco, ma dalla percezione di un indebito compenso affinché venga raggiunto un esito determinato (esito che può anche essere compatibile con il sistema delle norme regolatrici, e può finanche coincidere, ex post, con quello che sarebbe stato raggiunto in assenza del pagamento corruttivo).

Proprio il versamento di somme di denaro costituisce, infatti, un elemento indicativo della necessità per il privato di incidere sulla formazione del provvedimento finale orientandone l'esito: ciò che si richiede è l'espressione di una valutazione autonoma ed imparziale, laddove il percepimento di una utilità indebita incide in radice la possibilità di un corretto esercizio dei poteri che ne regolano l'attività, impedendo, qualsiasi apprezzamento rispondente a criteri di correttezza e di discrezionalità amministrativa o tecnica. In tale quadro di riferimento, si afferma che, in tema di corruzione propria, costituiscono atti contrari ai doveri d'ufficio non soltanto quelli illeciti (perché vietati da atti imperativi) o illegittimi (perché dettati da norme giuridiche riguardanti la loro validità ed efficacia), ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, dall'osservanza di doveri istituzionali espressi in norme di qualsiasi livello, ivi compresi quelli di correttezza ed imparzialità (*Sez. 6, n. 30762 del 14/05/2009, Ottochian e altri, Rv. 244530*). D'altra parte, è pacifico che il reato in oggetto possa essere integrato anche mediante atti di natura discrezionale, quando essi costituiscano concreto esercizio dei poteri inerenti l'ufficio e l'agente sia il soggetto deputato ad emetterli o abbia un'effettiva possibilità di incidere sul relativo contenuto o sulla loro emanazione.

L'atto di natura discrezionale, in particolare, non ha mai un contenuto pienamente "libero", essendo soggetto, per un verso, al rispetto delle procedure e dei requisiti di legge, per altro verso, alla necessità di assegnare comunque prevalenza all'apprezzamento dell'interesse pubblico (*Sez. 6, n. 8935 del 13/01/2015, Giusti, Rv. 262497; Sez. 6, n. 36212 del 27/06/2013, De Cecco, Rv. 256095*), senza deviarne o stravolgerne il contenuto per tutelare interessi di ordine privatistico dietro la corresponsione di somme di denaro. Né assume rilievo l'argomento secondo cui il reato non sussisterebbe in ragione della natura collegiale della decisione di conferire i singoli incarichi. La Corte di cassazione ha, infatti, in più occasioni chiarito come in tema di corruzione per stabilire se la decisione giurisdizionale sia conforme o contraria ai doveri di ufficio deve aversi riguardo non al suo contenuto ma al metodo con cui a essa si perviene, nel senso che colui che riceve da una parte denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, rimane inevitabilmente condizionato nei suoi orientamenti valutativi, e la decisione, pur se accettabile sul piano della formale correttezza giuridica, soffre comunque dell'inquinamento metodologico a monte (*Sez. 6, n. 17987 del 24/01/2018, Ungaro, Rv. 272916; Sez. 6, n. 33453 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234362*).

Occorre, infine, evidenziare che, anche in relazione alla normativa attuale, può sostenersi violato il dovere d'ufficio di agire con imparzialità nella ricerca dell'interesse pubblico quando, a fronte della possibilità di adottare più soluzioni, il pubblico ufficiale operi la sua scelta in modo da assicurare il maggior beneficio al privato a seguito del compenso promesso o ricevuto, poiché in tal caso l'atto trova il suo fondamento prevalentemente nell'interesse del privato. L'art. 319 cod. pen. deve, quindi, ritenersi applicabile solo se il funzionario viola le regole che disciplinano il potere che gli è attribuito in funzione di una non corretta ponderazione degli interessi in campo, facendo cioè prevalere l'interesse privato di cui è portatore l'extraneus che gli ha corrisposto il denaro e svalutando l'interesse pubblico generale.

- **Circostanze aggravanti (art. 319-bis)**

 <b>AMAT</b> Palermo S.p.A.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  CONTROLLO - Parte Speciale</b>	01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
		Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	19 di 105

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato nell'interesse dell'Ente (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

Si deve al riguardo rimarcare che per l'integrazione del reato in esame è necessario che tra la promessa o la dazione di denaro o di altra utilità non dovute al pubblico ufficiale ed il compimento dell'atto contrario vi sia una correlazione funzionale, un nesso di causa ed effetto, il cui accertamento pur potendo in linea astratta anche prescindere dal requisito della proporzionalità tra le prestazioni oggetto dell'accordo, ne risulta condizionato in concreto nei casi in cui manchino altri elementi univoci dimostrativi della esistenza di un accordo corruttivo.

Nel caso della dazione di beni o utilità di scarso valore economico, la verifica della corrispettività con il compimento dell'atto amministrativo, in cui si sostanzia il necessario nesso sinallagmatico che è alla base dell'incriminazione, si impone come elemento discrezionale tra le condotte penalmente rilevanti rispetto a quelle che possono rilevare unicamente sul piano degli illeciti disciplinari.


D'altra parte è evidente che ai fini dell'accertamento del nesso di corrispettività allorché si tratti di donativi di modico valore, il requisito della proporzionalità assume una maggiore pregnanza sul piano probatorio, rispetto a quei casi in cui la dazione o l'offerta di utilità da parte del privato, per la loro consistenza economica valutata in assoluto e non in proporzione all'entità del favore ricevuto, siano già di per sé tali da ricondursi certamente nell'ottica del mercimonio della funzione pubblica (*Sez. 6, n. 19319 del 10/02/2017, Liocco, Rv. 269836; Sez. 6, n. 7007 del 08/01/2021, Micheli, Rv. 281158*).

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Per consolidata giurisprudenza il reato di cui all'art. 319-quater cod. pen. presuppone che l'induzione indebita a dare o promettere utilità sia alternativamente esercitata dal pubblico agente mediante l'abuso dei poteri, consistente nella prospettazione dell'esercizio delle proprie potestà funzionali per scopi diversi da quelli leciti, ovvero con l'abuso della qualità, consistente nella strumentalizzazione della posizione rivestita all'interno della pubblica amministrazione, anche indipendentemente dalla sfera di competenza specifica (*Sez. 6, n. 7971 del 6/02/2020, Gatti, Rv. 278353*). Il delitto di indebita induzione previsto dall'art. 319-quater cod. pen. richiede, pertanto, la prevaricazione abusiva del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio quale mezzo imprescindibile dell'induzione che produce l'evento finale della indebita dazione o promessa.

La condotta di sollecitazione di cui al reato di istigazione alla corruzione, si distingue sia da quella di costrizione, cui fa riferimento il novellato l'art. 317 cod. pen., che da quella di induzione, caratterizzante la nuova ipotesi delittuosa di cui all'art. 319-quater cod. pen., in quanto si qualifica come una richiesta

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa		01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E          CONTROLLO - Parte Speciale</b>		Rev.	Data	Foglio
			01	30/03/2022	20 di 105

formulata dal pubblico agente al privato senza esercitare pressioni, risolvendosi nella prospettazione di un mero scambio di "favori", connotato dall'assenza di ogni tipo di minaccia diretta o indiretta (*Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555-12*).

- **Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Le disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio.

Con la riformulazione degli artt. 357 e 358 cod. pen. ad opera della legge 26 aprile 1990, n. 86, è stato definitivamente positivizzato il superamento della concezione soggettiva delle nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, che privilegiava il rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico, con l'adozione di una prospettiva funzionale-oggettiva, secondo il criterio della disciplina pubblicistica dell'attività svolta e del suo contenuto.

Ciò che è necessario accertare, ai fini dell'assunzione della qualifica di pubblico ufficiale è l'esercizio di una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.


Tale ultima funzione è stata specificamente definita al secondo comma dell'art. 357 cod. pen., introdotto dalla legge 7 febbraio 1992, n. 181, attraverso specifici indici di carattere oggettivo che consentono di delimitare la funzione pubblica, verso l'esterno, da quella privata e, verso l'interno, dalla nozione di pubblico servizio. Si definisce, infatti, pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico (*Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998, Citaristi, definisce tali quelle attinenti all'organizzazione generale dello Stato*) e da atti autoritativi e caratterizzata, nell'oggetto, dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o, nelle modalità di esercizio, dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (*Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992, Delogu*).

Come emerge dall'impiego nel testo della norma della disgiuntiva "o", in luogo della congiunzione "e", i suddetti criteri normativi di identificazione della pubblica funzione non sono tra loro cumulativi, ma alternativi.

E' stato, inoltre, precisato che nel concetto di poteri "autoritativi" rientrano non soltanto i poteri coercitivi, ma tutte quelle attività che sono esplicazione di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto che viene a trovarsi così su un piano non paritetico - di diritto privato - rispetto all'autorità che tale potere esercita; rientrano, invece, nel concetto di "poteri certificativi" tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado (*Sez. U, Delogu*). La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, attribuito rilevanza anche all'esercizio di fatto della pubblica funzione, purché questo non sia usurpato, ma accompagnato dall'acquiescenza, dalla tolleranza o dal consenso, anche tacito, dell'amministrazione (*Sez. 6, n. 19217 del 13/01/2017, Como, Rv. 270151*).

Non occorre, dunque, un'investitura formale se vi è, comunque, la prova che al soggetto sono state affidate effettivamente delle pubbliche funzioni. (In senso conforme, si veda anche *Sez. 6, n. 34086 del 26/07/2013, Bessone, Rv. 257035* con riferimento all'assunzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio del soggetto che, di fatto, svolge delle attività diverse da quelle inerenti alle mansioni istituzionalmente affidategli).

L'attività dell'incaricato di pubblico servizio, secondo la definizione contenuta al successivo art. 358 cod. pen., è ugualmente disciplinata da norme di diritto pubblico, ma presenta due requisiti negativi in quanto manca dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è in rapporto di accessorietà e complementarietà, e non ricomprende le attività che si risolvono nello svolgimento di mansioni di ordine o in prestazioni d'opera meramente materiale.

 <b>AMAT</b> Palermo S.p.A.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa  <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  CONTROLLO - Parte Speciale</b>	<b>01_Modello_231_parteSpeciale_Amat</b>		
		Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	21 di 105

Si tratta, dunque, di un'attività di carattere intellettuale, caratterizzata, quanto al contenuto, dallo svolgimento di compiti di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni di ordine o materiale. Quale diretta conseguenza del criterio oggettivo-funzionale adottato dal legislatore, la qualifica pubblicistica dell'attività prescinde dalla natura dell'ente in cui è inserito il soggetto e dalla natura pubblica dell'impiego.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, da tempo affermato che anche i soggetti inseriti nella struttura organizzativa di una società per azioni possono essere qualificati come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società sia disciplinata da norme di diritto pubblico e persegua delle finalità pubbliche sia pure con strumenti privatistici (*da ultimo, Sez. 6, n. 19484 del 23/01/2018, Bellinazzo, Rv. 273781*). Rileva l'attività dell'ente e, posto che questa abbia caratteri pubblicistici, quale sia in concreto l'attività compiuta dal soggetto.

Posto che la natura del servizio reso è correlata dalla legge ad un criterio oggettivo-funzionale, che prescinde dalla natura privata dell'ente e ha riguardo solo alla connotazione pubblicistica dell'attività svolta; che il servizio pubblico è, infatti, definito dal secondo comma dell'art. 358 cod. pen. in termini omologhi alla funzione pubblica di cui all'art. 357 cod. pen., sebbene sia caratterizzato dall'assenza dei poteri propri di quest'ultima (deliberativi, autoritativi o certificativi), cosicché non è necessario che l'attività svolta sia direttamente imputabile a un soggetto pubblico, essendo sufficiente che il servizio, anche se concretamente attuato attraverso organismi privati, realizzi finalità pubbliche (*Sez. 6, n. 39359 del 07/03/2012, Ferrazzoli, Rv. 254337; Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, dep. 2016, Minzolini, Rv. 265830*), ai fini penali la qualifica pubblicistica dell'agente deriva quindi, dall'effettivo esercizio di funzioni nell'ambito di un pubblico ufficio o servizio e, nell'ambito delle attività pubblicistiche, la qualifica di incaricato di pubblico servizio spetta soltanto a coloro che svolgono compiti di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni di ordine o materiali.

- **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi (i.e. corruttore) dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Si premette che finalità dell'art. 322 cod. pen. è quella di sottoporre a sanzione "fatti tendenti ad insidiare il senso di rettitudine e di disinteresse che deve sempre accompagnare l'esercizio delle pubbliche funzioni" (*Sez. 6, n. 1593 del 19/11/1968, dep. 1969, Varricchio, Rv. 109976*) altrimenti non punibili ex art. 115 cod. pen., così anticipando la valenza penale di attività che, qualora portate a compimento, perverrebbero al più grave delitto di corruzione specularmente corrispondenti ai delitti disciplinati dagli artt. 318 e 319 cod. pen.

L'art. 322 cod. pen. nella formulazione precedente all'entrata in vigore della legge del 12 aprile 1990, n. 86, prevedeva quattro differenti fattispecie autonome di reato "monosoggettivo": ai primi due commi, le ipotesi di istigazione alla corruzione passiva commessa dall'*extraneus*, e, ai successivi, quelle di istigazione alla corruzione attiva commessa dall'*intraneus*.



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.

Data

Foglio

01

30/03/2022

22 di 105

Il tenore letterale della citata norma aveva fatto escludere la possibile integrazione dell'istigazione alla corruzione impropria susseguente (ovvero per un atto di ufficio già compiuto), ritenendosi necessario che l'offerta o la promessa fossero comunque effettuate "per indurre" il pubblico ufficiale (o l'incaricato di un pubblico servizio) "a compiere" un atto conforme ai doveri dell'ufficio (o del servizio), tenuto altresì conto del rinvio, seppure *quod penam*, operato al solo primo comma dell'art. 318 cod. pen. (Sez. 6, n. 8398 del 25/06/1996, Balboni, 205564).

L'art. 322 cod. pen., secondo la previsione poi superata dalla riforma intervenuta con la legge n. 190 del 2012 puniva chi si rendeva responsabile dell'offerta o della promessa di denaro o altra utilità, come retribuzione non dovuta, a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio o servizio, sempre che l'offerta o la promessa non fosse stata accettata.

La condotta si contrapponeva alla più grave ipotesi prevista dal secondo comma della citata disposizione che ricomprendeva l'offerta o la promessa finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio o servizio, ovvero a compiere un atto contrario ai suoi doveri.

Le fattispecie rispettivamente previste dall'art. 318 (primo comma) e 319 (secondo comma) cod. pen. fungevano da paradigma di riferimento in ordine alla tipologia di reato di cui l'art. 322 cod. pen., previsione penale posta a presidio anticipato dell'azione di pubblici poteri ed al rischio di azioni corruttive che potessero effettivamente integrarsi nella loro più ampia e grave evoluzione con l'accettazione della dazione o promessa illecita da parte dell'agente qualificato.


La modifica, pertanto, dell'art. 322 cod. pen. e, segnatamente, dei commi primo e secondo, risulta contestuale alla differente formulazione degli artt. 319 e - per quel che maggiormente rileva in questa sede - 318 cod. pen.; disposizione, quest'ultima, che proprio in ragione della difficoltà di individuare uno specifico atto dell'ufficio o servizio, ha costituito determinante ragione per ancorare la finalità della condotta ad un più saldo riferimento all'esercizio delle funzioni.

La nuova formulazione dell'art. 318 cod. pen. (e l'art. 320 cod. pen. che prende in considerazione la differente qualifica dell'incaricato di pubblico servizio), non a caso rubricata come "corruzione per l'esercizio della funzione", ha inciso notevolmente sullo stesso art. 322, primo comma, che richiama proprio "l'esercizio delle sue funzioni o poteri" quale finalità dell'atto del corruttore.

Sotto altro aspetto, si osserva, è venuto meno ogni riferimento cronologico rispetto all'esercizio delle funzioni o servizio che prima della modifica del 2012 era delineato dalla previsione del secondo comma dell'art. 318 cod. pen. allorché puniva con una pena significativamente inferiore il pubblico ufficiale che riceveva "la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto" (un anno di reclusione), estensione della condotta di corruzione impropria che influiva proprio sulla condotta dell'istigatore.

L'attuale art. 318 cod. pen., per mezzo del sintagma "per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri", punisce, pertanto, non solo le condotte già ricomprese nel precedente testo, ma anche tutti i casi in cui l'indebita dazione o la sua promessa risultino teleologicamente rivolti all'esercizio della funzione o del potere da parte dell'intraneus (Sez. 6, n. 19189 del 11/01/2013, Abbruzzese, Rv. 255073), indipendentemente dal compimento di singoli atti dell'ufficio.

Come è stato osservato dalla dottrina, la preposizione "per" viene ad indicare non solo "la finalità" in vista della quale la remunerazione è effettuata o promessa, ma anche la "causa" dell'indebita dazione di denaro o altra utilità o la sua promessa, costituita dall'esercizio della funzione o del potere da parte dell'agente pubblico.

	<p>Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa</p> <p><b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - Parte Speciale</b></p>	01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
		Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	23 di 105

Proprio perché ormai la fattispecie è svincolata dalla necessaria previa individuazione di un determinato atto d'ufficio, la storica differenza tra corruzione impropria antecedente e susseguente non ha più ragion d'essere (v. *in motivazione*, Sez. 6, n. 19319 del 10/02/2017, *Liocco*, Rv. 269836).

Ed invero, il collegamento dell'art. 318 cod. pen., che ha rimodellato le ipotesi di istigazione alla corruzione "impropria", collegandole non più al singolo atto dell'ufficio, ma all'esercizio delle funzioni o dei poteri, con l'art. 322, primo comma, cod. pen., ha fatto ritenere egualmente punibile l'istigazione alla corruzione impropria in relazione ad una funzione o ad un potere già esercitati (Sez. 6, *Liocco*, cit.), tenuto conto che il testo della norma non fa emergere alcuna preclusione tale da limitare la previsione penale alla sola istigazione alla corruzione impropria relativa al futuro esercizio dei poteri o funzioni del destinatario dell'offerta o promessa; mentre il carattere residuale dell'art. 318 cod. pen., rispetto alla più grave fattispecie di cui all'art. 319 cod. pen., fa sì che siano sussumibili nella prima norma quelle condotte non ricomprese nella corruzione propria (Sez. 6, n. 23804 del 17/03/2004, *Sartori*, Rv. 229642).

Superate da tempo le storiche ipotesi di istigazione alla corruzione impropria antecedente e corruzione impropria susseguente, tenuto conto del riferimento alla finalità ed alla causa dell'esercizio delle funzioni e dei poteri, venuta meno la necessaria individuazione dell'atto dell'ufficio inteso in senso meramente burocratico ed allineata la normativa penale all'evoluzione dell'azione amministrativa, il Collegio rileva come infondata risulti la riqualificazione asseritamente riconducibile all'ipotesi di istigazione alla corruzione impropria antecedente.

Deve farsi riferimento a giurisprudenza della Corte di Cassazione che, seppure abbia riguardato il delitto di cui all'art. 318 cod. pen., risulta pertinente nella parte in cui ha messo in rilievo come, benché la proporzionalità tra le prestazioni non sia un elemento costitutivo del reato di corruzione impropria, l'irrisorietà dell'utilità conseguita rispetto alla rilevanza dell'atto amministrativo compiuto ovvero da compiersi, rileva sul piano probatorio dell'esistenza del nesso sinallagmatico con l'esercizio della funzione, il cui mercimonio integra il disvalore del fatto punito dall'art. 318 cod. pen. (Sez. 6, n. 7007 del 08/01/2021, *Micheli*, Rv. 281158).

Decisione che rende palese come la assoluta sperequazione tra il prezzo di una corruzione e la ipotizzata attività pubblica posta al servizio del privato debba comunque essere valutata in termini di serietà, onde consentire di ritenere la condotta effettuata teleologicamente rivolta all'esercizio della funzione o del potere da parte dell'intraneus ed assumere rilevanza in vista di una remunerazione effettuata a "causa" dell'esercizio della funzione o del potere da parte dell'agente pubblico.

Proprio perché l'istigazione alla corruzione prevista dall'art. 322, primo comma, cod. pen. è condotta che precede quella che viene integrata dall'art. 318 cod. pen. che a sua volta è norma a tutela in via anticipata secondo un paradigma che vede detta fattispecie, nell'ambito di una progressione criminosa rispetto a quella di corruzione propria, precedere l'aggressione al bene giuridico protetto mettendolo in pericolo (in ordine alla differente aggressione del bene giuridico che connotano le fattispecie di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. v., Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, *Bolla*, Rv. 279555 - 04), impone all'interprete di radicare la finalità della condotta di istigazione alla corruzione impropria a concrete capacità di incidere sul regolare svolgimento della funzione pubblica che, pertanto, non può essere genericamente individuata con ipotetiche e meramente possibili azioni che non trovino giustificazione dalla significativa consistenza dell'utilità data al pubblico agente ex se idonea a configurare un concreto rapporto sinallagmatico rispetto alla condotta del pubblico agente.

L'offerta o la promessa di donativi di modesta entità quale manifestazioni di gratitudine e di apprezzamento per l'attività già compiuta dal pubblico ufficiale non configura il delitto di istigazione alla corruzione impropria susseguente ai sensi dell'articolo 322, comma 1, cod. pen. essendo necessario



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.

Data

Foglio

01

30/03/2022

24 di 105

che l'offerta sia caratterizzata da adeguata serietà oltre che idonea a turbare psicologicamente il pubblico ufficiale. È, pertanto, escluso che donativi di scarso valore, inferiori alla soglia prevista in euro 150 dall'art. 4 d.P.R. 62/2013 integri il reato di istigazione alla corruzione; deporrebbe in tal senso lo stesso tenore dell'art. 1, comma 44, l. n. 190/2012 che prevede la predisposizione a cura del governo di un codice di autoregolamentazione per i dipendenti pubblici che contenga il divieto di chiedere o accettare a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

L'accettazione della proposta corruttiva, che esclude la fattispecie incriminatrice ex art. 322 cod. pen., rendendo configurabile quella più grave di corruzione, deve essere connotata da effettività e concretezza (*Sez.6, n.33655 del 13/10/2020, Paes De Almeida, Rv. 279925*).

Ne consegue che non può ritenersi adesiva alle richieste del proponente la condotta del privato che, secondo una valutazione "ex ante" ed in concreto, abbia solo apparentemente aderito alla richiesta, denunciando tempestivamente l'accaduto ed attivandosi per consentire l'accertamento del fatto.

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

Integra il reato la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Tale fattispecie è applicabile anche se il reato è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Il comma 3 punisce altresì la condotta del corruttore, anche se esercitata per interposta persona (c.d. reato di corruzione tra privati attiva). Solo tale reato, e non anche quello commesso dai corrotti, costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.


A seguito di tale modifica, la corruzione tra privati è divenuta reato-presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs 231/2001 (rilevando a tal fine il solo comma 3), costituendo fonte di responsabilità per l'ente di appartenenza dell'autore della corruzione. La responsabilità sarà limitata all'ente del quale è esponente il corruttore. Potrà dunque configurarsi la responsabilità dell'ente nell'ipotesi in cui il corruttore (soggetto apicale o sottoposto) dia o prometta denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo comma dell'art. 2635 c.c. Il reato si articola in tre fasi:

1) la dazione o la promessa di denaro o utilità senza corrispettivo o ad un prezzo antieconomico per il cedente;

2) il compimento o l'omissione di atti in violazione degli obblighi d'ufficio o di fedeltà da parte del soggetto che riceve il denaro o accetta la promessa;

3) il conseguente danno alla società del soggetto corrotto. Il danno patrimoniale alla società del corrotto a seguito della corruzione è elemento costitutivo del reato che evidenzia il bene giuridico tutelato: il patrimonio sociale.



	<p>Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa</p> <p><b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - Parte Speciale</b></p>	01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
		Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	25 di 105

Ciò comporta che, a differenza delle ipotesi di corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione, in ambito privato non si punisce l'atto corruttivo in sé con anticipazione della soglia di tutela al mero accordo, ma solo la corruzione che abbia causato un danno all'ente di appartenenza del corrotto. La fattispecie criminosa appena analizzata è destinata ad avere un impatto significativo sui modelli organizzativi adottati dagli enti ai sensi del D.Lgs 231/2001.

Le modifiche introdotte all'art. 2635 c.c. dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (*recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) hanno inasprito la risposta penale nei confronti delle dazioni illecite nel settore privato mediante:

- a) l'inclusione tra i soggetti attivi di coloro che sono sottoposti a direzione o vigilanza da parte dei soggetti attivi già indicati dalla norma in commento;
- b) la rilevanza di condotte non solo in violazione degli obblighi del proprio ufficio ma anche degli obblighi di fedeltà;
- c) il procedimento d'ufficio in caso di distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi;
- d) la riferibilità anche a soggetti terzi della dazione o promessa di denaro o altra utilità.

Chiaro quindi è l'intento del legislatore di qualificare come corruzione, non solo gli accordi tra il privato e il pubblico ufficiale ma anche tra privati con una conseguente presa di posizione sull'offensività di tali comportamenti a prescindere dal terreno pubblico o privato nel quale si verificano.

Sotto questo profilo nell'adozione dei modelli organizzativi con riferimento al reato di corruzione tra privati sarebbe opportuno adeguarsi alla normativa sulla trasparenza della Pubblica Amministrazione Legge 190/2012 e D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, comma 1 c.c.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

- **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La Corte di cassazione ha già spiegato come il reato previsto dall'art. 346 bis cod. pen. si differenzi dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione compiuta da chi si adopera per promuovere un accordo corruttivo al quale resta tuttavia estraneo (in tal senso, Sez. 6, n. 4113 del 14/12/2016, dep. 2017, Rigano, Rv. 269736). Con la



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.	Data	Foglio
01	30/03/2022	26 di 105

introduzione del reato di traffico di influenze illecite si è cioè intesa sanzionare penalmente la condotta del mediatore che compia atti diretti a mettere in contatto il pubblico ufficiale ed il privato, sì da creare le condizioni per la commissione di delitti di corruzione propria e di corruzione in atti giudiziari; la clausola di sussidiarietà con la quale esordisce la formulazione letterale della fattispecie incriminatrice "fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter" dimostra che il legislatore ha inteso sanzionare una condotta in certo modo meramente preparatoria da parte di chi resta esterno rispetto alla conclusione del patto corruttivo. (Sez. 6, n. 3606 del 20/10/2016, dep. 2017, Bonanno, Rv. 269348). Il delitto in questione, così come introdotto dall'art. 1, comma 75, della l. n. 190 del 2012, si configura come reato volto a punire un comportamento propedeutico alla commissione di una eventuale corruzione (Sez. 6, n. 11808 del 11/02/2013, Rv. 254442), risultando essenziale, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui si discorre, che non vengano integrati gli estremi della corruzione, nemmeno tentata, ostandovi peraltro l'espressa clausola di riserva di cui all'art. 346-bis ("fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis").

### 3.3 Rapporti tra il modello organizzativo e legge 190/2012

Per quanto attiene alle società di diritto privato con socio unico appartenente al perimetro pubblico è opportuno ricordare che tali società devono adottare comunque misure idonee a prevenire gli altri fenomeni di corruzione e illegalità, alla luce delle previsioni contenute nella legge n. 190 del 2012.


Tali misure, che devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalle società controllate, costituiscono il "piano di prevenzione della corruzione della società", al quale deve essere data adeguata pubblicità, sia all'interno della società, sia all'esterno, con la pubblicazione sul sito web della società.

Come efficacemente contenuto in una Direttiva del MEF e dall'Anac, per quanto attiene ai rapporti tra il modello di organizzazione ex decreto 231 e piano di prevenzione della corruzione ex legge 190, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati, nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti, qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due strumenti e, a monte, tra i due sistemi normativi.

In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il decreto 231 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

In relazione ai fatti di corruzione, il decreto legislativo 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, essendo fattispecie dalle quali, come già detto, la società deve trarre un vantaggio perché la stessa possa rispondere.

La legge 190 del 2012 fa riferimento, invece, ad un concetto molto più ampio di corruzione, con la conseguenza che la responsabilità ivi prevista a carico del RPC (responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale, prevista dall'art. 1, comma 12 della legge) si concretizza al verificarsi di qualsiasi delitto commesso anche in danno della società, se il responsabile non prova di aver predisposto

	<p>Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa</p> <p><b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - Parte Speciale</b></p>	01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
		Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	27 di 105

tempestivamente un piano di prevenzione della corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull'attuazione dello stesso.

Nella prospettiva sopra evidenziata le società anche se dotate di un modello di prevenzione ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, devono adottare, quindi, misure idonee a prevenire gli altri fenomeni di corruzione e illegalità, alla luce delle previsioni contenute nella legge n. 190 del 2012. Tali misure, che devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalle società controllate, costituiscono il "piano di prevenzione della corruzione della società", al quale deve essere data adeguata pubblicità, sia all'interno della società, sia all'esterno, con la pubblicazione sul sito web della società.

In relazione ai contenuti del Piano che deve essere elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito anche RPC) e adottato dall'organo di governo della società, ferma restando l'autonomia delle società nell'individuazione delle misure più adatte alla propria organizzazione e alle attività svolte, si indicano i contenuti minimi dello stesso.

#### **- Individuazione e gestione dei rischi di corruzione**

Il piano deve contenere un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare reati di corruzione. Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle elencate dall'articolo 1, comma 16, legge n. 190 del 2012 (appalti, autorizzazioni e concessioni, sovvenzioni e finanziamenti, procedure di assunzione del personale), cui si aggiungono ulteriori aree individuate da ciascuna società in base alla propria specificità. L'analisi, finalizzata a una corretta programmazione delle misure preventive, deve condurre a una rappresentazione, il più possibile completa, di come le fattispecie di reato possono essere attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera la società. Ne consegue che in ciascun Piano sarà riportata una "mappa" delle aree a rischio e dei connessi reati di corruzione, nonché l'individuazione delle misure di prevenzione. Nella individuazione delle aree a rischio è necessario che si tenga conto di quanto emerso in provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, allorché dagli stessi risulti l'esposizione dell'area organizzativa o della sfera di attività a particolari rischi.

#### **- Sistema di controlli**

La definizione di un sistema di gestione del rischio si completa con una valutazione del sistema dei controlli sul "modello 231" esistente e con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, ovvero l'introduzione di nuovi principi e strutture di controllo quando la società risulti sprovvista di un sistema atto a prevenire rischi di corruzione. In ogni caso, vige il principio del coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al d.lgs. n. 231/2001 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla l. n. 190/2012. In attuazione di tale principio di coordinamento, le funzioni del Responsabile del Piano vanno raccordate con quelle svolte dagli altri organismi di controllo, con particolare riguardo al flusso di informazioni a supporto delle attività svolte dal sopra menzionato Responsabile.

#### **- Codice di comportamento**

Le società integrano il codice etico o di comportamento già esistente oppure adottano un codice di comportamento laddove risultassero sprovvisti di tale documento, avendo cura in ogni caso di focalizzare il documento sui comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione e sulla previsione di misure disciplinari in caso di inosservanza delle disposizioni del codice. Ciò implica anche la definizione di un sistema che consenta di dare concreta attuazione alle misure del codice attraverso le seguenti misure: a) individuazione di un ufficio chiamato a dare pareri sull'attuazione del



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa  
**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
Rev.	Data	Foglio
01	30/03/2022	28 di 105

codice in caso di incertezze sul tema; b) previsione di un apparato sanzionatorio; c) indicazione dei meccanismi per azionare l'apparato sanzionatorio; d) introduzione di un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice.

#### **- Trasparenza**

Le società definiscono le misure e le iniziative volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in una apposita sezione del Piano definita "programma triennale della trasparenza". In particolare, sono individuate le misure organizzative dirette ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare ai sensi della normativa vigente, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.

#### **- Inconferibilità specifiche per gli amministratori delle società e per i dirigenti**

La materia della incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi è disciplinata, com'è noto, dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Al riguardo, le società adottano le misure organizzative necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) siano assicurate da parte del RPC verifiche della sussistenza di cause di inconferibilità o decadenza, secondo modalità e frequenze da definirsi, avendo comunque cura di effettuare non solo la vigilanza d'ufficio ma anche quella su segnalazione da parte di soggetti interni ed esterni.

#### **- Incompatibilità specifiche per amministratori delle società e per i dirigenti**


Le società verificano la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti di titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39/2013.

In particolare, si ricordano l'articolo 9 (incompatibilità con lo svolgimento le attività professionali finanziate, regolate o comunque retribuite dall'amministrazione che conferisce l'incarico), l'articolo 11 (incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali), l'articolo 12 (incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali) e l'articolo 13 ( incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali).

Al riguardo, per le situazioni ivi contemplate, le società adottano le misure organizzative necessarie ad assicurare che: a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli interpelli per l'attribuzione di incarichi o negli interpelli per l'attribuzione degli stessi; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto; c) siano assicurate da parte del RPC verifiche della sussistenza di cause di inconferibilità o decadenza, secondo modalità e frequenze da definirsi, avendo comunque cura di effettuare non solo la vigilanza d'ufficio ma anche quella su segnalazione da parte di soggetti interni ed esterni.

#### **- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le società adottano le misure organizzative necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni,

 <b>AMAT</b> Palermo S.p.A.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  CONTROLLO - Parte Speciale</b>	<b>01_Modello_231_parteSpeciale_Amat</b>		
		Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	29 di 105

nei confronti delle società stesse. Negli interpelli, o comunque nelle varie forme di selezione del personale presso le società, è inserita detta causa ostativa allo svolgimento di attività lavorativa o professionale e i soggetti interessati sono tenuti a rendere la dichiarazione di insussistenza di tale causa all'atto del conferimento del rapporto. Saranno inoltre effettuate verifiche, sia d'ufficio sia in seguito a segnalazione.

#### **- Formazione**

La società promuove l'elaborazione di un progetto di formazione in materia di prevenzione della corruzione. E provvedono, altresì, a definire propri piani di formazione (contenuti, destinatari e modalità di erogazione), da integrare con eventuali preesistenti attività formative dedicate al "modello 231".

#### **- Tutela del dipendente che segnala illeciti**

La società promuove tutele idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro. A tal fine il procedimento di gestione della segnalazione deve essere volto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione.

#### **- Rotazione o misure alternative**

La società programma la rotazione degli incarichi, salvo che non emerga l'esigenza di salvaguardare la funzionalità di attività ad elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, è quella della distinzione delle competenze, che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; c) effettuare verifiche.

#### **- Monitoraggio**

La società individua le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra, in primo luogo, il RPC.

### **D. Mappatura ed analisi delle attività sensibili**

In relazione ai reati di corruzione, anche tra privati, ed altri reati nei rapporti con la pubblica amministrazione previsti dal Decreto ritenuti applicabili ad Amat Palermo S.p.A., sono state individuate le seguenti attività sensibili:

1. la partecipazione, a procedure di gara, indette da enti pubblici, italiani o stranieri, per l'affidamento di appalti, di forniture o di servizi, in regime di concorrenza con altre società presenti sul mercato;
2. la procedura di affidamento diretto di appalti, di forniture o di servizi, a favore della P.A.;
3. l'attività di selezione, negoziazione ed esecuzione di contratti pubblici;
4. rapporti con Autorità di Vigilanza;
5. rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio in relazione al rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa tributaria, previdenziale, sicurezza sui luoghi di lavoro;

6. rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio per il rilascio di autorizzazioni da parte della P.A. (concessioni; autorizzazioni; licenze;...);
7. selezione ed assunzione del personale come strumentale alla commissione di corruzione.

In occasione dell'attività di analisi della corporate governance e della struttura organizzativa della Società, è possibile individuare alcune aree considerate "a rischio reato" rispetto alle quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

A fini meramente indicativi di ipotesi nelle quali potrebbero ravvisarsi responsabilità della Società in tema di reati contro la P.A., si potrebbero ad esempio individuare, sulla scorta delle esperienze messe a disposizione dalle aziende del settore, le seguenti aree:

Cod.	AREE A RISCHIO REATO
1	Rapporti con la P.A.
2	Gestione finanza pubblica e agevolata
3	Acquisti ed approvvigionamenti - Lavori, servizi e forniture
4	Partecipazione a gare
5	Affari legali e gestione del contenzioso
6	Conferimento di incarichi esterni
7	Gestione del contratto di servizio per i servizi TPL
8	Gestione dei contratti
9	Sponsorizzazioni ed omaggistica
10	Controllo di gestione
11	Corporate Governance
12	Gestione delle risorse umane
13	Gestione delle risorse finanziarie
14	Gestione infrastruttura informatica
15	Gestione Automezzi
16	Gestione Fornitori

- **Attività Sensibili**

Nell'ambito delle aree a rischio reato è possibile individuare, attraverso la somministrazione di *check list* nei confronti dei responsabili delle aree a rischio, le attività "sensibili" ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati, in considerazione della sussistenza di



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa  
**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.	Data	Foglio
01	30/03/2022	31 di 105


rapporti diretti con gli organismi pubblici.

Anche in questo caso ed a fini meramente indicativi, si potrebbero individuare, sulla scorta delle esperienze messe a disposizione dalle aziende del settore, le seguenti attività sensibili:

Rif.	AREA A RISCHIO REATO	ATTIVITÀ SENSIBILE	REATI ASSOCIATI
1	<b>Rapporti con la P.A.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione degli adempimenti amministrativi e dei rapporti con gli enti previdenziali e le autorità fiscali;</li> <li>Richiesta di ottenimento di autorizzazioni e/o licenze e/o concessioni per l'esercizio dell'attività aziendale;</li> <li>Rapporti con autorità e/o organismi di vigilanza;</li> <li>Gestione delle verifiche ispettive compiute da enti pubblici (GdF, MEF, Inps, INAIL, ecc.).</li> </ul>	artt. 318, 319, 320, 322 c.p.  art. 640 c.p.
2	<b>Gestione finanza pubblica e agevolata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Richiesta di erogazione di contributi o finanziamenti da organismi pubblici italiani o stranieri;</li> <li>Istruzione della pratica e trasmissione della documentazione alla P.A.;</li> <li>Studi di sistemi tecnologici innovativi per il monitoraggio e il controllo del servizio</li> <li>Utilizzo dei fondi.</li> </ul>	artt. 318, 319, 320, 322 c.p.  art. 640 c.p.  artt. 316-bis, 316-ter c.p.
3	<b>Acquisti ed approvvigionamenti - Lavori, servizi e forniture</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione delle procedure ad evidenza pubblica (e non) indette dalla Società;</li> <li>Controllo dell'esecuzione dei lavori;</li> <li>Approvvigionamenti in economia.</li> </ul>	art. 317 c.p. artt. 318, 319, 320, 322 c.p.
4	<b>Partecipazione a gare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Predisposizione delle offerte</li> </ul>	art. 322 c.p.
5	<b>Affari legali e gestione del contenzioso</b>	Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale; <ul style="list-style-type: none"> <li>controllo e predisposizione dei conseguenti atti di liquidazione spese legali in favore degli avvocati fiduciari della società;</li> <li>predisporre gli atti di liquidazione spese in favore dei consulenti di ufficio;</li> <li>esecuzione delle decisioni del Tribunale circa la corresponsione degli assegni di mantenimento in favore del coniuge e dei figli dei dipendenti;</li> <li>recupero stragiudiziale dei crediti di varia natura.</li> <li>formulazioni di pareri, anche in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi;</li> <li>Gestione delle transazioni.</li> </ul>	artt. 318, 319, 320 c.p. art. 319-ter c.p.

Rif.	AREA A RISCHIO REATO	ATTIVITÀ SENSIBILE	REATI ASSOCIATI
6	Conferimento di incarichi esterni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scelta dei consulenti;</li> <li>• Gestione del rapporto contrattuale con i consulenti;</li> <li>• Gestione dei compensi da riconoscere ai consulenti.</li> </ul>	artt. 318, 319, 320 c.p.
7	Gestione del contratto di servizio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoraggio e controllo;</li> <li>• Vendita del servizio di TPL;</li> <li>• Vendita spazi pubblicitari;</li> <li>• Controllo sul possesso dei titoli di viaggio;</li> <li>• Gestione delle sanzioni amministrative;</li> <li>• Controllo sulle biglietterie e punti di vendita;</li> <li>• Gestione amministrativa ZTL;</li> <li>• Gestione automezzi;</li> <li>• Rendicontazione.</li> </ul>	artt. 318, 319, 320, 322 c.p. art. 640 c.p.
8	Gestione dei contratti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione del rapporto contrattuale;</li> <li>• Monitoraggio;</li> <li>• Fase transattiva.</li> </ul>	artt. 318, 319, 320 c.p.
9	Sponsorizzazioni ed omaggistica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scelta dei contraenti;</li> <li>• Tipologia d'omaggistica;</li> <li>• Verifica della sponsorizzazione;</li> <li>• Rendicontazione.</li> </ul>	artt. 318, 319, 320 c.p.
10	Controllo di gestione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formazione e gestione del budget; (<i>valutazione scostamenti - gestione di controlli per le operazioni extrabudget</i>);</li> <li>• Gestione dei flussi informativi fra le unità organizzative competenti, al fine di fornire l'esatta rappresentazione fra budget assegnato ed autorizzato.</li> </ul>	artt. 318, 319, 320, 322 c.p.
11	Corporate governance	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoraggio del sistema di deleghe, procure responsabilità ed annessi poteri;</li> <li>• Dichiarazioni di responsabilità e assenza di conflitti d'interesse;</li> <li>• Segregazioni di funzioni e competenze/livelli autorizzativi.</li> </ul>	artt. 316-bis, 316-ter, 318, 319, 320, 322 c.p. artt. 640 e 640-bis c.p.
12	Gestione delle risorse umane	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezione ed assunzione del personale;</li> <li>• Gestione fabbisogni;</li> <li>• Amministrazione del personale;</li> <li>• Valutazione delle <i>performances</i> dei dipendenti destinatari di retribuzione variabile;</li> <li>• Gestione degli adempimenti previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali;</li> <li>• Gestione della formazione finanziata.</li> </ul>	artt. 318, 319, 320, 322 c.p. art. 640 c.p. art. 316-bis c.p.
13	Gestione delle risorse finanziarie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagamenti;</li> <li>• Incassi;</li> </ul>	artt. 317, 318, 319, 322 c.p.



	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa  <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E          CONTROLLO - Parte Speciale</b>	01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
		Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	33 di 105

Rif.	AREA A RISCHIO REATO	ATTIVITÀ SENSIBILE	REATI ASSOCIATI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Rimborso spese ai soggetti aziendali;</li> <li>Movimentazioni di cassa in genere;</li> <li>Recupero degli insoluti.</li> </ul>	
14	<b>Gestione infrastruttura informatica ed applicativi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inserimento di dati da trasmettere alla P.A.;</li> <li>Accesso ai registri informatici della P.A.</li> </ul>	art. 640-ter c.p.

• **Modalità possibili di Commissione delle condotte illecite**

Nel presente paragrafo sono state individuate, in via esemplificativa e non esaustiva, per ciascuna area a rischio reato, le principali condotte illecite che possono essere concretizzate dai soggetti apicali o da coloro che sono sottoposti alla loro direzione.

**Area a rischio n. 1: Rapporti con la P.A.**

Il rischio è correlato all'esistenza di contatti continui fra i dipendenti della Società ed i soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio e la condotta illecita si può concretizzare con l'attuazione di comportamenti (quali, ad esempio, offrire o promettere denaro o altra utilità al fine di far compiere atti d'ufficio o contrari ai doveri d'ufficio) volti ad orientare l'attività della P.A. al fine di ottenere o facilitare o rimuovere ostacoli per l'ottenimento di vantaggi per la Società. In tal caso le fattispecie di reato configurabili sono quelle di corruzione (artt. 318, 319, 320 c.p.) ed istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Il reato di corruzione o istigazione alla corruzione potrebbe ravvisarsi pure nelle condotte volte ad influire illecitamente sull'Ente Pubblico al momento del rilascio di provvedimenti amministrativi (autorizzazioni, licenze, concessioni) e delle successive verifiche circa l'osservanza dei vari adempimenti e la permanenza dei requisiti richiesti.

Nella trasmissione di informazioni alle autorità e agli organismi di vigilanza, potrebbe consumarsi il delitto di truffa (art. 640 c.p.) allorché siano forniti dati difforni rispetto a quelli reali allo scopo di eludere l'applicazione di eventuali sanzioni da parte delle Autorità preposte alla vigilanza.

I reati di corruzione o istigazione alla corruzione potrebbero essere commessi anche al fine di influire illecitamente sull'Ente pubblico in sede di verifiche ispettive da parte di un ente pubblico (GdF o altro ente).

**Area a rischio n. 2: Gestione finanza pubblica e agevolata**

I reati di corruzione (artt. 318, 319, 320 c.p.) e istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) potrebbero configurarsi con riguardo alla condotta volta ad ottenere un finanziamento o contributo e grazie alla promessa o all'offerta di denaro o altra utilità fatta al soggetto pubblico.

Potrebbe invece configurare il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) la condotta di chi, nella fase di richiesta di erogazione o acquisizione del finanziamento, presenti documenti o dichiarazioni false o attestanti cose non vere ovvero ometta di comunicare informazioni che possano pregiudicare il riconoscimento del finanziamento.

In sede di Gestione progetti post aggiudicazione potrebbe configurarsi il reato di malversazione nell'ipotesi in cui le somme ricevute per uno specifico progetto vengono impiegate per altri progetti.

Anche il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.

Data

Foglio

01

30/03/2022

34 di 105

potrebbe essere commesso tramite la predisposizione e l'inoltro di documenti non veritieri, nelle fasi di presentazione della domanda di finanziamento agevolato, di rendicontazione, di eventuali ispezioni, con conseguente danno patrimoniale dell'ente pubblico.

Il reato di malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), invece, potrebbe essere commesso mediante la distrazione dei fondi agevolati ottenuti a scopi diversi da quelli prescritti.

Con riguardo alle fattispecie delittuose appena elencate, occorre rilevare come le condotte in esame assumano rilevanza penale nel nostro ordinamento solo ove siano commesse in danno della Comunità Europea, dello Stato o di altri enti pubblici.

Nella presente area a rischio le condotte di corruzione astrattamente rilevabili afferiscono a condotte attive.

### **Area a rischio n. 3: Acquisti ed approvvigionamenti - Lavori, servizi e forniture**

Qualora un soggetto apicale o un suo sottoposto, agenti nella qualità di p.u. o i.p.s., richiedesse denaro o altre utilità a una Società al fine di permettere alla stessa l'aggiudicazione della gara indetta si configurerebbero i reati di corruzione (artt. 318, 319, 320 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) e concussione (art. 317 c.p.). In tal caso i richiamati reati di corruzione e concussione rilevano sotto un profilo di condotta passiva.

Risulta penalmente rilevante la condotta di predisposizione di documenti materialmente falsi comprovanti l'avvenuto pagamento dell'imposta, ovvero di dichiarazioni ideologicamente false attestanti il fatto che l'IVA non era dovuta.

Qualora un soggetto apicale o un suo sottoposto offerissero denaro o altre utilità alla P.A. al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara cui si è partecipati (condotta attiva) si configurerebbero i reati di corruzione (art. 318 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) e concussione (art. 317 c.p.).

### **Area a rischio n. 4: Partecipazione a gare**

Qualora un soggetto apicale o un suo sottoposto offerisse o promettesse denaro o altra utilità non dovuti ad un p.u. o i.p.s. al fine di permettere l'aggiudicazione di una gara cui la Società partecipa, si configurerebbe il reato di istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Lo stesso dicasi se l'offerta o la promessa è fatta al p.u. o all'i.p.s. al fine di omettere o ritardare un atto del suo ufficio a danno di altre Società che intendono partecipare alla gara.

### **Area a rischio n. 5: Affari legali e gestione del contenzioso**

Le condotte descritte nei reati di corruzione (artt. 318, 319, 320 c.p.) e istigazione alla corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) possono concretizzarsi ove, nella gestione del contenzioso giudiziale, fossero poste in essere attività illecite, fra cui - ad esempio - la dazione di denaro all'organo giudicante, volte ad avvantaggiare la Società o a danneggiare la controparte.

Con riguardo alle attività stragiudiziali in cui sia parte una P.A., qualora la Società ponga in essere condotte volte ad influenzare un soggetto pubblico in modo da evitare la fase giudiziale o addivenire ad una transazione vantaggiosa per la Società, può configurarsi una condotta corruttiva.

### **Area a rischio n. 6: Conferimento di incarichi esterni**

In tale area il delitto di corruzione (artt. 318 e ss. c.p.) potrebbe essere commesso favorendo, tra i consulenti esterni, coloro che promettano denaro o altra utilità agli esponenti della Società, in tutte le ipotesi in cui questi ultimi si trovino ad agire quali pubblici agenti (condotta passiva).

Va, tuttavia, osservato, che - per quanto non possa escludersi la verificabilità di tale ultima forma



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa  
**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
Rev.	Data	Foglio
01	30/03/2022	35 di 105

d'illecito - da essa difficilmente può scaturire una responsabilità della Società ex Decreto 231 giacché, nella maggior parte dei casi, si tratterà di corruzioni realizzate nell'interesse esclusivo della persona fisica senza, cioè, interesse o vantaggio dell'ente ed un eventuale procedimento penale non potrebbe risolversi che in un'assoluzione per l'ente stesso perché il fatto non sussiste.

La rilevanza di tali condotte passive potrà rilevare soltanto qualora, a fronte della dazione o promessa di dazione di denaro o altra utilità, si sia concretizzato un vantaggio per l'azienda e non unicamente per la persona fisica che ha ricevuto la dazione ovvero è stato destinatario della promessa di dazione.

Vi è, invece, il rischio di corruzione attiva qualora il conferimento dell'incarico sia strumentale alla possibilità di influire su un soggetto pubblico collegato al soggetto cui viene affidato l'incarico professionale.

L'attività di gestione del rapporto contrattuale, allora, può configurarsi quale attività strumentale volta ad ottenere un vantaggio per la Società allorquando, ad esempio, si assicura la proroga del conferimento d'incarico a fronte dell'ottenimento di un interesse o vantaggio per l'ente (ad esempio: influire su un soggetto pubblico collegato a colui cui è conferito l'incarico).

Anche la gestione dei compensi può rilevare quale attività strumentale laddove il riconoscimento di un compenso maggiore, rispetto a quello originariamente pattuito, sia volto ad ottenere un vantaggio per la Società (ad esempio: influire su un soggetto pubblico collegato a colui cui è conferito l'incarico).

#### **Area a rischio n. 7: Gestione del contratto di servizio**

L'omessa o inesatta esecuzione dell'attività di monitoraggio e controllo sul corretto adempimento dei contratti di servizio orientata ad evitare l'applicazione di penali da parte dell'ente pubblico affidante può configurare la commissione di reati di corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 320, 322 c.p.)

Nella fase di predisposizione della documentazione da presentare all'ente affidante a fini di rendicontazione, laddove si addivenga all'alterazione di dati necessari per l'affidamento o esecuzione del contratto, può integrarsi il reato di truffa (art. 640 c.p.). Le condotte penalmente astrattamente configurabili in tale area sono poi quella della falsa manutenzione degli autobus e dei km effettuati dagli automezzi da rendicontare al Comune di Palermo.

#### **Area a rischio n. 8: Gestione dei contratti**

In tale area il delitto di corruzione (artt. 318 e ss. c.p.) potrebbe essere commesso favorendo, tra i contraenti, coloro che promettano denaro o altra utilità agli esponenti della Società, in tutte le ipotesi in cui questi ultimi si trovino ad agire quali pubblici agenti (condotta passiva).

Va, tuttavia, osservato, che - per quanto non possa escludersi la verificabilità di tale ultima forma d'illecito - da essa difficilmente può scaturire una responsabilità della Società ex Decreto 231 giacché, nella maggior parte dei casi, si tratterà di corruzioni realizzate nell'interesse esclusivo della persona fisica senza, cioè, interesse o vantaggio dell'ente; ed un eventuale procedimento penale non potrebbe risolversi che in un'assoluzione per l'ente stesso perché il fatto non sussiste. La rilevanza di tali condotte passive, allora, potrà rilevare soltanto qualora, a fronte della dazione o promessa di dazione di denaro o altra utilità, si sia concretizzato un vantaggio per l'azienda e non unicamente per la persona fisica che ha ricevuto la dazione ovvero è stato destinatario della promessa di dazione.

Vi è, invece, il rischio di corruzione attiva qualora la stipula del contratto con un determinato contraente sia strumentale alla possibilità di influire su un soggetto pubblico collegato al contraente medesimo.

L'attività di gestione del rapporto contrattuale, allora, può configurarsi quale attività strumentale volta



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.

Data

Foglio

01

30/03/2022

36 di 105

ad ottenere un vantaggio per la Società (artt. 318, 319, 320 c.p.) allorquando, ad esempio, si assicura la proroga del contratto a fronte dell'ottenimento di un interesse o vantaggio per l'ente (ad esempio: influire su un soggetto pubblico collegato al contraente).

Anche la gestione dei corrispettivi può rilevare quale attività strumentale laddove il riconoscimento di un corrispettivo maggiore, rispetto a quello originariamente pattuito, sia volto ad ottenere un vantaggio per la Società (ad esempio: influire su un soggetto pubblico collegato a colui cui è conferito l'incarico).

**Area a rischio n. 9: Sponsorizzazioni ed omaggistica**

I reati di corruzione (artt. 318, 319, 320 c.p.) potrebbero configurarsi nelle ipotesi in cui le spese di omaggistica venissero gestite in modo tale da ottenere favori da parte di funzionari pubblici (p.u. o i.p.s.) nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali.

Il reato di corruzione attiva appare configurabile nei casi in cui si proceda ad una sponsorizzazione economica in favore di un soggetto pubblico al fine di ottenere indebite agevolazioni in favore della Società.

Corruzioni passive potrebbero profilarsi ove si concedessero spazi di comunicazione, dietro la promessa o la dazione di denaro o altra utilità.

Anche in tal caso la rilevanza di tali condotte passive potrà rilevare soltanto qualora, a fronte della dazione o promessa di dazione di denaro o altra utilità si sia concretizzato un vantaggio per l'azienda e non unicamente per la persona fisica che ha ricevuto la dazione ovvero è stato destinatario della promessa di dazione.

**Area a rischio n. 10: Controllo di gestione**

Il rischio può essere connesso alla gestione delle risorse finanziarie e con riguardo alla definizione del budget di ciascuna funzione aziendale. In particolare, potrebbero essere concessi extra-budget in assenza di necessità comprovate, al fine di consentire un utilizzo illecito delle somme assegnate.

Tale condotta può rilevare quale attività strumentale laddove tali extra-budget siano utilizzati al fine di offrire o promettere denaro o altra utilità per far compiere atti d'ufficio o contrari ai doveri d'ufficio a p.u. o i.p.s.

Nella siffatta ipotesi, allora, qualora la dazione o promessa di dazione sia volta ad ottenere o facilitare o rimuovere ostacoli per l'ottenimento di vantaggi per la Società, le fattispecie di reato configurabili sono quelle di corruzione (artt. 318, 319, 320 c.p.) ed istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Altra ipotesi di attività strumentale può rinvenirsi nell'imputazione inesatta di spese rilevante purché orientata a consentire un utilizzo illecito di risorse.

**Area a rischio n. 11: Corporate governance**

In quest'area a rischio sono enucleate una serie di attività sensibili "strumentali" alla realizzazione di illeciti rilevanti ai fini del Decreto 231.

Il mancato monitoraggio nella gestione delle attività sensibili indicate può determinare la responsabilità della Società qualora, in conseguenza della carenza di controllo, i soggetti aziendali pongano in essere condotte illecite (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, truffa, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) idonee a determinare un vantaggio ovvero il soddisfacimento di un interesse della Società medesima.



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.	Data	Foglio
01	30/03/2022	37 di 105

**Area a rischio n. 12: Risorse umane**

La selezione e l'assunzione del personale potrebbero rilevare con riguardo ad una fattispecie di corruzione (artt. 318, 319, 320 c.p.) qualora un soggetto venisse selezionato ed assunto al fine di ottenere indebiti vantaggi da parte di un pubblico agente che sia allo stesso collegato.

Qualora esponenti della Società agevolino alcuni dipendenti capaci d'incidere su soggetti pubblici o a questi collegati, in modo che possano ricevere emolumenti in misura superiore a quella effettivamente dovuta, può configurarsi il reato di istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Sotto il profilo della corruzione può rilevare anche la condotta finalizzata a influenzare i funzionari Inps chiamati a svolgere i controlli sul versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, per il tramite di una promessa o di un'offerta di denaro o altra utilità.

Nel caso di presentazione di documentazione appositamente contraffatta allo scopo di versare contributi in misura diversa da quella dovuta, può configurarsi un'ipotesi di truffa (art. 640 c.p.).

Qualora l'eventuale finanziamento ricevuto da un ente pubblico per la formazione fosse impiegato in modo improprio e, quindi, in violazione della specifica finalità cui era destinato, può configurarsi il reato di malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.).

**Area a rischio n. 13: Gestione della tesoreria**

In generale, il rischio di creazione di disponibilità extra-contabili è solitamente correlato ad un loro utilizzo a fini corruttivi.

In tale area potrebbe configurarsi il reato di corruzione passiva laddove, nell'attività di esecuzione di pagamenti e di verifica degli incassi, venissero privilegiati soggetti disposti a versare tangenti.

Il processo può rilevare anche sotto il profilo della corruzione attiva con riguardo alla movimentazione di risorse finanziarie operate per il tramite delle casse aziendali e dei pagamenti.

**Area a rischio n. 14: Gestione infrastruttura informatica ed applicativi.**

Qualora un esponente della Società s'intrometta nel sistema informatico della P.A. per modificarne i dati relativi, ad esempio, all'importo dei finanziamenti ottenuti, può configurarsi il reato di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter).

Il medesimo reato potrebbe essere pure commesso attraverso l'alterazione dei registri informatici della P.A. allo scopo di far risultare esistenti requisiti per la partecipazione a gare ovvero documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti.

**I principi generali di comportamento**

Fermo restando il rispetto dei principi di comportamento specifici previsti al precedente par. 6 nell'espletamento delle attività sensibili, occorre che sia garantito il rispetto dei principi generali di comportamento di seguito indicati ove concretamente applicabili al processo/ operazione sensibile.

In particolare è fatto assoluto divieto di:

- porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste negli artt. 24 e 25 del Decreto;
- porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel miglior interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico;
- elargire, offrire, o promettere denaro a p.u. o i.p.s.;
- distribuire, offrire o promettere omaggi e regali che non siano di modico valore, in violazione di quanto previsto dal Codice Etico e dai principi di controllo specifici di cui al presente Modello;
- accordare, offrire o promettere vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore di p.u. o i.p.s.;



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.	Data	Foglio
01	30/03/2022	38 di 105

- effettuare prestazioni nei confronti di partner, consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo con essi costituito;
  - riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo d'incarico da svolgere ed alla prassi vigente in ambito locale;
  - presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non veritieri o incompleti ad organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti;
  - destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi, finanziamenti, per scopi differenti da quelli cui erano destinati originariamente.
- Inoltre ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:
- nell'ambito dei rapporti con la P.A. o con soggetti qualificabili come p.u. o i.p.s. deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
  - nelle aree a rischio i rapporti con i p.u. o i.p.s. devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un responsabile interno per ogni azione svolta;
  - gli accordi con i Partner devono essere definiti per iscritto, ponendo in evidenza tutte le condizioni economiche dell'accordo;
  - gli accordi con i consulenti esterni devono anch'essi essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito;
  - nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura;
  - le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento erogazioni, contributi, finanziamenti devono contenere elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
  - coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni d'irregolarità.


• **Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza**

Ogni scostamento, anche lieve, dalle procedure operative rilevato dai destinatari del presente Modello dovrà essere immediatamente riferito per iscritto all'OdV, tramite l'apposita casella di posta elettronica: [odv@amat.pa.it](mailto:odv@amat.pa.it).

La Società, in ogni caso, ritiene necessario che venga fornita debita evidenza delle operazioni a rischio. A tal fine, in relazione alle attività sensibili individuate all'interno delle aree a rischio reato, sono individuati e nominati da parte del vertice aziendale uno o più Responsabili Interni per ciascuna area, cui sarà richiesto di gestire il flusso informativo verso l'OdV in merito allo svolgimento delle attività aziendali "sensibili" attraverso la compilazione di una Scheda di Evidenza per ciascun processo sensibile.

Le Schede di Evidenza sono costituite da rapporti deputati a supportare le diverse funzioni nella formalizzazione delle attività aziendali e da essi deve risultare fra gli altri:

- il nome del Responsabile del procedimento;
  - il nome di eventuali soggetti da questi sub-delegati;
  - l'indicazione di elementi e circostanze attinenti all'operazione sensibile;
  - l'indicazione dei motivi posti a fondamento delle scelte adottate;
  - l'elencazione dei principi di controllo osservati nell'espletamento del processo sensibile;
  - l'impegno da parte del Responsabile del procedimento al rispetto delle norme di cui al Decreto.
- Tali rapporti devono essere trasmessi all'OdV e consentono a quest'ultimo il miglioramento della

	<p>Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa</p> <p><b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - Parte Speciale</b></p>	01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
		Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	39 di 105

propria attività di monitoraggio del Modello.

#### E. Regole di comportamento e di attuazione

È fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello:

1. In generale, offrire a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio denaro o altra utilità per porre in essere atti contrari al proprio dovere d'ufficio (es. provvedimenti autorizzativi, mancata verbalizzazione di contestazioni a seguito di ispezioni o segnalazioni ricevute) o dovuti (es. emettere un provvedimento dovuto ma in violazione del principio dell'esame delle pratiche in ordine cronologico);
2. tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, in assenza di procure e deleghe da parte di Amat Palermo S.p.A.;
3. dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di concussione da parte di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio della Pubblica Amministrazione;
4. distribuire omaggi e regali o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, consulenze, sponsorizzazioni, etc.) in favore di rappresentanti della P.A.;
5. riconoscere compensi a Consulenti esterni e Fornitori non legato al tipo di incarico da svolgere;
6. dare seguito a qualunque indebita richiesta da parte di soggetti che vantano relazioni, esistenti o asserite, con pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, dandone immediata segnalazione all'Amministratore Unico.

#### F. Controlli

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati di corruzione, anche tra privati, ed altri reati nei rapporti con la pubblica amministrazione la Amat Palermo S.p.A. ha predisposto specifiche procedure intese come ulteriori presidi di controllo e di prevenzione dei reati previsti dal Decreto che riguardano in particolare:

- 1) Rapporti con funzionari di enti pubblici e gestione adempimenti con la Pubblica Amministrazione che possono essere intrattenuti solo da soggetti muniti di delega aziendale;
- 2) Gestione dei finanziamenti pubblici;
- 3) Acquisti di beni, servizi e consulenze;
- 4) Flussi monetari e finanziari;
- 5) Gestione di donazioni, sponsorizzazioni e omaggi;
- 6) Gestione rimborso spese dipendenti e rispetto del Regolamento aziendale che disciplina tale tematica "**Regolamento Rimborsi spese personale dipendente**";
- 7) Gestione spese di rappresentanza;
- 8) Gestione selezione ed assunzione del personale.

- **Principi di controllo specifici**

**Area a rischio n. 1: Rapporti con la P.A.**

Gestione degli adempimenti amministrativi e dei rapporti con gli enti previdenziali e l'amministrazione finanziaria.

La Società deve definire chiaramente i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo.

Nell'ambito di ciò è necessario il rispetto dei seguenti principi:

- chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare la Società nei rapporti con



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.

Data

Foglio

01

30/03/2022

40 di 105

l'amministrazione previdenziale e finanziaria;

- formalizzazione dei rapporti con la P.A. in sede di eventuali verifiche ispettive;
- monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento, effettuato anche con il supporto di consulenze esterne, ove necessarie, al fine di garantire l'adeguamento alle novelle legislative in materia fiscale e/o previdenziale;
- espletamento di controlli di dettaglio per verificare la correttezza dei calcoli delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto;
- reporting formalizzato e periodico al CdA sui rischi e sui contenziosi attualmente in corso nell'area fiscale/previdenziale;
- inserimento nel contratto con la Società esterna che supporta eventualmente la Società nell'adempimento degli aspetti previdenziali e/o fiscali della clausola di rispetto dei principi contenuti nel presente Modello, al fine di sanzionare eventuali comportamenti o condotte contrarie ai principi in esso contenuti. I contratti devono altresì prevedere che comportamenti violativi dell'obbligo così assunto consentano la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni da parte della Società (clausola risolutiva espressa, penale, ecc.).

Richiesta di ottenimento di autorizzazioni e/o licenze e/o concessioni per l'esercizio dell'attività aziendale

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati contro la P.A. è necessario prevedere una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio:

- chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare la Società nei rapporti con la P.A. per la richiesta di licenze/autorizzazioni/concessioni e per la gestione delle eventuali verifiche ispettive volte ad accertare il possesso dei requisiti e/o parametri richiesti;
- chiara segregazione di funzioni e responsabilità fra chi predispone la documentazione da presentare alla P.A. per l'ottenimento dell'autorizzazione/licenza/concessione, chi la controlla prima dell'invio e chi la sottoscrive;
- espletamento ed evidenza di controlli sulla documentazione allegata alla richiesta al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati alla P.A.;
- evidenza e formalizzazione dei contatti intercorsi con la P.A. preliminarmente alla richiesta di autorizzazione;
- monitoraggio periodico volto ad accertare il persistere delle condizioni in base alle quali è stata ottenuta l'autorizzazione/licenza/concessione e la tempestiva comunicazione alla P.A. di eventuali mutamenti;
- reporting periodico all'organo societario competente circa i risultati del monitoraggio espletato in ossequio al principio di cui innanzi;
- monitoraggio, effettuato tramite appositi scadenziari, delle autorizzazioni/licenze/ concessioni ottenute, al fine di richiedere il rinnovo delle stesse nel rispetto dei termini di legge.

Rapporti con autorità pubbliche di vigilanza

In quest'ambito è necessario che la Società osservi i seguenti principi di controllo:

- chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare la Società nei rapporti con l'Autorità pubblica di vigilanza;
- formalizzazione dei contatti/rapporti intercorsi con l'Autorità pubblica di vigilanza;
- controlli di accuratezza e completezza della documentazione/dati trasmessi all'Autorità di vigilanza.

Gestione delle verifiche ispettive compiute da enti pubblici

È necessario che la Società osservi i seguenti principi di controllo:





Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa  
**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.	Data	Foglio
01	30/03/2022	41 di 105

- chiara identificazione dei soggetti aziendali incaricati di rappresentare la Società e di gestire le verifiche ispettive compiute da parte di pubblici ufficiali;
- formalizzazione di tutti i contatti intercorsi con la P.A. prima, durante e dopo le verifiche ispettive compiute;
- verifica della documentazione inviata o fornita alla P.A. nel corso dell'attività ispettiva, al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati;
- effettuazione periodica di audit interni volti a verificare il rispetto degli adempimenti di legge in materia di trasporto pubblico locale;
- monitoraggio, effettuato tramite appositi scadenziari, degli adempimenti richiesti, al fine di garantire il rispetto dei termini di legge;
- condivisione dei risultati delle verifiche ispettive con i responsabili aziendali coinvolti, al fine di definire un piano d'azione per l'implementazione delle azioni correttive necessarie a fronte di eventuali carenze rilevate dalla P.A.

#### **Area a rischio n. 2: Gestione finanza pubblica ed agevolata**

Richiesta di erogazione di contributi o finanziamenti da organismi pubblici italiani o stranieri

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni i soggetti aziendali coinvolti nella presente attività sensibile sono tenuti al rispetto dei seguenti principi:

- chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con la P.A. per richiesta di erogazione di contributi o finanziamenti;
- segregazione di funzioni fra chi propone la richiesta di un finanziamento agevolato, chi effettua lo studio di fattibilità per valutare la possibilità di accedere al finanziamento/ contributo, chi raccoglie e predispone la documentazione necessaria per la richiesta e chi approva e sottoscrive la relativa richiesta.

Istruzione della pratica e trasmissione della documentazione alla P.A.


È necessario che la Società osservi i seguenti principi di controllo:

- predisposizione di controlli preventivi ed effettuazione di studi di fattibilità volti a verificare la sussistenza dei requisiti/parametri richiesti dalla legge per l'ottenimento del contributo/finanziamento;
- predisposizione di controlli preventivi sulla documentazione allegata alla richiesta di finanziamento/contributo al fine di garantire la completezza, veridicità ed accuratezza dei dati comunicati alla P.A.;
- attività di reporting all'organo aziendale competente delle risultanze degli studi di fattibilità, nonché dei controlli preventivi sulla documentazione da allegare alla richiesta, svolti preventivamente alla formulazione ed inoltro della detta richiesta di finanziamento e contributo.

#### **Utilizzo dei Fondi**

Dovranno essere osservati i principi che seguono:

- attività di monitoraggio periodico dei progetti coperti da finanziamenti/contributi pubblici allo scopo di verificare e garantire il persistere delle condizioni in base alle quali è stato concesso il finanziamento/contributo;
- attività di monitoraggio periodico sull'utilizzo dei fondi ottenuti allo scopo di verificare l'effettiva destinazione degli stessi per il progetto per cui è stata accettata la richiesta dell'azienda;
- inserimento nel contratto con le Società esterne che eventualmente supportano l'azienda nelle attività di richiesta di finanziamenti/contributi della clausola di rispetto delle norme comportamentali

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa  <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E          CONTROLLO - Parte Speciale</b>	01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
		Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	42 di 105

di cui al Codice Etico adottato dalla Società e dei principi di controllo contenuti nel presente Modello. I contratti devono altresì prevedere che comportamenti violativi dell'obbligo così assunto consentano la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni da parte della Società (clausola risolutiva espressa, penale, ecc.);

- attività di reporting periodico all'organo aziendale competente volto ad illustrare le risultanze del monitoraggio compiuto sull'effettiva destinazione dei fondi ottenuti e sul persistere delle condizioni in base alle quali è stato concesso il finanziamento.

### **Area a rischio n. 3: Acquisti ed approvvigionamenti - Lavori, servizi e forniture**

#### **Gestione delle procedure ad evidenza pubblica indette dalla Società**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio "Gestione gare" sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati contro la P.A., all'osservanza di una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area.

Nell'ambito del processo degli approvvigionamenti tramite gara indette dalla Società, dovrà essere prevista l'indicazione del fabbisogno da parte della funzione proponente - che è responsabile della definizione del fabbisogno di propria competenza - e della trasmissione della stessa alla funzione approvvigionamenti.

La funzione proponente deve definire le caratteristiche tecniche dei beni/servizi oggetto della gara e trasmetterli alla funzione approvvigionamenti.

Questa poi eventualmente con il supporto della funzione legale:

- cura tutti gli adempimenti preparatori all'espletamento della gara fra cui: redazione del bando, pubblicazione degli atti, ecc;
- gestisce la procedura di gara, l'aggiudicazione, la stipula del contratto.

Nell'ambito del descritto processo è necessario:

- conservare ed archiviare tutta la documentazione inerente alla gara;
- espletare un'attività di reporting all'organo aziendale competente preventivamente all'indizione della gara (avente ad oggetto la descrizione del fabbisogno per cui è indetta la gara, la funzione proponente, gli steps seguiti per la realizzazione del bando) e successivamente all'aggiudicazione (avente ad oggetto i termini dell'aggiudicazione, del rapporto contrattuale instaurato con l'aggiudicatore, una relazione sul fornitore, se trattasi di fornitore che ha già avuto rapporti con la Società oppure no).

#### **Approvvigionamenti in economia**

In tale ambito è necessario:

- assicurare una gestione centralizzata degli acquisti;
- definire dei criteri di selezione dei fornitori;
- richiedere al fornitore prescelto una dichiarazione attestante eventuali rapporti/conflitti con la P.A. o con esponenti di essa;
- definire, ove possibile, un albo dei fornitori rispondenti ai criteri di selezione per ciascuna tipologia di acquisto;
- assicurare un processo di evidenza documentale del processo di selezione e dell'approvazione della stessa da parte dell'adeguato livello gerarchico (in relazione all'importo dell'acquisto);
- approvare degli ordini d'acquisto in base a definiti livelli autorizzativi;
- formalizzare i rapporti con i fornitori tramite la stipula di accordi in cui è inserita la clausola di rispetto dei principi di comportamento di controllo contenuti nel presente Modello. I contratti devono



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.	Data	Foglio
01	30/03/2022	43 di 105

altresì prevedere che comportamenti violativi dell'obbligo così assunto consentano la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni da parte della Società (clausola risolutiva espressa, penale, ecc.).

**Area a rischio n. 4: Partecipazione a gare**

**Predisposizione delle offerte**

In tale ambito è necessario che la Società adotti i seguenti principi di controllo:

- formalizzazione dell'analisi di fattibilità effettuata al fine di verificare il possesso da parte della Società dei requisiti indicati nel bando di gara;
- chiara individuazione del soggetto aziendale responsabile del controllo di completezza e correttezza della documentazione da inviare all'ente appaltante per la partecipazione alla gara ed evidenza della relativa approvazione;
- accesso ristretto a determinati soggetti aziendali, chiaramente identificati, al sistema informatico eventualmente utilizzato per la predisposizione dell'offerta di gara, al fine di impedire manipolazioni dei dati da trasmettere all'ente appaltante;
- controllo formale di conformità delle condizioni e dei termini della delibera di aggiudicazione a quanto previsto in fase di approvazione delle offerte;
- definizione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di partecipazione alle gare pubbliche nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni;
- reporting all'organo aziendale competente preventivo alla formalizzazione della partecipazione alla gara, ed avente ad oggetto la descrizione delle attività di monitoraggio svolte nella fase preparatoria, le relative risultanze e l'oggetto della gara cui s'intende partecipare;
- reporting all'organo aziendale competente relativo all'esito della gara.

**Area a rischio n. 5: Affari legali**

**Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio "Gestione del contenzioso" sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati contro la P.A., all'osservanza di una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

- chiara e formale identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare l'azienda in giudizio;
- per i contratti di consulenza stipulati con i legali deve essere previsto l'inserimento di una clausola di rispetto dei principi di comportamento contenuti nel Codice Etico adottato dalla Società e dei principi di controllo contenuti nel presente Modello. I contratti devono altresì prevedere che comportamenti violativi dell'obbligo così assunto consentano la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni da parte della Società (clausola risolutiva espressa, penale, ecc.);
- monitoraggio interno sullo status dei contenziosi e formale reporting al CdA sull'andamento delle cause in corso e sulle spese sostenute e da sostenere;
- evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta e sulle spese addebitate, prima del benestare al pagamento, al fine di verificarne la conformità al contratto.

**Gestione delle transazioni**

Nell'eventuale fase transattiva instauratasi fra la Società e la controparte è necessario che la Società osservi le seguenti modalità operative al fine di garantire l'assoluta trasparenza dell'attività svolta e l'assoluta rispondenza dell'operazione agli obiettivi aziendali:

- calendarizzazione di un'agenda degli incontri con la controparte;



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.	Data	Foglio
01	30/03/2022	44 di 105

- redazione di verbali di incontri con la controparte in modo tale da dare evidenza dei soggetti partecipanti, del luogo, dell'ora d'inizio della riunione, degli argomenti trattati e delle decisioni adottate nell'ottica delle reciproche concessioni oggetto della transazione;
- formalizzazione ed evidenza dei limiti di economici assegnati al delegato per la formulazione di proposte/accettazioni ai fini della conclusione del processo transattivo;
- reporting all'organo aziendale competente secondo i livelli autorizzativi sull'esito della transazione e contestuale trasmissione di copia dell'atto di transazione, laddove concluso, o relazione con esplicitazione dei motivi alla base del mancato accordo.

#### **Area a rischio n. 6: Conferimento di incarichi esterni**

##### **Scelta dei consulenti**

Nell'ambito di siffatto processo sensibile la Società deve osservare i seguenti principi di controllo:

- i consulenti devono essere scelti secondo criteri di trasparenza;
- è necessario che la Società adotti un regolamento per la scelta dei consulenti in tutti i casi in cui non è previsto dalla legge l'obbligo della gara per l'affidamento di incarichi esterni. Tale regolamento dovrà essere redatto in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 18 del D.L. 112/2008 e s.m.i.

Gestione del rapporto contrattuale con i consulenti

In tale ambito la Società deve osservare i seguenti principi di controllo:

- il contratto deve essere reso in forma scritta;
- inserimento nel contratto di consulenza della clausola di rispetto dei principi di comportamento previsti nel Codice Etico e dei principi di cui al presente Modello. I contratti devono altresì prevedere che comportamenti violativi dell'obbligo così assunto consentano la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni da parte della Società (clausola risolutiva espressa, penale, ecc);
- inserimento nel contratto di apposita clausola attestante l'assenza di conflitti d'interesse del consulente.

Gestione dei compensi da riconoscere ai consulenti

In tale attività sensibile la Società deve attenersi al rispetto dei seguenti principi di controllo:

- divieto di pagamenti in contanti al fine di garantire l'evidenza e la tracciabilità del pagamento;
- applicazione di tariffe minime per la definizione del compenso da riconoscere al consulente ogniqualevolta il professionista deve applicare un sistema tariffario riconosciuto dall'ordine di appartenenza;
- in tutti i casi in cui non è prevista l'applicazione di un tariffario all'opera prestata dal professionista prescelto, la Società è obbligata a formalizzare e dare evidenza di una negoziazione preventiva;
- evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta, prima del benestare al pagamento, al fine di verificare la conformità al contratto e la congruità della prestazione svolta.

#### **Area a rischio n. 7: Gestione del contratto di servizio**

##### **Monitoraggio e controllo**

Nell'attività di monitoraggio e controllo del contratto di servizio è necessario che la Società osservi i seguenti principi di controllo:

- adozione di una procedura che stabilisca modalità e tempi di controllo nell'ambito della rilevazione dei dati relativi all'esecuzione e gestione del contratto di servizio;
- controllo di completezza ed accuratezza dei dati relativi alla gestione ed esecuzione del contratto di servizio;



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa  
**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
· CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.	Data	Foglio
01	30/03/2022	45 di 105

- evidenza dei controlli espletati;
- pianificazione di un calendario delle scadenze eventualmente previste nell'espletamento del contratto di servizio.

**Rendicontazione**

- dichiarazione di veridicità, completezza ed accuratezza dei dati relativi alle percorrenze chilometriche, con relativa sottoscrizione da parte del responsabile dell'unità organizzativa di riferimento preventivamente all'inoltro dei dati all'ente affidante.

**Area a rischio n. 8: Gestione dei contratti**

**Gestione del rapporto contrattuale**

È necessario che la Società osservi i seguenti principi di controllo:

- previsione di clausole specifiche relative all'osservanza dei principi di comportamento di controllo previsti nel presente Modello. Deve essere sempre prevista la clausola per cui i comportamenti violativi dell'obbligo così assunto consentano la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni da parte della Società (clausola risolutiva espressa, penale, ecc.);
- tutta la documentazione relativa al contratto stipulato deve essere archiviata e conservata al fine di garantirne la consultazione in ogni momento.

**Monitoraggio**

È necessario che in tale ambito la Società ottemperi ai seguenti controlli:

- pianificazione di un calendario delle scadenze eventualmente previste nell'espletamento del contratto stipulato;
- pianificazione di un calendario generale avente ad oggetto le scadenze di tutti i rapporti contrattuali in essere volto ad evitare il rischio di proroghe/rinnovi non consentiti;
- evidenza del controllo periodico sulle penali previste nel contratto ai fini di verificare e garantire la loro operatività;
- attività di reporting periodico all'organo competente volto ad evidenziare il rispetto delle condizioni contrattuali e degli adempimenti ivi previsti.

**Fase transattiva**

Nell'eventuale fase transattiva instauratasi fra la Società ed il contraente è necessario che la Società osservi le seguenti modalità operative, al fine di garantire l'assoluta trasparenza dell'attività svolta e l'assoluta rispondenza dell'operazione agli obiettivi aziendali:

- calendarizzazione di un'agenda degli incontri con il contraente;
- redazione di verbali d'incontri con il contraente in modo tale da dare evidenza dei soggetti partecipanti, del luogo, dell'ora d'inizio della riunione, degli argomenti trattati e delle decisioni adottate nell'ottica delle reciproche concessioni oggetto della transazione;
- formalizzazione ed evidenza dei limiti di economici assegnati al delegato per la formulazione di proposte/accettazioni ai fini della conclusione del processo transattivo;
- reporting all'organo aziendale competente secondo i livelli autorizzativi sull'esito della transazione e contestuale trasmissione di copia dell'atto di transazione, laddove concluso, o relazione con esplicitazione dei motivi alla base del mancato accordo.

**Area a rischio n. 9: Sponsorizzazione ed omaggistica**

**Scelta dei contraenti**

In tale ambito è necessario che la Società adotti ed applichi un regolamento interno con cui sia disciplinato il processo sensibile in parola.



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.

Data

Foglio

01

30/03/2022

46 di 105

Tale regolamento dovrà tener conto dei seguenti principi:

- le richieste di sponsorizzazioni devono essere valutate dall'unità organizzativa competente, viste dal responsabile della stessa ed approvate definitivamente dal CdA;
- il rapporto deve essere sempre formalizzato mediante un contratto scritto contemplante una clausola di rispetto dei principi di comportamento previsti nel Codice Etico e dei principi di controllo di cui al presente Modello. I contratti devono altresì prevedere che comportamenti violativi dell'obbligo così assunto consentano la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni da parte della Società (clausola risolutiva espressa, penale, ecc.).

Tipologia di omaggistica

In tale ambito è necessario che si osservi il rispetto dei seguenti principi:

- approvazione dell'iniziativa, nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni, da parte di un comitato ad hoc che abbia il precipuo compito di valutare le iniziative di omaggistica (tale comitato, ad esempio, può essere costituito dal Presidente del CdA, dal Direttore generale e dal Dirigente dell'unità organizzativa eventualmente coinvolta);
- definizione ed evidenza formale dei limiti che le singole elargizioni devono rispettare per quanto riguarda l'oggetto, l'importo e la natura dell'ente che può essere destinatario della stessa;
- verifica dell'utilizzo e della destinazione del contributo eventualmente erogato a titolo di elargizione tramite lettera di feed-back da parte dell'ente beneficiario necessaria per la registrazione a sistema della consuntivazione dell'elargizione.

#### **Verifica della sponsorizzazione**

- deve essere garantita la segregazione delle funzioni/attività in modo tale che sia diverso il soggetto che richiede le spese per la sponsorizzazione e quello che le autorizza.

Rendicontazione

- report periodico all'organo aziendale competente delle elargizioni approvate e conferite e delle sponsorizzazioni accordate.

#### **Area a rischio n. 10: Controllo di gestione**

##### **Formazione e gestione del budget**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno del presente processo operativo sono tenuti al rispetto dei seguenti principi di controllo:

- la definizione del budget di ogni singola direzione deve essere predisposta in conformità alle attività svolte ad agli obiettivi di lungo termine prefissati;
- predisposizione di un piano di lungo termine nel quale sono rassegnati gli obiettivi per tutte le direzioni aziendali;
- concorrenza di più soggetti responsabili alla definizione delle risorse disponibili e degli ambiti di spesa, al fine di garantire la costante presenza di controlli e verifiche incrociate su un medesimo processo/attività e volta, tra l'altro, a garantire un'adeguata segregazione di funzioni;
- verifica periodica degli scostamenti fra risultati effettivi e quelli fissati nel budget;
- analisi delle cause degli scostamenti e necessità di autorizzazione delle differenze da parte dell'adeguato livello gerarchico;

In ogni caso, è necessario che la Società provveda all'introduzione a sistema di un blocco automatico per le operazioni extra-budget, con avviso al richiedente e eventuale sblocco solo a seguito di formale autorizzazione.

Gli extra-budget possono essere concessi solo dopo aver verificato l'effettiva e concreta necessità,



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.	Data	Foglio
01	30/03/2022	47 di 105

dopo un'analisi della documentazione prodotta a corredo della richiesta e previa formale autorizzazione del rispettivo livello gerarchico.

Gestione dei flussi informativi fra le unità organizzative competenti al fine di fornire l'esatta rappresentazione fra budget assegnato ed autorizzato dall'unità organizzativa competente

- reporting periodico al vertice aziendale dei dati rilevati a seguito dei controlli e delle verifiche, compiute dalle unità organizzative competenti, sugli scostamenti fra risultati effettivi e quelli prefissati nel budget. Ciò sia in caso di scostamenti che in caso di conformità fra dati effettivi e fissati, con descrizione delle eventuali azioni correttive da intraprendere;
- in caso di rilevati scostamenti il responsabile dell'unità organizzativa coinvolta dovrà motivare il rilevato scostamento fra budget assegnato ed autorizzato. A seguito del report sottoposto ed attestante lo scostamento dovranno realizzarsi apposite riunioni fra il vertice aziendale ed i dirigenti delle unità organizzative coinvolte, al fine di individuare le eventuali azioni correttive che dovranno essere intraprese;
- qualora si debba procedere alla concessione di una risorsa extra-budget, il responsabile della direzione richiedente deve inoltrare all'organo competente secondo i vigenti livelli autorizzativi apposita richiesta, motivando le ragioni a corredo della richiesta e allegando la documentazione eventualmente necessaria al fine di comprovare l'effettiva necessità sottesa alla concessione della risorsa extra.

#### **Area a rischio n. 11: Corporate governance**

##### **Monitoraggio del sistema di deleghe e procure**

Nell'ambito del detto processo sensibile si rinvia a quanto già previsto in tema nell'ambito della Parte Generale del presente Modello.

In ogni caso, preliminarmente, è necessario che la Società individui formalmente un'unità organizzativa che detenga l'archivio e la raccolta delle deleghe e procure rilasciate al fine di garantire l'attuazione del principio della centralizzazione delle deleghe e procure.

In ogni caso, è necessario che:

- la funzione competente verifichi periodicamente il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza del soggetto esaminato;
- sia assicurata evidenza delle verifiche e dei controlli compiuti;
- sia garantita un'attività di reporting periodico al CdA delle verifiche compiute e dei risultati rilevati, al fine di consentire all'organo amministrativo di individuare le azioni correttive che dovranno essere eventualmente intraprese.

Dichiarazione di responsabilità ed assenza di conflitti d'interesse

In tale ambito è necessario che la Società:

- preveda l'obbligo della dichiarazione annuale di responsabilità da parte di tutti coloro che siano delegati ad intrattenere rapporti con la P.A. per conto della Società;
- la innanzi detta dichiarazione di responsabilità deve essere rilasciata anche da consulenti, collaboratori, fornitori e terzi partners in generale mediante previsione di apposita clausola nei relativi contratti.

Segregazione di funzioni e competenze/livelli autorizzativi

È necessaria l'osservanza dei seguenti principi di controllo:

- adozioni di job description al fine di regolamentare all'interno degli ambiti organizzativi le attività che devono essere svolte dal personale e le modalità di svolgimento delle stesse;



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.	Data	Foglio
01	30/03/2022	48 di 105

- formalizzazione dei livelli autorizzativi per l'espletamento delle incombenze operative;
- formalizzazione della corrispondenza tra l'ambito di attività da svolgere nelle strutture aziendali, le risorse occorrenti e l'indicazione dei parametri di riferimento;
- previsione di un meccanismo di aggiornamento degli innanzi citati aspetti in considerazione dell'eventuale implementazione delle attività aziendali.

**Area a rischio n. 12: Gestione risorse umane**

**Selezione ed assunzione del personale**

Nel processo di selezione ed assunzione del personale la Società deve osservare le prescrizioni contenute nel regolamento assunzioni ex art. 18 D.L. 112/2008 ove applicabile nel DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175 (T.U. Società Partecipate).

Segnatamente, Amat Palermo S.p.A. si è dotata di un **"Regolamento per il reclutamento del personale"** in attuazione di quanto previsto dall'art. 19 comma 2 del d.lgs. 175/2016.

In ogni caso, la Società è tenuta al rispetto dei seguenti principi di controllo:

- deve essere assicurata la tracciabilità delle fonti di reperimento delle domande di assunzione;
- deve essere garantita la validazione di ogni processo di selezione di nuovi soggetti da parte della funzione per la quale viene effettuata la selezione;
- deve essere assicurata la tracciabilità della documentazione raccolta alla base di ciascun processo di selezione;
- deve essere assicurata la formalizzazione dei requisiti richiesti per la posizione da reclutare, nonché delle valutazioni dei diversi candidati nelle varie fasi del processo di selezione;
- ogni candidato selezionato dovrà sottoscrivere una dichiarazione al fine di rendere edotta la Società circa l'esistenza di vincoli di parentela o affinità o altre correlazioni con l'ente o gli enti affidanti;
- all'atto dell'assunzione il contratto stipulato dovrà contenere una clausola di rispetto dei principi di comportamento previsti nel Codice Etico e dei principi di controllo di cui al presente Modello;
- all'atto della stipula del contratto dovrà essere consegnata al neo-assunto una copia del Codice Etico e del presente Modello;
- deve essere garantito il coinvolgimento del neo-assunto nel programma di formazione predisposto dalla Società ai fini 231.

**Amministrazione del personale**

In tale ambito è necessario che la Società osservi i seguenti principi di controllo:

- segregazione delle funzioni fra chi aggiorna le anagrafiche dipendenti, chi provvede al calcolo dei cedolini, chi gestisce il loro pagamento;
- approntare meccanismi di controllo, di cui è necessario garantire un'evidenza formale, atti a garantire la coerenza fra le ore retribuite e le ore di lavoro effettuate, al fine di evitare il pagamento di salari/stipendi non dovuti o dovuti solo parzialmente;
- definizione dei criteri d'assegnazione di benefit aziendali;
- riconciliazioni periodiche tra i dati del personale e la contabilità generale effettuate dall'unità organizzativa competente.

**Valutazione delle performances dei dipendenti destinatari di retribuzione variabile**

Nell'ambito di siffatto processo sensibile è necessario che siano adottati e rispettati i seguenti principi di controllo:

- definizione dei criteri d'assegnazione di benefit aziendali attraverso la formalizzazione di obiettivi qualitativi e quantitativi; i responsabili delle unità organizzative devono periodicamente compilare un rapporto da cui si evince la valutazione assegnata alla performance lavorativa dei dipendenti della





Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.	Data	Foglio
01	30/03/2022	49 di 105

propria unità e trasmetterlo alla direzione risorse umane;

- la direzione risorse umane deve predisporre per ciascun dipendente un foglio elettronico da cui possa scaturire evidenza delle valutazioni compiute nei confronti di ciascun dipendente da parte del responsabile dell'unità amministrativa/tecnica di appartenenza, l'eventuale aumento retributivo o emolumento aggiuntivo accordato, la motivazione connessa al riconoscimento dell'emolumento (indeterminato o una tantum) accordato, il livello gerarchico che ha autorizzato il riconoscimento dell'emolumento;

- ciascun emolumento/premio riconosciuto ad un soggetto aziendale deve essere anticipato dalla seguente procedura: richiesta scritta da parte del responsabile della direzione di appartenenza del dipendente cui riconoscere l'emolumento, corredata dalle motivazioni poste a fondamento della richiesta stessa; ricezione della detta richiesta da parte della direzione risorse umane che verifica la congruità della richiesta alle pregresse valutazioni compiute in ordine alla prestazione lavorativa del soggetto aziendale; approvazione definitiva della richiesta da parte dell'organo competente secondo i livelli autorizzativi previsti.

Gestione degli adempimenti previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali

Risulta opportuna l'osservanza dei seguenti principi di controllo:

- per ogni dipendente è necessario che la direzione competente (risorse umane) predisponga una cartella personale nella quale sono archiviate tutte le informazioni relative alla vita professionale del dipendente ed alla sua posizione contributiva;

- è necessario che la direzione competente pianifichi uno scadenziario di tutti gli adempimenti (previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali) che dovranno essere assolti dalla Società con riferimento alle diverse posizioni lavorative.

Gestione della formazione sovvenzionata

- attività di monitoraggio periodico dei progetti di formazione coperti da finanziamenti/ contributi pubblici allo scopo di verificare e garantire il persistere delle condizioni in base alle quali è stato concesso il finanziamento/contributo;

- attività di monitoraggio periodico sull'utilizzo dei fondi ottenuti per fini formativi, allo scopo di verificare l'effettiva destinazione degli stessi per il progetto di formazione per cui è stata accettata la richiesta della Società;

- inserimento nel contratto con le Società esterne che eventualmente supportano l'azienda nelle attività di espletamento della formazione della clausola di rispetto delle norme comportamentali di cui al Codice Etico adottato dalla Società e dei principi di controllo contenuti nel presente Modello. I contratti devono altresì prevedere che comportamenti violativi dell'obbligo così assunto consentano la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni da parte della Società (clausola risolutiva espressa, penale, ecc.).

### **Area a rischio n. 13: Gestione della Tesoreria**

#### **Pagamenti**

I soggetti aziendali che si trovano coinvolti nel presente processo sensibile sono tenuti al rispetto dei seguenti principi di controllo:

- è necessario che sia garantita una segregazione delle funzioni. A tal fine chi decide i pagamenti deve essere soggetto formalmente diverso da chi li dispone e da chi li esegue e registra;

- mensilmente deve essere effettuata ed adeguatamente verificata la riconciliazione dei conti bancari. La riconciliazione deve essere effettuata da soggetti aziendali diversi rispetto a chi effettua i pagamenti;



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.

Data

Foglio

01

30/03/2022

50 di 105

- è necessario prevedere appositi blocchi al sistema di gestione della fatturazione tali da consentire il solo pagamento delle fatture in scadenza ed autorizzate al pagamento tramite banca.

**Incassi**

- gli incassi devono essere abbinati automaticamente con i crediti. Le partite non corrispondenti devono essere indagate e riconciliate.

**Rimborso spese ai soggetti aziendali**

- il rimborso delle spese sostenute avviene previa presentazione di una formale autorizzazione da parte del responsabile dell'area aziendale di appartenenza e previa presentazione dei documenti giustificativi degli esborsi sostenuti.

**Movimentazioni di cassa in genere**

- tutte le movimentazioni di cassa devono essere effettuate attraverso l'utilizzo di apposita modulistica;

- tutte le disposizioni di pagamento e le distinte di versamento devono essere opportunamente autorizzate e firmate sulla base di quanto espressamente previsto dai poteri di firma;

- tutta la documentazione attestante le movimentazioni di cassa deve essere adeguatamente archiviata e conservata presso l'unità organizzativa competente;

- periodicamente l'addetto alla cassa compila i dati relativi alle movimentazioni di cassa effettuate nel periodo in controllo e trasmette i dati raccolti ed i giustificativi delle movimentazioni all'unità organizzativa competente (ad esempio, Finanza e Controllo) che deve verificare la corrispondenza fra i dati trasmessi e la documentazione fornita a supporto. Di tale controllo è necessario che sia assicurata evidenza formale.

### **Recupero degli insoluti**

- segregazione di funzioni e responsabilità fra chi è incaricato del monitoraggio dei crediti scaduti e del relativo recupero, chi si occupa della contabilità clienti e chi si occupa dell'attività di gestione e registrazione degli incassi;

- chiara identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare la Società nei rapporti con la P.A. nelle attività di contatto legate al recupero dei crediti;

- formalizzazione dei contatti con la P.A. ed in particolare di quelli che sfociano in eventuali piani di rientro di posizioni debitorie;

- autorizzazione formale da parte del responsabile del processo per le operazioni di cancellazione del credito e di emissione di note credito nei confronti della P.A. ed archiviazione della documentazione a supporto.

### **Area rischio n. 14: Gestione infrastruttura informatica**

#### **Inserimento dei dati da trasmettere alla P.A.**

In tale processo sensibile la Società a rinvia a quanto espressamente previsto nel sistema di gestione relativo alla protezione dei dati personali. In ogni caso, è opportuno che siano osservati i seguenti principi:

- l'accesso agli applicativi è soggetto ad autenticazione mediante l'uso di password e user id. La password è soggetta a scadenza e criteri di robustezza composta almeno 8 caratteri alfanumerici;

- tutti i pc degli utenti devono essere dotati di un logoff automatico in caso di prolungata inattività;

- ogni unità organizzativa predispone un elenco di soggetti aziendali appositamente autorizzati a provvedere all'attività di trasmissione dei dati alla P.A. attraverso l'utilizzo di sistemi informatici;

- provvedere alla disattivazione immediata delle utenze cessate;



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa  
**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.	Data	Foglio
01	30/03/2022	51 di 105

- conservazione log Ads per almeno 6 mesi;
- archiviazione dei report innanzi citati tale da consentirne un'immediata consultazione.

**Accesso ai registri informatici della P.A.**

- deve essere predisposto un elenco di soggetti aziendali appositamente autorizzati ad accedere ai registri informatici della P.A.;
- le chiavi di autenticazione eventualmente necessarie per accedere ai detti registri devono essere rese note soltanto ai soggetti autorizzati ad accedere a tali registri informatici;
- obbligo di una dichiarazione periodica di responsabilità da parte di tutti coloro che sono autorizzati all'accesso ai registri informatici;
- evidenza delle operazioni compiute a seguito di ogni singolo accesso attraverso un report che dovrà essere compilato dal singolo utente che ha provveduto all'accesso, in cui è descritto il motivo del medesimo, le operazioni compiute, la data. Tale report deve essere sottoscritto dal singolo utente e vistato dal responsabile dell'unità organizzativa competente;
- archiviazione dei report innanzi citati tale da consentirne un'immediata consultazione.

• **Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nella Parte Generale, cap. 6, del presente Modello, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, l'OdV deve tra l'altro:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni eventualmente ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo eventualmente modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi sub-responsabili;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

In ogni caso, l'OdV deve comunicare al CDA ed al Collegio Sindacale i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati contro la P.A.



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.	Data	Foglio
01	30/03/2022	52 di 105

## 4. Parte speciale "B" Reati Societari (art. 25 ter)

### INDICE

- A. Premessa
- B. Definizioni
- C. Reati applicabili alla Società
- D. Mappatura ed analisi delle attività sensibili
- E. Regole di comportamento e di attuazione
- F. Controlli

#### A. Premessa


La presente Parte Speciale "B" si applica alle tipologie di reati societari. In particolare, dopo avere elencato le fattispecie incriminatrici astrattamente configurabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati presupposto previsti dal "catalogo" del Decreto. Amat Palermo S.p.A. ha adottato un sistema di Amministrazione e Controllo di tipo tradizione, in cui l'organo amministrativo è collegiale.

Per quanto attiene ai delitti di falso in bilancio, pietra d'angolo del diritto penale societario, è opportuno precisare quanto segue. Il bilancio e la nota integrativa che lo correda sono documenti che solo in apparenza scaturiscono automaticamente dalla contabilità generale. In realtà molteplici sono le voci che necessitano di stime, le quali comportano, inevitabilmente, margini di soggettività non eliminabili anche con l'utilizzo di tecniche specialistiche.

La funzione amministrativa non è l'unica protagonista dell'elaborazione del bilancio. Infatti, è vero che questa funzione è la detentrici dei saldi contabili di fine anno, ma tali saldi costituiscono soltanto il punto di partenza del processo - nel quale intervengono manager e funzionari di altre funzioni - che si conclude con l'inserimento in bilancio del valore definitivo di numerose "poste" (crediti, rimanenze, partecipazioni, fondi rischi ed oneri, ecc.). È altrettanto vero che questa funzione è la detentrici delle norme tecniche in materia di formazione e valutazioni di bilancio (i c.d. "principi contabili"); ma la loro conoscenza non impedisce un'errata indicazione di importi nel bilancio o un'errata esposizione di fatti nella nota integrativa, se le informazioni sottostanti che debbono pervenire dalle altre funzioni aziendali sono errate, per colpa o dolo.

Un'ulteriore riflessione va fatta con riguardo al livello al quale possono commettersi i reati in esame.

È evidente che questi reati saranno commessi il più delle volte da chi formalmente è responsabile di questi documenti e, cioè, il Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità che, ai sensi dell'art. 2423 c.c., redige il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione. Va sottolineato che è possibile che tali reati siano posti in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali. Ancora, è altresì possibile che reati di questo genere siano commessi da "sottoposti"

	<p>Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa</p> <p><b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - Parte Speciale</b></p>	01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
		Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	53 di 105

dei responsabili di funzione, dotati di un certo potere discrezionale ancorché circoscritto. Per quanto attiene all'elemento psicologico del reato questo è rappresentato dal dolo specifico del conseguimento di un ingiusto profitto che deve orientare la condotta del soggetto attivo.

I reati di seguito illustrati vengono contemplati dall'articolo 25 ter del Dlgs. n. 231/2001, che individua specifiche ipotesi di reato in materia societaria, la cui commissione è suscettibile di arrecare un beneficio alla società. Il legislatore italiano, con la legge 27 maggio 2015 n. 69 ha introdotto nuove disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. Per quel che riguarda la presente Parte Speciale, la legge n. 69/2015 ha modificato l'art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali) ed ha introdotto gli artt. 2621 bis c.c. (fatti di lieve entità) e 2621 ter c.c. (non punibilità per particolare tenuità). L'art. 12 della predetta legge 69/15 ha altresì apportato delle modifiche all'art. 25 ter del Decreto Legislativo n. 231/2001 con particolare riferimento alle sanzioni pecuniarie a carico degli enti in relazione ai reati societari previsti dal codice civile. Nel dettaglio, quindi, i reati interessati possono essere sintetizzati nelle seguenti categorie:

**Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621 ter c.c.):** "ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131 bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621 bis".

L'art. 131 bis c.p. (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico dal D.Lgs. n. 28/2015 e prevede: "Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. 4. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69 c.5. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante". Attualmente Dottrina e Giurisprudenza sono impegnate nel domandarsi quali siano gli effetti della nuova disciplina della non punibilità per particolare tenuità del fatto sulla responsabilità cosiddetta amministrativa degli Enti ex D.lgs 231/2001.

In altre parole, ci si domanda se, nel caso di reati rientranti nel catalogo dei reati presupposto ex artt. 24-26 del D.Lgs. 231/2001, il proscioglimento dell'imputato persona fisica per particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 131 bis c.p., possa comportare anche una non punibilità dell'ente a titolo di illecito amministrativo derivante da reato.



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.

Data

Foglio

01

30/03/2022

54 di 105

Allo stato, non ravvisandosi decisioni/precedenti giurisprudenziali in merito, sussistono due orientamenti dottrinari contrapposti. Secondo un primo orientamento, in assenza di una deroga espressa, l'art. 131 bis c.p. potrebbe rappresentare una causa di non punibilità anche per le persone giuridiche, le società e le associazioni. L'art. 8 del D. Lgs. 231/2001 prevede che l'estinzione del reato (salvo che per amnistia) implichi la prosecuzione del procedimento penale nei confronti dell'Ente e, proprio in base a tale principio, è stato escluso, che il recente istituto della cosiddetta "messa alla prova" (artt. 168 bis c.p. e 464 e ss. c.p.p.) possa estendere i suoi effetti anche nei confronti dell'Ente.

Secondo tale orientamento, però, l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è un istituto diverso dalla causa di estinzione del reato della messa alla prova e, pertanto, esulerebbe dalla portata applicativa dell'art. 8 del D.Lgs. 231/2001 (non trattandosi, appunto, di una causa estintiva del reato).


Se fosse confermata tale interpretazione, l'istituto della non punibilità dell'imputato per particolare tenuità del fatto, "salvando" la persona fisica, salverebbe conseguentemente anche la persona giuridica, ad eccezione, ovviamente, dei casi in cui sia ravvisabile una diversa volontà legislativa: si pensi, ad esempio, al reato di omicidio colposo o di lesioni personali gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001). In questo caso è lo stesso legislatore che esclude che si possa pervenire ad un proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto (e conseguentemente anche della società) laddove l'art. 131 bis comma 2 c.p. stabilisce espressamente che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando lo condotta dell'agente ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Secondo altro e più restrittivo orientamento, invece, l'eventuale proscioglimento dell'imputato con sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto non comporterebbe, automaticamente, la non punibilità dell'ente a titolo di illecito amministrativo da reato. La Cassazione, infatti, è molto rigorosa nel sottolineare l'autonomia della responsabilità penale rispetto a quella amministrativa della persona giuridica di cui, appunto, all'art. 8 del D.Lgs. 231/2001.

Ad esempio, la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente sancito che: "Poiché alla stregua del chiaro disposto dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 231/2001, la responsabilità amministrativa dell'ente sussiste anche nel caso in cui l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile (sempre che, naturalmente, risulti accertato che si tratti di reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo), deve ritenersi viziata da carenza motivazionale la sentenza del giudice di merito che, sulla base, dell'assoluzione dell'imputato dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto, abbia ritenuto che fosse da escludere anche la responsabilità dell'ente" (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 20060/2013).

## B. Definizioni

- **Bilancio di esercizio:** è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. Deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
- **Scritture contabili:** rappresentazioni dei movimenti economici e/o finanziari di un'azienda che ne evidenziano l'andamento della gestione

	<p>Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa</p> <p><b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - Parte Speciale</b></p>	01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
		Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	55 di 105

- **Capitale Sociale:** è costituito dall'ammontare complessivo di tutti i versamenti e i conferimenti dei soci ed è indicato nell'atto costitutivo della società stessa.

### C. Reati applicabili alla Società

Dall'analisi delle attività aziendali, La società ha delineato i seguenti reati che possono essere astrattamente configurabili:

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- **Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- **Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)**

Il reato di cui all'art. 2625, comma 2 del codice civile, si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, procurando un danno ai soci. Il reato è punito a querela della persona offesa e la pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. In altri termini, la suddetta fattispecie di reato punisce una riduzione del capitale, con conseguente mancata ufficializzazione della riduzione del capitale reale tramite l'abbassamento del capitale nominale, il cui valore, pertanto, risulta superiore a quello del capitale reale. La condotta incriminata deve essere tenuta nei confronti dei soci e per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo di conferimento ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci.



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.	Data	Foglio
01	30/03/2022	56 di 105

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale reato si concretizza qualora siano ripartiti utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero siano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.)**

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, al di fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti versino o aumentino fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote ovvero mediante sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero ancora del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

- **Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.


Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. La materia della corruzione tra privati, comunque, è stata ritoccata con il decreto legislativo 17 marzo 2017 n. 38. Tale intervento novellistico si segnala per la maggiore incisività delle modifiche apportate al tessuto normativo.

Oltre ad ampliare l'ambito di applicazione dell'illecito in esame, infatti, la riforma del 2017 ha altresì introdotto nel titolo XI del libro V del Codice civile la nuova fattispecie criminosa di "istigazione alla corruzione tra privati" (art. 2635-bis) già censito nel MOG, nonché una nuova disposizione (l'art. 2635-ter) relativa alle "pene accessorie" applicabili al delitto

- **Pene accessorie (2635 ter c.c.)**



	<p>Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa</p> <p><b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - Parte Speciale</b></p>	01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
		Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	57 di 105

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32 bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635 bis, secondo comma.

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)**

Il reato in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, si espongano in occasione di comunicazioni ad esse dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero si occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

La Amat Palermo S.p.A. è soggetta a vigilanza di Autorità amministrative indipendenti quali l'AGCM, l'Anac o il Garante per la protezione dei dati personali.

#### **D. Mappatura ed analisi delle attività sensibili**

In relazione ai reati societari previsti dal Decreto ritenuti applicabili alla Amat Palermo S.p.A., sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- A. predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
- B. comunicazione, svolgimento e verbalizzazione dell'Assemblea;
- C. tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali;
- D. operazioni societarie straordinarie che hanno un riflesso sul capitale sociale;
- E. determinazioni in materia di destinazioni degli utili e delle riserve;
- F. gestione dei rapporti con il Collegio sindacale;
- G. rapporti con Autorità di Vigilanza.

#### **Individuazione delle aree a rischio reato**

In occasione dell'attività di analisi della *corporate governance* e della struttura organizzativa della Società, sono state individuate delle aree considerate "a rischio reato" rispetto alle quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati societari.

A fini meramente indicativi di ipotesi nelle quali potrebbero ravvisarsi responsabilità della Società in tema di reati societari, si potrebbero individuare, sulla scorta delle esperienze messe a disposizione dalle aziende del settore, le seguenti aree:


Cod.	AREA A RISCHIO REATO
1	Gestione attività amministrativa
2	Corporate Governance
3	Rapporti con la P.A.

### Individuazione delle attività sensibili

Nell'ambito delle aree a rischio reato sono state individuate, attraverso la somministrazione di *check list* nei confronti dei responsabili delle dette aree, le attività "sensibili" ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati societari.

Anche in questo caso ed a fini meramente indicativi si potrebbero individuare, sulla scorta delle esperienze messe a disposizione dalle aziende del settore, le seguenti attività sensibili.

Rif.	AREA A RISCHIO REATO	ATTIVITÀ SENSIBILE	REATI C.P.
1	Gestione attività amministrativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione della contabilità generale: immissione dei dati a sistema e compimento di verifiche sui dati contabili immessi;</li> <li>Predisposizione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato;</li> <li>Rappresentazione della situazione patrimoniale della Società in occasione di eventuali operazioni straordinarie (fusione, scissione, ecc.);</li> <li>Gestione del capitale sociale: formazione o aumento del capitale, riduzione, conferimento dei soci;</li> <li>Ripartizione degli utili e delle riserve sociali;</li> <li>Operazioni straordinarie.</li> </ul>	artt. 2621 - 2622 c.c.  art. 2626 c.c.  art. 2627 c.c.  art. 2629 c.c.  art. 2632 c.c.  art. 2637 c.c.
2	Corporate Governance	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapporti con la Società di revisione (invio dati, documenti, informazioni utilizzate ai fini delle relazioni e/o delle comunicazioni della Società di revisione);</li> <li>Gestione dei rapporti con i soci, il Collegio Sindacale e la Società di revisione relativamente a verifiche sulla gestione amministrativa e contabile della Società;</li> <li>Gestione delle attività connesse al funzionamento dell'assemblea dei soci.</li> </ul>	art. 2624 c.c.  art. 2625 c.c.  art. 2636 c.c.
3	Rapporti con la P.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione dei rapporti con la P.A.;</li> <li>Gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza.</li> </ul>	art. 2638 c.c.

	<p>Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa</p> <p><b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - Parte Speciale</b></p>	01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
		Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	59 di 105

- **Esemplificazione delle possibili modalità di commissione dei reati**

Nel presente paragrafo la Società ha individuato, in via esemplificativa e non esaustiva, per ciascuna area a rischio reato, ed in relazione alle attività sensibili in esse individuate, le possibili modalità di commissione dei reati.

**Area a rischio n. 1: Gestione attività amministrativa**

***Gestione della contabilità***

Il reato di falsità nelle comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e il reato di false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci e dei creditori (art. 2622 c.c.) possono essere integrati nell'attività di gestione della contabilità attraverso la modifica o l'alterazione dei dati contabili presenti sul sistema informatico, ovvero attraverso l'inserimento di valori difformi da quelli reali, al fine di fornire una falsa rappresentazione della situazione economica, patrimoniale, finanziaria.

**Predisposizione del bilancio**

Nell'ambito, invece, dell'attività di predisposizione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, i succitati reati possono essere integrati attraverso la determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale, finanziaria della Società (ad esempio: sopravvalutazione o sottovalutazione di crediti).

Sempre nell'ambito dell'attività di predisposizione del bilancio, i reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., possono realizzarsi mediante l'esposizione in bilancio di altre poste (non valutative) inesistenti o dal valore difforme da quello reale, ovvero attraverso l'occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della Società.

**Rappresentazione della situazione patrimoniale della Società**

I medesimi reati, altresì, possono configurarsi qualora - nella rappresentazione della situazione economica, patrimoniale, finanziaria della Società resa nell'occasione di un progetto di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ecc.) - siano rappresentati valori difformi da quelli reali ovvero omessi fatti rilevanti in modo tale da fornire una falsa rappresentazione delle condizioni economico-patrimoniali della Società.

E segnatamente: 1) di utili di esercizio in luogo di perdita; 2) di miglioramenti nel rapporto di indebitamento; 3) di miglioramenti degli indici che attestano la capacità della società di autofinanziarsi mediante la gestione tipica corrente; 4) del miglioramento del capitale circolante netto, costantemente negativo; 5) contratti attivi di affitto non eseguiti; 6) esposizione nei bilanci al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, fatti materiali non corrispondenti al vero, indicando costi per un imponente pagamento di fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti; indicazione di crediti deteriorati inferiori a quelli reali.

**Gestione del capitale sociale**

Nell'ambito dell'attività di gestione del capitale sociale e, segnatamente, in ordine alle ipotesi di formazione o aumento del capitale può realizzarsi la fattispecie di cui all'art. 2632 (formazione fittizia del capitale sociale) laddove la Società addivenga alla formazione (o aumento), in modo fittizio, del capitale sociale mediante ad esempio:

- attribuzione di azioni o quote per somma inferiore al valore nominale;



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.	Data	Foglio
01	30/03/2022	60 di 105

- sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura.

Sempre con riferimento alla gestione del capitale sociale e, segnatamente, in ordine ai conferimenti effettuati dai soci può concretizzarsi la fattispecie di indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) allorquando la Società provveda, anche simulatamente, alla restituzione dei conferimenti effettuati dai soci ovvero alla liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti medesimi.

La riduzione del capitale che sia operata dalla Società, qualora sia idonea a cagionare un danno nei confronti dei creditori e siano state violate le disposizioni di legge a tutela dei creditori, può invece realizzare il reato di operazione in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).

**Ripartizione degli utili e/o riserve**

In ordine all'attività di ripartizione degli utili e delle riserve, il reato di cui all'art. 2627 c.c. (illegitima ripartizione degli utili o delle riserve) può essere commesso mediante la ripartizione di utili (o di acconti) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva. Con riferimento alle riserve, invece, il suddetto reato può integrarsi allorquando siano ripartite riserve che non possono essere distribuite per legge.

**Diffusione di notizie su strumenti finanziari in genere non quotati**

Il reato di agiotaggio (art. 2637 c.c.) può essere concretizzato dalla Società nelle attività connesse alla gestione e diffusione delle informazioni e dati inerenti a strumenti finanziari non quotati. In tal senso:

- la diffusione di notizie false;
  - la realizzazione di operazioni simulate (ad esempio: compravendita di azioni con mutamento soltanto apparente della proprietà degli stessi);
  - il compimento di altri artifici: (ad esempio: diffusioni di comunicazioni idonee a ad ingenerare il convincimento circa la realizzazione di operazioni straordinarie),
- sono condotte potenzialmente idonee ad integrare l'ipotesi di reato in parola qualora siano volte a:
- determinare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati;
  - incidere in modo significativo sull'affidamento che i terzi ripongono nella stabilità patrimoniale della Società.

**Operazioni straordinarie**


Allorquando la realizzazione di operazioni societarie di tal fatta sia volta a determinare un pregiudizio ai creditori della Società, in violazione delle disposizioni di legge poste a tutela degli stessi, può configurarsi il reato di cui all'art. 2629 c.c. (operazioni in pregiudizio dei creditori).

**Area a rischio n. 2: Corporate Governance**

Il reato di falsità nelle relazioni e/o comunicazioni della Società di revisione (art. 2624 c.c.) può essere integrato, attraverso il concorso dei soggetti della Società di revisione, mediante l'occultamento di dati (o altri idonei artifici), in grado d'impedire od ostacolare il controllo e/o la conoscenza della situazione economico-patrimoniale della Società da parte dei destinatari delle relazioni e/o comunicazioni. Qualora soggetti aziendali pongano in essere qualsiasi condotta idonea ad ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo riconosciute ai soci o agli altri organi sociali ovvero le attività di revisione attribuite alla Società di revisione, può concretizzarsi il reato d'impedito controllo (art. 2625 c.c.).

Va osservato che - in astratto - qualsiasi condotta è idonea a realizzare l'illecito innanzi citato; pur tuttavia, assume particolare rilevanza:

- l'occultamento dei documenti (ad esempio: libri sociali).

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa  <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E          CONTROLLO - Parte Speciale</b>	01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
		Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	61 di 105

Il compimento di atti simulati o fraudolenti idonei a determinare la maggioranza in assemblea (agendo in modo tale, ad esempio, da far intervenire in assemblea soggetti non legittimati) può configurare il reato di illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).

### Area a rischio n. 3: Rapporti con la P.A.

Il rischio è correlato all'esistenza di contatti continui fra i dipendenti della Società ed i soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio e la condotta illecita si può concretizzare con l'attuazione di comportamenti (*quali, ad esempio, offrire o promettere denaro o altra utilità al fine di far compiere atti d'ufficio o contrari ai doveri d'ufficio*) volti ad orientare l'attività della P.A. al fine di ottenere o facilitare o rimuovere ostacoli per l'ottenimento di vantaggi per la Società. In tal caso le fattispecie di reato configurabili sono quelle di corruzione (artt. 318, 319, 320 c.p.) ed istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Il reato di corruzione o istigazione alla corruzione potrebbe ravvisarsi pure nelle condotte volte ad influire illecitamente sull'Ente Pubblico al momento del rilascio di provvedimenti amministrativi (autorizzazioni, licenze, concessioni) e delle successive verifiche circa l'osservanza dei vari adempimenti e la permanenza dei requisiti richiesti.

Nella trasmissione di informazioni alle autorità e agli organismi di vigilanza, potrebbe consumarsi il delitto di truffa (art. 640 c.p.) allorquando siano forniti dati difforni rispetto a quelli reali, allo scopo di eludere l'applicazione di eventuali sanzioni da parte delle Autorità preposte alla vigilanza.

I reati di corruzione o istigazione alla corruzione potrebbero essere commessi anche al fine di influire illecitamente sull'Ente pubblico in sede di verifiche ispettive da parte di un ente pubblico (GdF o altro ente).

Nella presente area a rischio sono in astratto configurabili, con riferimento al reato di corruzione, soltanto condotte c.d. "attive" (l'amministratore o il dipendente corrompe il p.u. o l'i.p.s. al fine di ottenere un vantaggio per l'ente).

Allorquando la Società pone in essere attività volte ad ostacolare l'attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche preposte, può configurarsi il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle A.P.V. (art. 2638 c.c.).

Le potenziali modalità di commissione possono essere:

- la comunicazione alle A.P.V. di fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria ovvero con l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da Pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle A.P.V.

La condotta penalmente rilevante può essere integrata nell'ambito di:

- predisposizione ed invio di dati e/o comunicazioni, ovvero del compimento di adempimenti, previsti o prescritti dalla normativa vigente;
- attività connesse alla richiesta di autorizzazioni, concessioni, licenze, ecc.;
- visite ispettive e dei controlli effettuati dalle A.P.V.

### E. Regole di comportamento e di attuazione

È fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello:

- 1) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa  
**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
Rev.	Data	Foglio
01	30/03/2022	62 di 105

- predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- 2) indicare elementi attivi superiori a quelli effettivi;
  - 3) indicare elementi passivi fittizi;
  - 4) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
  - 5) porre in essere condotte lesive dell'integrità del capitale sociale ed in danno dei creditori;
  - 6) ostacolare l'attività di Vigilanza dell'Autorità Amministrative indipendenti.

### **Principi generali di comportamento**

Fermo restando il rispetto dei principi di comportamento specifici nell'espletamento delle attività sensibili, occorre che sia garantito il rispetto dei principi generali di comportamento di seguito indicati ove concretamente applicabili al processo/operazione sensibile:

- astenersi dal porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale;
- garantire il rispetto delle regole comportamentali previste dal Codice Etico, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia adeguatamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati ed informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- garantire il rispetto dei principi di integrità, correttezza e trasparenza, onde consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato ed informato giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;
- osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie di terzi e creditori;
- astenersi dal compiere qualsiasi operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla Società prevista dalla legge, nonché la libera formazione della volontà assembleare;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false e/o non corrette e/o fuorvianti, idonee a provocare l'alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche Autorità, ivi incluse quelle di vigilanza;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Pubblica Vigilanza, non ostacolando l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- tenere un comportamento corretto con gli organi di stampa ed informazione;



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.	Data	Foglio
01	30/03/2022	63 di 105

- improntare i rapporti con le altre Società del Gruppo (ove esistenti) alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto di leggi e regolamenti vigenti.

**È altresì fatto espresso divieto di:**

- restituire conferimenti ai soci o di liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale formalmente deliberate;
- effettuare sopravvalutazioni di beni conferiti al capitale sociale in modo da comprometterne la reale consistenza, sia in sede di costituzione di società, che di aumento del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società, o di società controllate, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, con fine di lesione dell'integrità del capitale sociale;
- effettuare operazioni di straordinaria amministrazione (ad esempio: riduzioni del capitale sociale, fusioni, scissioni, trasformazioni), in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori allo scopo di arrecare a questi un danno economico;
- distrarre i beni sociali, in caso di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei debiti sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli o di prestazione di congrua garanzia;
- concedere, erogare o rinunciare a finanziamenti a favore delle società controllate o partecipate, ove presenti, che possano comprometterne la reale consistenza arrecando un pregiudizio economico ai creditori sociali di esse.

In ogni caso, devono pure essere rispettati i seguenti principi generali di controllo:

**- TRACCIABILITÀ DELLE OPERAZIONI**

Ogni operazione o fatto gestionale sensibile e/o rilevante è documentato, coerente e congruo così che in ogni momento è possibile identificare la responsabilità di chi ha operato.

**- SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI**

All'interno di un processo aziendale, funzioni separate devono decidere un'operazione, l'autorizzano, eseguono operativamente, registrano e controllano.

**- EVIDENZA FORMALE DEI CONTROLLI**

I controlli effettuati all'interno di un processo o procedura devono essere adeguatamente formalizzati e documentati, così che si possa, anche in un momento successivo, identificare chi ha eseguito un controllo ed il suo corretto operare.

**- IDENTIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL'OPERAZIONE/PROCESSO**

La responsabilità di un'operazione/processo aziendale deve essere chiaramente e formalmente definita e diffusa all'interno dell'organizzazione.

**- FORMALIZZAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI RILEVANTI**

I controlli devono essere adeguatamente formalizzati riportando la data di compilazione del documento e la firma riconoscibile del compilatore. Gli stessi devono essere archiviati in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare deterioramenti, danni e smarrimenti.

Di seguito, una trattazione non esaustiva in relazione alle aree precedentemente individuate.



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.

Data

Foglio

01

30/03/2022

64 di 105

## **Area a rischio n. 1: Gestione attività amministrativa**

### ***Gestione della contabilità***

La Società deve garantire ai soggetti aziendali coinvolti direttamente o indirettamente nel processo in parola una costante e periodica attività formativa/informativa avente ad oggetto le principali nozioni in materia di contabilità.

Di tale attività deve essere fornita adeguata evidenza.

Segnatamente, per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali un'adeguata documentazione dell'attività svolta in modo tale da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

### ***Formazione del bilancio***

La Società deve garantire:

- il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili di cui agli artt. 2423, 2423-bis, 2423-ter c.c.;
- il rispetto del principio di completezza del bilancio, mediante l'indicazione di tutti i dati prescritti nella normativa vigente (artt. 2424 e ss. c.c.);
- l'espletamento di un'attività di formazione/informazione, rivolta ai responsabili di funzione, avente ad oggetto le principali nozioni di bilancio. Di tale attività di formazione deve essere garantita adeguata evidenza.


È altresì necessario che:

- si proceda ad un'elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire, delle altre funzioni aziendali cui tali dati e notizie devono essere eventualmente trasmessi, dei criteri per la loro elaborazione, delle tempistiche di consegna;
- la trasmissione dei dati avvenga per via informatica onde garantire la tracciabilità dei vari passaggi e l'identificabilità dei soggetti che hanno operato;
- sia garantita la giustificazione di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio e degli altri documenti contabili ad essi connessi e delle relative modalità d'applicazione. Tali eventuali variazioni devono essere tempestivamente comunicate all'OdV;
- sia garantita la preventiva approvazione, da parte degli organi aziendali competenti, delle operazioni societarie potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto, qualora siano caratterizzate da una discrezionalità di valutazione che possa comportare significativi impatti sotto il profilo patrimoniale o fiscale;
- sia garantita la tracciabilità delle operazioni che comportano il trasferimento e/o deferimento di posizione creditorie;
- i responsabili delle funzioni (o risorse da questi formalmente delegate) coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali sottoscrivano una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmesse.

### ***Gestione del capitale sociale e ripartizione degli utili e delle riserve sociali***

Per la prevenzione dei reati relativi alla gestione delle operazioni straordinarie, anche infragrupo,



	<p>Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa</p> <p><b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - Parte Speciale</b></p>	01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
		Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	65 di 105

concernenti, fra le altre, conferimenti, ripartizione di utili e riserve, sottoscrizione e/o acquisto di azioni o quote sociali e operazioni sul capitale, è necessario che:

- sia garantita l'esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di ogni attività prodromica per la costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché l'esplicita approvazione da parte dell'assemblea in merito all'effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili e riserve, a operazioni sul capitale sociale.

### **Operazioni straordinarie**

È fatto espresso divieto di effettuare operazioni di straordinaria amministrazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, arrecando a questi un danno economico.

Nelle ipotesi di fusione e di scissione, i progetti di cui agli artt. 2501-ter (progetto di fusione) e 2506-bis c.c. (progetto di scissione), nonché la relazione di cui all'art. 2501-quinquies (Relazione all'organo amministrativo), redatti dal Consiglio di Amministrazione, devono essere comunicati tempestivamente dal Consiglio stesso all'Organismo di Vigilanza.

Preventivamente all'approvazione da parte del Consiglio dell'operazione di fusione e/o scissione, è opportuno che siano espletate apposite riunioni con il Collegio Sindacale, la Società di revisione e l'OdV.

## **Area a Rischio n. 2: Corporate Governance**

### **Rapporti con la Società di revisione**

È necessario che la Società garantisca:

- il rispetto di criteri di trasparenza nella scelta della Società di revisione, al fine di assicurare l'indipendenza della Società di revisione medesima;
- l'identificazione del personale preposto alla trasmissione della documentazione alla Società di revisione;
- la tracciabilità della documentazione trasmessa alla Società di revisione;
- la comunicazione all'OdV delle valutazioni che hanno condotto alla scelta della Società di revisione;
- la comunicazione all'OdV di qualsiasi altro incarico, conferito o che s'intenda conferire alla Società di revisione che sia aggiuntivo di quello conferito per la certificazione del bilancio.

### **Rapporti con i soci, il Collegio Sindacale, e la Società di revisione relativamente a verifiche sulla gestione amministrativa, contabile della Società**

È necessario che la Società garantisca l'osservanza delle seguenti regole:

- garantire la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale dei documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblea e Consiglio di Amministrazione o sui quali il Collegio deve esprimere un parere;
- garantire la messa a disposizione della Società di revisione e del Collegio Sindacale dei documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
- garantire la previsione di riunioni periodiche fra Collegio Sindacale e Società di revisione per verificare l'osservanza delle regole e delle eventuali procedure aziendali esistenti in tema di normativa societaria da parte degli amministratori, dirigenti e dipendenti;
- all'esito della innanzi detta riunione, laddove siano state riscontrate delle inosservanze alle regole e/o eventuali procedure aziendali esistenti, è necessario comunicare le eventuali osservazioni all'OdV.



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.

Data

Foglio

01

30/03/2022

66 di 105

*Gestione delle attività connesse al funzionamento dell'assemblea dei soci*

È necessario assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In particolare, è fatto espresso divieto di:

- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

È necessario che la Società specifichi la previsione di questo divieto nel Codice Etico e che questo sia diffuso nell'intera organizzazione aziendale.

**Area a Rischio n. 3: Rapporti con la P.A.**

***Gestione dei rapporti con la P.A.***

In questo processo sensibile è necessario che la Società osservi gli specifici principi di controllo previsti nella Parte Speciale A - Reati contro la P.A., "Rapporti con la P.A."

***Gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (ad esempio: Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Autorità garante per le comunicazioni, ecc.)***

La predisposizione delle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza dovrà rispondere ai seguenti criteri:


- dovranno essere individuati i responsabili delle segnalazioni periodiche alle Autorità previste o prescritte da leggi e regolamenti;
- dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativa necessari ad assicurare la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle A.P.V.;
- in caso di accertamenti ispettivi dovrà essere fornita adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali coinvolte;
- alle ispezioni devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati;
- l'OdV dovrà essere prontamente informato dalla funzione coinvolta dall'attività ispettiva dell'inizio dell'attività di verifica, nonché dell'esito della medesima.

Dovranno altresì essere garantite:

- la tracciabilità del processo relativo alle comunicazioni alle A.P.V. da effettuare nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di comunicazioni obbligatorie, garantendo anche la documentazione degli incontri con i rappresentanti o funzionari delle Autorità;
- l'istituzione di riunioni periodiche tra CdA e Collegio Sindacale, anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/corporate governance, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli amministratori, dirigenti e dipendenti;
- l'invio, da parte delle funzioni competenti, di report periodici al Consiglio di Amministrazione, al fine di rendere edotto il vertice aziendale in merito allo stato dei rapporti con le A.P.V.

In ogni caso, tutte le comunicazioni trasmesse all'Autorità dovranno essere tenute a disposizione dell'OdV per consentire verifiche interne periodiche.

Di seguito, ed a mero titolo esemplificativo, è prevista una tabella riassuntiva degli ambiti e delle autorità potenzialmente coinvolte nell'ambito delle comunicazioni che dovranno essere effettuate dalla Società:

	<p>Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa</p> <p><b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - Parte Speciale</b></p>	01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
		Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	67 di 105

AMBITO DELLE COMUNICAZIONI	P.A.	A.P.V.
Contratto Di Servizio	X	
Finanziamenti Pubblici	X	
Comunicazioni Previdenziali		X
Comunicazioni Fiscali		X
Comunicazioni Assicurative		X
Comunicazioni Appalti	X	X
Comunicazioni Su Operazioni Straordinarie (Fusioni, Scissioni)		X
Ambito Delle Comunicazioni	P.A.	A.P.V.
Comunicazioni Protezione Dei Dati Personali		X
Comunicazioni Sociali		X

## F. Controlli

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati societari Amat Palermo S.p.A. ha predisposto specifiche procedure intese come ulteriori presidi di controllo e di prevenzione dei reati previsti dal Decreto che riguardano in particolare:

1. Presidio contabile amministrativo adeguato alle dimensioni dell'azienda;
2. Gestione delle operazioni societarie straordinarie;
3. Conservazione regolare delle scritture contabili e dei libri sociali;
4. Flusso informativo tra Collegio Sindacale e ODV.

Il sistema di controlli prevede il raggiungimento almeno dei seguenti criteri:

- Identificazione di chi emette e/o registra la fattura attiva e di chi registra la fattura passiva;
- Tracciabilità ed autorizzazione preventiva per tutte le operazioni di emissione di note a credito e note a debito;
- Tracciabilità e riconducibilità univoca delle fatture passive relative a spese eleggibili ai fini di agevolazioni (tale operazione è volta ad evitare che lo stesso costo venga rendicontato su più progetti);
- Tracciabilità ed autorizzazione preventiva per ogni operazione di prima nota che sia priva di documenti giustificativi (comprehensive ma non limitate a "scritture di storno", "scritture di rettifica e integrazione"), prevedendo la creazione di una scheda descrittiva che riporti la data dell'operazione ed il motivo della stessa. Tale scheda deve riportare le firme di chi ha autorizzato la scrittura e di chi l'ha materialmente eseguita;
- Segregazione di funzioni rispetto all'attività di calcolo, pagamento e contabilizzazione delle imposte.



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.	Data	Foglio
01	30/03/2022	68 di 105

- **Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza**

Ogni scostamento, anche lieve, dalle procedure operative rilevato dai destinatari del presente Modello dovrà essere immediatamente riferito per iscritto all'OdV, tramite l'apposita casella di posta elettronica: [odv@amat.pa.it](mailto:odv@amat.pa.it).

La Società, in ogni caso, ritiene necessario che venga fornita debita evidenza delle operazioni a rischio.

A tal fine, in relazione alle attività sensibili individuate all'interno delle aree a rischio reato, sono individuati e nominati da parte del vertice aziendale uno o più Responsabili Interni per ciascuna area, cui sarà richiesto di gestire il flusso informativo verso l'OdV in merito allo svolgimento delle attività aziendali "sensibili", attraverso la compilazione di una Scheda di Evidenza per ciascun processo sensibile.

Le Schede di Evidenza sono costituite da rapporti deputati a supportare le diverse funzioni nella formalizzazione delle attività aziendali e da essi deve risultare fra gli altri:


- il nome del Responsabile del procedimento;
- il nome di eventuali soggetti da questi sub-delegati;
- l'indicazione di elementi e circostanze attinenti all'operazione sensibile;
- l'indicazione dei motivi posti a fondamento delle scelte adottate;
- l'elencazione dei principi di controllo osservati nell'espletamento del processo sensibile;
- l'impegno da parte del Responsabile del procedimento al rispetto delle norme di cui al Decreto.

Tali rapporti devono essere trasmessi all'OdV e consentono a quest'ultimo il miglioramento della propria attività di monitoraggio del Modello.

- **Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, l'OdV deve tra l'altro:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati societari previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- monitorare l'efficacia delle procedure interne e delle regole di *corporate governance* per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari;
- indicare all'organo amministrativo le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già adottati dalla Società, con l'evidenza di opportuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi sub-responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare, per

	<p>Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa</p> <p><b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - Parte Speciale</b></p>	<b>01_Modello_231_parteSpeciale_Amat</b>		
		Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	69 di 105

l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;

- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'OdV, infine, deve comunicare periodicamente i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.	Data	Foglio
01	30/03/2022	70 di 105

## 5. Parte speciale “C” Reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis)

### INDICE

- A. Premessa
- B. Definizioni
- C. Reati applicabili alla Società
- D. Mappatura ed analisi delle attività sensibili
- E. Regole di comportamento e di attuazione
- F. Controlli


#### A. Premessa

La presente Parte Speciale “C” si applica alle tipologie di reati informatici e trattamento illecito dei dati. In particolare, dopo avere elencato le fattispecie incriminatrici astrattamente configurabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati presupposto previsti dal “catalogo” del Decreto.

Amat Palermo S.p.A. ha adottato un sistema di gestione *compliant* alla normativa in materia di protezione dei dati personali, che costituisce un efficace mezzo di mitigazione di commissione dei reati informatici. In particolare, l’azienda ha provveduto a nominare un DPO esterno individuato nella società Ergon Ambiente e Lavoro Srl. Tale designazione in base all'articolo 37, paragrafo 7, del Regolamento è stata formalmente comunicata al Garante per la protezione dei dati personali. Il DPO individuato possiede un’adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali, anche in termini di misure tecniche e organizzative o di misure atte a garantire la sicurezza dei dati ed adempie alle sue funzioni in piena indipendenza e in assenza di conflitti di interesse. In linea di principio, ciò significa che il RPD non può essere un soggetto che decide sulle finalità o sugli strumenti del trattamento di dati personali.

Il DPO è tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali ed ha il compito di:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l’osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E          CONTROLLO - Parte Speciale</b>	01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
		Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	71 di 105

- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
- d) cooperare con l'autorità di controllo; e
- e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Il sistema di gestione per la protezione dei dati implementato da Amat Palermo S.p.A. affronta e approfondisce temi generali come l'evoluzione normativa in tema di protezione dei dati e privacy, in ambito Ue e non solo; l'applicazione del principio di accountability; i diritti degli interessati; il trasferimento dei dati all'estero; i meccanismi di compliance previsti dal Regolamento. I dati personali sono trattati in modo lecito e tale da salvaguardare i diritti alla riservatezza dell'interessato.

A tal fine devono essere osservati i seguenti principi sulla protezione dei dati.

**a) Finalità del trattamento dei dati / limitazioni all'uso dei dati**

In linea di principio, i dati personali possono essere trattati solo per gli scopi definiti prima della raccolta dei medesimi. Modifiche successive allo scopo che non hanno una stretta connessione oggettiva con lo scopo originale sono possibili solo in misura limitata.

**b) Proporzionalità**

Nel trattamento dei dati personali deve essere osservato il principio di proporzionalità. Il trattamento dei dati è proporzionale solo se è idoneo, necessario e ragionevole per il conseguimento di uno scopo legittimo e se i preminenti interessi legittimi dell'interessato non lo impediscono.

**c) Trasparenza**

In linea di principio, gli interessati devono essere informati, obbligatoriamente ed in modo adeguato dal titolare del trattamento, in merito al trattamento dei propri dati personali.

**d) Minimizzazione dei dati**

Il principio di minimizzazione dei dati parte dall'idea che, salvo poche eccezioni, un titolare deve trattare solo i dati di cui ha realmente bisogno per raggiungere le finalità del trattamento.

**e) Qualità dei dati**

I dati personali devono essere raccolti e trattati in modo tale che siano oggettivamente corretti. È necessario adottare misure adeguate a garantire che i dati erronei o incompleti siano corretti, integrati o cancellati.


**f) Integrità**

Overo proteggere la precisione e la completezza delle informazioni e dei metodi per la loro elaborazione.

**g) Disponibilità**

L'interessato deve sempre poter effettivamente accedere alle proprie informazioni nel momento in cui lo richiama.

**h) Confidenzialità del trattamento**

 <b>AMAT</b> Palermo S.p.A.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa  <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  CONTROLLO - Parte Speciale</b>	01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
	Rev.	Data	Foglio	
	01	30/03/2022	72 di 105	

I dati personali devono essere protetti dall'accesso a persone non autorizzate. È vietato il trattamento non autorizzato di tali dati. Qualsiasi trattamento effettuato da persone non abilitate a farlo nell'ambito dei propri compiti o non adeguatamente autorizzate non è consentito. In particolare, i dati personali non devono essere trasferiti o resi altrimenti disponibili a persone non autorizzate

L'interesse e/o vantaggio nei confronti della Società nelle ipotesi dei reati informatici di cui alla Parte Speciale "C" è rappresentato dalla possibilità che tali condotte vengano poste in essere dai soggetti organici alla Amat Palermo S.p.A. nei confronti di una società competitor in una gara d'appalto di servizi e forniture, nei rapporti con la P.A. falsificando documenti rilevanti aziendali ovvero mediante accesso abusivo nei sistemi della pubblica autorità.

## B. Definizioni

- **Documento informatico:** rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
- **Dato personale:** informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica
- **Malware:** programma, documento o messaggio di posta elettronica in grado di apportare danni a un sistema informatico.
- **Sistema informativo:** infrastruttura tecnologica di una organizzazione aziendale

## C. Reati applicabili alla Società

Dall'analisi delle attività aziendali, la società ha delineato i seguenti reati che possono essere astrattamente configurabili:


- **Falsità in documenti informatici (Art. 491 bis )**

Tale fattispecie incriminatrice prevede che se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Il Legislatore ha inteso estendere i reati di falsità anche ai documenti informatici.

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.)**

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.



	<p>Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa</p> <p><b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - Parte Speciale</b></p>	01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
		Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	73 di 105

Integra il delitto previsto dall'art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061).

Si tratta di un reato plurioffensivo, essendo posto a tutela del diritto alla riservatezza e alla protezione e inviolabilità del cd. domicilio informatico.

La norma prevede il superamento di misure di sicurezza sia digitali (es. password), sia non digitali (es. Computer posto in un armadietto), invero, qualora manchino non potrà integrarsi il reato.

Il dolo richiesto è generico, limitandosi alla coscienza e volontà di accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico.

Ai fini della configurabilità dell'ipotesi aggravata di cui al secondo comma n. 1, ossia quando il soggetto sia un pubblico ufficiale, non basta la qualifica soggettiva dell'agente, dovendosi accertare concretamente l'abuso dei poteri o la violazione dei doveri d'ufficio. Al riguardo, si sono pronunciate le Sezioni Unite sancendo l'esigenza di verificare le finalità per le quali l'accesso del pubblico ufficiale si realizzi, nel caso in cui il soggetto sia abilitato e non violi alcuna prescrizione, poiché sarà punibile solo nel caso in cui esse siano ontologicamente estranee a quelle previste per la sua facoltà di accesso (Sez. Un., sent. n. 41210 del 18.05.2017, rv. 271061-01).

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)**

Tale articolo punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a cinquemila cento sessantaquattro euro.

- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.)**

Tale articolo punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)**

Tale articolo punisce chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.

Data

Foglio

01

30/03/2022

74 di 105

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.)**

Tale articolo punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.)**

Tale articolo punisce alve che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.


- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.)**

Tale articolo prevede che Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- **Frode informatica (art. 640 ter c.p.)**

Tale articolo punisce Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi

	<p>Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa</p> <p><b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - Parte Speciale</b></p>	01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
		Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	75 di 105

contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a mille trenta due euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecento nove euro a mille cinquecento quarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

#### **D. Mappatura ed analisi delle attività sensibili**

In relazione ai reati societari previsti dal Decreto ritenuti applicabili alla Amat Palermo S.p.A., sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- Accesso ai sistemi informatici aziendali;
- Gestione dei dispositivi informatici e dei software;
- Falsificazione di documenti informatici;
- Acquisizione, detenzione e gestione abusiva di credenziali di accesso (password) a sistemi aziendali.

#### **E. Regole di comportamento e di attuazione**

È fatto obbligo per i Destinatari del presente Modello trattare i dati personali nel pieno rispetto dei seguenti principi:


- principio di liceità, correttezza e trasparenza;
- principio di limitazione delle finalità;
- principio di minimizzazione dei dati;
- principio di esattezza;
- principio di limitazione della conservazione;
- principio di integrità e riservatezza.

Devono essere rispettate tutte le misure di sicurezza aziendali, custodendo e controllando i dati oggetto di trattamento in modo da evitare i rischi, anche accidentali, di distruzione o perdita, di accesso di terzi non autorizzati.

#### **F. Controlli**

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati informatici Amat Palermo S.p.A. ha predisposto specifiche procedure intese come ulteriori presidi di controllo e di prevenzione dei reati previsti dal Decreto che riguardano in particolare:

- La gestione dei sistemi informativi aziendali;
- Policy aziendali concernente l'utilizzo di dispositivi elettronici;
- Controllo e monitoraggio della rete aziendale;
- Nomina e controllo Amministratore di Sistema, compreso un sistema di log management;
- Policy aziendale cessazione utenza.

	<p>Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa</p> <p><b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - Parte Speciale</b></p>	01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
		Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	76 di 105

## 6. Parte speciale “D” Reati Ambientali (art. 25 undecies)

### INDICE

- A. Premessa
- B. Definizioni
- C. Reati applicabili alla Società
- D. Mappatura ed analisi delle attività sensibili
- E. Regole di comportamento e di attuazione
- F. Controlli

#### A. Premessa

La presente Parte Speciale “D” si applica alle tipologie di reati ambientali. In generale, la società Amat è diretta al miglioramento continuo ed alla sicurezza ambientale dei processi aziendali, tramite una puntuale analisi dell’efficienza dei processi produttivi, gestionali e della dedizione al lavoro delle risorse umane impiegate.

In particolare, dopo avere elencato le fattispecie incriminatrici astrattamente configurabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati presupposto previsti dal “catalogo” del Decreto.


#### B. Definizioni

- **Codice dell’ambiente:** D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
- **Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi
- **Discarica:** area adibita allo smaltimento dei rifiuti mediante deposito sul suolo o nel suolo, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno
- **Sistema di Gestione Ambientale (SGA):** il sistema che, ai sensi di una norma riconosciuta a livello internazionale (ISO 14001:2004) riguarda la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale

#### C. Reati applicabili alla Società

Dall’analisi delle attività aziendali, la società ha delineato i seguenti reati che possono essere astrattamente configurabili:

- **Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.)**

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E          CONTROLLO - Parte Speciale</b>	01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
		Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	77 di 105

Tale fattispecie incriminatrice punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- **Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.)**

Tale fattispecie incriminatrice punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

- **Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.)**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.


- **Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (Art. 137 commi 2, 3, e 5 Cod. Amb.)**

Tale fattispecie incriminatrice punisce chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 del D.lgs. 152/2006.

Il comma 5 del suddetto articolo punisce chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, non ricorre il caso fortuito, costituente causa di esclusione dell'elemento soggettivo del reato, quanto l'agente abbia dato causa al fatto con la sua condotta negligente o imprudente (così, tra le tante, Sez. 4, n. 36883 del 14/07/2015, Procopio, Rv. 264416-01). Tale principio ha trovato puntuale applicazione anche in materia di tutela dell'inquinamento, e specificamente in tema di sversamento di acque reflue. In particolare, una pronuncia ha affermato che deve ritenersi integrato il reato di cui all'art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006, con esclusione del caso fortuito o della forza maggiore, nel caso di malfunzionamento della sonda regolante il reagente, quale causa dell'azione dannosa dei reflui sversati in ragione della loro qualità e delle loro caratteristiche, trattandosi di un accadimento che, sebbene eccezionale, può essere in concreto previsto con l'ordinaria diligenza ed evitato con la manutenzione e l'adeguamento degli impianti (così

 <b>AMAT</b> Palermo S.p.A.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E          CONTROLLO - Parte Speciale</b>	01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
		Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	78 di 105

Sez. 3, n. 15317 del 17/03/2021, Vismara, Rv. 281598-01, con riguardo a fattispecie relativa allo scarico di acque reflue industriali derivanti dalla produzione di utensileria meccanica oltre i valori limite fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 relativamente alla sostanza "cromo esavalente"). Ad avviso di altra decisione, la rottura della condotta di adduzione di liquami inquinanti all'impianto di depurazione per effetto dell'azione dannosa dei reflui sversati, in ragione della loro qualità e delle loro caratteristiche, non integra gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, trattandosi di un accadimento che, sebbene eccezionale, può essere in concreto previsto con l'ordinaria diligenza ed evitato con la manutenzione e l'adeguamento degli impianti, con conseguente configurabilità del reato di cui all'art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006 (cfr. Sez. 3, n. 24333 del 13/05/2014, Soster, Rv. 259195-01).

**- Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (Art. 137 comma 11 Cod. Amb.)**

Tale fattispecie incriminatrice punisce chiunque, nel caso di scarico sul suolo, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 152/2006.

- **Gestione non autorizzata di rifiuti (Art. 256 comma 1 lett. a. Cod. Amb)**


Tale fattispecie incriminatrice punisce chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi.

Ai sensi dell'art. 193 comma 9 del D.Lgs. 152/2006, per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di rifiuti all'interno di un'area privata.

- **Realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (Art. 256 comma 3 Cod. Amb.)**

Tale fattispecie incriminatrice punisce chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinque mila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

L'art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 sanziona la realizzazione e la gestione di discarica abusiva al di fuori dei casi contemplati dall'art. 29 quattordicesimo, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006; la fattispecie incriminatrice è, dunque, formulata attraverso il rinvio a due elementi normativi extrapenalistici, il concetto di discarica e quello di gestione, la cui nozione e disciplina sono contenute nel d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, recante la "attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"; l'art. 2, comma 1, lett. g), di tale d.lgs. n. 36 del 2003, definisce la discarica come un'area "adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno (...) sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno", in tal senso distinguendo la discarica da altre attività di gestione. Le condotte sanzionate dall'art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 sono, dunque, quelle di realizzazione e gestione di una discarica abusiva: secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 12753 del 5/10/1994, Zaccarelli, Rv.

 <b>AMAT</b> Palermo S.p.A.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  CONTROLLO - Parte Speciale</b>	<b>01_Modello_231_parteSpeciale_Amat</b>		
		Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	79 di 105

199385), la realizzazione "consiste nella destinazione e allestimento a discarica di una data area, con la effettuazione, di norma, delle opere a tal fine occorrenti: spianamento del terreno impiegato, apertura dei relativi accessi, sistemazione, perimetrazione, recinzione, ecc.", mentre la gestione "presuppone l'apprestamento di un'area per raccogliervi i rifiuti e consiste, nell'attivazione di una organizzazione, articolata o rudimentale non importa, di persone, cose e/o macchine (come, ad esempio, quelle per il compattamento dei rifiuti) diretta al funzionamento della discarica". La differenza concettuale tra le due condotte si riflette, altresì, sulla individuazione del momento consumativo del reato, atteso che, secondo quanto precisato dalle Sezioni Unite, la realizzazione di una discarica "per la sua struttura, ricorda da vicino il reato di costruzione abusiva, che è permanente fino all'ultimazione dell'opera. Dopodiché diventa ad effetti permanenti"; la gestione, invece, "è permanente per tutto il tempo in cui l'organizzazione è presente e attiva".

La conferma di tale ricostruzione si ricava dalla definizione di "gestore" della discarica, contenuta nell'art. 2, lett. o), d.lgs. 36/2003, che lo individua nel "soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa". Sulla base di tale disciplina, che integra l'elemento normativo extrapenale della "gestione della discarica" contenuto nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 256, comma 3, d.lgs. 152/2006, la fase post-operativa, i relativi controlli e precauzioni, e il ripristino ambientale costituiscono parte del ciclo di vita della discarica e sono oggetto della disciplina autorizzatoria, così che anche la violazione della relativa disciplina integra gli estremi del reato di discarica abusiva, nella sua duplice configurazione ricordata. Nel solco di tale ricostruzione è stato quindi affermato che, in tema di discarica, il mancato esercizio dell'attività di controllo e vigilanza della stessa, anche dopo la cessazione dei conferimenti, lungi dal rientrare in un generico obbligo di eliminare le conseguenze del reato già perfezionato ed esaurito o dall'integrare il reato ex art. 257 del d.lgs. n. 252 del 2006, relativo alla bonifica dei siti inquinati, è parte costitutiva del reato di gestione di discarica ambientale (*Sez. 3, n. 32797 del 18/03/2013, Rubegni, Rv. 256663, che, in applicazione del principio, ha annullato la sentenza che aveva ritenuto di fissare la cessazione della permanenza del reato di gestione di discarica non autorizzata in coincidenza con l'ultimo conferimento; v. anche Sez. 3, n. 12159 del 15/12/2016, dep. 2017, Messina, Rv. 270354, nonché la citata sentenza di questa stessa Sez. 3, n. 12970 del 5/3/2015, Rocca e altri, non massimata, resa nella medesima vicenda*); pertanto, ai fini dell'integrazione del reato di gestione di discarica non autorizzata, rientrano nella nozione di gestione anche la fase post-operativa, successiva alla chiusura, e di ripristino ambientale.

La conseguenza, in tema di individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, è che la permanenza del reato previsto dall'art. 256, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per la gestione abusiva o irregolare della fase postoperativa di una discarica, cessa o con il venir meno della situazione di anti giuridicità per rilascio dell'autorizzazione amministrativa, la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell'area o con il sequestro che sottrae al gestore la disponibilità dell'area, o, infine, con la pronuncia della sentenza di primo grado (*Sez. 3, n. 32797 del 18/03/2013, Rubegni, Rv. 256664*). Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha confermato che la permanenza del reato previsto dall'art. 51, comma terzo, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (oggi sostituito dall'art. 256, comma terzo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), anche nel caso di gestione abusiva o irregolare riguardante la fase post-operativa di una discarica, cessa o con il venir meno della situazione di anti giuridicità per rilascio dell'autorizzazione amministrativa, la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell'area o con il sequestro che sottrae al gestore la disponibilità dell'area, o, infine, con la pronuncia della sentenza di primo grado (*Sez. 3, n. 39781 del 13/04/2016, Pajardi, Rv. 268236; Sez. 3, n. 45931 del 09/10/2014, Cifaldi, Rv. 260873; Sez. 3, n. 12970 del 05/03/2015, Milesi, non massimata*). Quanto



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa  
**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.	Data	Foglio
01	30/03/2022	80 di 105

alla nozione di gestore, questa è necessariamente collegata alla articolata nozione di discarica che si collega, a sua volta, alle varie fasi fenomenologiche della stessa (conferimento, gestione, fase post operativa), sì da rimanere in capo al soggetto anche nella fase post operativa e fino al termine della gestione stessa, ovvero fino alla procedura di chiusura con la comunicazione del provvedimento di approvazione.

Il gestore, dunque, rimane tale fino al termine della vita della discarica, che coincide con il provvedimento di chiusura in seguito agli adempimenti previsti dalla legge (Sez. 3, n. 54523 del 14/06/2016, Marinelli, Rv. 268582; nonché Sez. 3, n. 40318 del 16/06/2016, P.M. in proc. Strazzer, Rv. 267755).

Si è affermato, in particolare, che è la mera occasionalità che differenzia l'abbandono dalla discarica e tale caratteristica può essere desunta da elementi indicativi quali le modalità della condotta (ad es. la sua estemporaneità o il mero collocamento dei rifiuti in un determinato luogo in assenza di attività prodromiche o successive al conferimento), la quantità di rifiuti abbandonata, l'unicità della condotta di abbandono. Diversamente, la discarica richiede una condotta abituale, come nel caso di plurimi conferimenti, ovvero un'unica azione ma strutturata, anche se in modo grossolano e chiaramente finalizzata alla definitiva collocazione dei rifiuti in loco (così, in motivazione, Sez. 3, n. 18399 del 16/3/2017, P.M. in proc. Cotto, Rv. 269914).

Sono inoltre evidenti anche le differenze con il reato di illecita gestione di cui al primo comma dell'art. 256 d.lgs. 152\06, il quale, come è noto, sanziona l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti posta in essere in assenza di valido titolo abilitativo. Si tratta, in generale, di condotte diverse da quelle di realizzazione e gestione di discarica abusiva, sebbene il trasporto e lo smaltimento possano correlarsi a tale ultima attività, pur differenziandosene. L'art. 183, comma 1, lett. z) d.lgs. 152\06 definisce lo smaltimento "*qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia*", specificando che l'Allegato B alla parte IV del decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento. Nell'elenco sono indicate operazioni di smaltimento, quali quelle di cui alle lettere D1 "Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica)" e D5 "Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)" che, tuttavia, presuppongono la preesistenza della discarica. Il trasporto, invece, riguarda la movimentazione del rifiuto dal luogo di produzione a quello della successiva destinazione. In definitiva, l'illecita gestione può riguardare, in determinati casi, condotte prodromiche al conferimento di un rifiuto in discarica, mentre la realizzazione o gestione di una discarica in assenza di autorizzazione presuppongono la predisposizione di un'area adibita a tale scopo o l'apprestamento di una organizzazione, ancorché rudimentale, diretta al funzionamento della discarica.


- **Miscelazione di rifiuti pericolosi (Art. 256 comma 5 Cod. Amb.)**

Tale fattispecie incriminatrice punisce chiunque effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

- **Combustione illecita di rifiuti (Art. 256 bis Cod Amb.)**

Tale fattispecie incriminatrice punisce chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.



	<p>Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa</p> <p><b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - Parte Speciale</b></p>	01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
		Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	81 di 105

#### D. Mappatura ed analisi delle attività sensibili

In relazione ai reati ambientali previsti dal Decreto ritenuti applicabili alla Amat Palermo S.p.A., sono state individuate le seguenti attività sensibili:

1. ricezione prodotti via terra, a mezzo di autocisterne e stoccaggio in serbatoi;
2. movimentazione prodotti petroliferi;
3. attività, anche affidata in outsourcing, di raccolta e smaltimento di rifiuti;
4. attività di smaltimento di acque reflue degli impianti riferibili alla società;
5. gestione degli aspetti ambientali dei siti aziendali.

#### E. Regole di comportamento e di attuazione

È fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello:

1. Porre in essere condotte contrarie al Manuale di Gestione Ambientale adottato dalla società;
2. Porre in essere condotte contrarie alla normativa in materia ambientale;
3. Utilizzare gli strumenti e gli automezzi aziendali in violazioni delle prescrizioni aziendali;
4. Abbandonare rifiuti ed immetterli nelle acque e nel sottosuolo;
5. Falsificare le certificazioni e la documentazione da consegnare alla P.A.;
6. Miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi.

#### F. Controlli

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati ambientali la Amat Palermo S.p.A. ha predisposto specifiche procedure intese come ulteriori presidi di controllo e di prevenzione dei reati previsti dal Decreto che riguardano in particolare:

1. Adozione di un sistema di gestione ambientale;
2. Gestione della sostenibilità ambientale dei processi aziendali;
3. Formazione e Informazione dei dipendenti in materia di diritto ambientale;
4. Verifica periodica della documentazione in materia ambientale;
5. Individuazione di aree adibite a deposito temporaneo di rifiuti e diversificazione delle tipologie di rifiuti ammissibili in tali aree.



## 7. Parte speciale “E” Reati in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 25 septies)

### INDICE

- A. Premessa
- B. Definizioni
- C. Reati applicabili alla Società
- D. Mappatura ed analisi delle attività sensibili
- E. Regole di comportamento e di attuazione
- F. Controlli


#### A. Premessa

La presente Parte Speciale “E” si applica alle tipologie di reati in materia di Salute e Sicurezza in materia dei luoghi di lavoro. In generale, Amat Palermo S.p.A. ha provveduto ad implementare un Sistema di Gestione diretta al miglioramento continuo ed alla sicurezza dei lavoratori, tramite una puntuale analisi dell’efficienza dei processi produttivi, gestionali e della dedizione al lavoro delle risorse umane impiegate.

Per quel che concerne le aree a rischio reato con riferimento ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, in ogni caso, oltre all’area “tutela del personale e dei luoghi di lavoro”, si rinvia all’analisi del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed all’indicazione delle aree a rischio in esso indicate, con particolare attenzione a quelle che emergono dalla tabella riassuntiva degli infortuni contenuta nel medesimo DVR. Sarà opportuno ed estremamente importante per la società dotarsi di un Modello organizzativo e di gestione ex art. 30 D.lgs. 81/08.

L’applicabilità di tali reati ad AMAT è stabilita direttamente dalla legge come specificato negli articoli 3 e 30 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro). Infatti, il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio.

Si precisa che l’elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro ai fini dell’applicabilità dell’art. 25 septies del D.Lgs. n. 231/2001, è uno solo ed è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell’esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico scientifiche. Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica si accresce ulteriormente ove si consideri che l’obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica quale obbligo di adottare le misure di prevenzione e sicurezza nei termini sopra

 <b>AMAT</b> Palermo S.p.A.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  CONTROLLO - Parte Speciale</b>	<b>01_Modello_231_parteSpeciale_Amat</b>		
		Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	83 di 105

esposti (forme di protezione oggettiva) ma deve intendersi anche in maniera dinamica implicando l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo (forme di protezione soggettiva).

L'art. 30 del D.lgs. 81/2008 ha introdotto specifici requisiti per i Modelli di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001 con riferimento all'esimente da responsabilità per i reati di omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare, l'art. 30 fa riferimento alla possibilità di ottenere il beneficio dell'esimente tramite un sistema aziendale per la gestione degli obblighi di legge relativi a:

- a) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) attività di sorveglianza sanitaria;
- e) attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Ebbene, dopo avere elencato le fattispecie incriminatrici astrattamente configurabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati presupposto previsti dal "catalogo" del Decreto.

## B. Definizioni

- **Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa
- **DVR:** Documento di valutazione dei rischi
- **Formazione:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi
- **Informazione:** complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.

Data

Foglio

01

30/03/2022

84 di 105

- **Lavoratore:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari
- **MOG:** modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro
- **Medico Competente:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto
- **Pericolo:** proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni
- **Preposto:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa
- **Rischio:** probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione
- **RSPP:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
- **Salute:** stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità
- **Sorveglianza Sanitaria:** insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa
- **Unità produttiva:** stabilimento dell'azienda destinata alla produzione di beni o servizi e dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale
- **Valutazione dei rischi:** valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

### C. Reati applicabili alla Società


Dall'analisi delle attività aziendali, la società ha delineato i seguenti reati che possono essere astrattamente configurabili:

#### - **Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)**

Tale fattispecie incriminatrice punisce chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

#### - **Lesioni personali colpose (Art. 590, comma 3, c.p.)**

Tale fattispecie incriminatrice punisce chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è

 <b>AMAT</b> Palermo S.p.A.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  CONTROLLO - Parte Speciale</b>	01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
		Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	85 di 105

della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

#### **D. Mappatura ed analisi delle attività sensibili**


In relazione ai reati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal Decreto ritenuti applicabili ad Amat Palermo S.p.A., sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- 1) Gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008, in riferimento alle attività lavorative eseguite nelle sedi e negli stabilimenti aziendali dal personale di Amat Palermo SpA;
- 2) pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- 3) sistema di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
- 4) individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
- 5) rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
- 6) gestione degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
- 7) fornitura di servizi;
- 8) controllo e azioni correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
- 9) riesame della Direzione con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.

#### **E. Regole di comportamento e di attuazione**

I destinatari del presente Modello devono rispettare rigorosamente le regole enunciate nei documenti aziendali di seguito esposti:

1. CCNL;
2. Organigramma aziendale;
3. Procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
4. Istruzioni operative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
5. DVR.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa	01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E          CONTROLLO - Parte Speciale</b>	Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	86 di 105

## F. Controlli

Al fine di mitigare il rischio di commissione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Amat Palermo S.p.A. ha predisposto specifiche procedure intese come ulteriori presidi di controllo e di prevenzione dei reati previsti dal Decreto che riguardano in particolare:

1. Adozione di un sistema di gestione sulla sicurezza sul lavoro;
2. Gestione delle emergenze;
3. Gestione dei dispositivi di protezione individuali dei dipendenti;
4. Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per lo svolgimento dei compiti attribuiti a tale funzione dall'art. 33 del D.Lgs. 81/2008;
5. Nomina del medico competente;
6. Attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
7. Attività di formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.

## 8. Parte speciale “F” Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25 decies)

### INDICE

- A. Premessa
- B. Definizioni
- C. Reati applicabili alla Società
- D. Mappatura ed analisi delle attività sensibili
- E. Regole di comportamento e di attuazione
- F. Controlli

#### A. Premessa

La presente Parte Speciale “F” si applica alle tipologie di reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.

In particolare, dopo avere elencato le fattispecie incriminatrici astrattamente configurabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati presupposto previsti dal “catalogo” del Decreto.

#### B. Definizioni

- **Autorità giudiziaria:** il complesso degli organi che esercitano la giurisdizione ordinaria, comprendente sia gli organi giudicanti sia quelli requirenti
- **Dichiarazioni Mendaci:** dichiarazioni false, non corrispondenti alla realtà oggettiva
- **Facoltà di non rispondere:** diritto dell’indagato di non rispondere ad alcuna domanda nel corso dell’interrogatorio
- **Induzione:** condotta del soggetto attivo caratterizzata da persuasione, suggestione, allusione, silenzio ed inganno

#### C. Reati applicabili alla Società

Dall’analisi delle attività aziendali, la società ha delineato il seguente reato che può essere astrattamente configurabile:



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.

Data

Foglio

01

30/03/2022

88 di 105

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)**

Tale fattispecie incriminatrice punisce chiunque con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

#### **D. Mappatura ed analisi delle attività sensibili**

In relazione ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria previsti dal Decreto ritenuti applicabili ad Amat Palermo S.p.A., l'attività sensibile è rappresentata dalla gestione dei rapporti con soggetti indagati e/o imputati in procedimenti penali che interessano i dipendenti e gli amministratori della società ed, altresì, i rapporti con il Giudice ed i consulenti tecnici (CTU).

#### **E. Regole di comportamento e di attuazione**

È fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello:

1. promettere o offrire erogazioni in denaro oppure altra utilità a favore di soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari al fine di indurli ad occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società, proteggendo o migliorando la posizione di quest'ultima;
2. indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (vis fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società.

#### **F. Controlli**

Al fine di mitigare il rischio di commissione di reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria la Amat Palermo S.p.A. ha predisposto specifiche procedure intese come ulteriori presidi di controllo e di prevenzione dei reati previsti dal Decreto che riguardano in particolare:

1. Gestione del contenzioso;
2. Gestione dei rapporti con le parti e gli attori coinvolti in un procedimento penale.



## 9. Parte speciale “G” Reati contro la persona (art. 25 quinquies e art. 25 duodecies)

### INDICE

- A. Premessa
- B. Reati applicabili alla Società
- C. Mappatura ed analisi delle attività sensibili
- D. Regole di comportamento e di attuazione
- E. Controlli

#### A. Premessa


La presente Parte Speciale “G” si applica alle tipologie di reati contro la persona. Nonostante il perimetro “parapubblico” in cui opera l’azienda, tenuto conto dei precedenti giurisprudenziali in materia, si è ritenuto trattarlo in maniera specifica nella presente parte speciale. E segnatamente, il reato di impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare e quello di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, è richiamato dalla disposizione di cui all’art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001.

Per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 109/2012, avvenuto il 9 Agosto 2012, il novero dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa degli enti si è arricchito con la fattispecie criminosa di cui sopra.

L’ articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012 è stato modificato da ultimo dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 (recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al Codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”), che ha disposto (con l’art. 30, comma 4) l’introduzione dei commi 1 bis, 1 ter 1quater all’art. 25 duodecies in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Risponde del reato di occupazione di lavoratori dipendenti stranieri privi del permesso di soggiorno non soltanto colui che procede all’assunzione di detti lavoratori, ma anche colui che, pur non avendo provveduto direttamente all’assunzione, se ne avvalga tenendoli alle sue dipendenze.

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è disciplinato dall’art. 603 bis c.p.

Amat potrebbe essere chiamata a rispondere in sede di applicazione delle misure in materia di amministrazione giudiziaria per il delitto posto in essere dai fornitori nei confronti dei dipendenti. L’art. 603 bis cp costituisce un requisito preliminare di detta misura per un’ipotetica e potenziale attività agevolatrice della condotta delittuosa posta in essere da un soggetto terzo.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa	01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E          CONTROLLO - Parte Speciale</b>	Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	90 di 105

Ebbene, dopo avere elencato le fattispecie incriminatrici astrattamente configurabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati presupposto previsti dal "catalogo" del Decreto.

## **B. Reati applicabili alla Società**

Dall'analisi delle attività aziendali, la società ha delineato i seguenti reati che possono essere astrattamente configurabili:

- **Impiego di lavoratori il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998, TU sull'immigrazione e s.m.i.)**

Tale fattispecie incriminatrice punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis c.p.

### **- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis cp)**


La fattispecie incriminatrice espressamente salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

	<p>Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa</p> <p><b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - Parte Speciale</b></p>	01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
		Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	91 di 105

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

### **C. Mappatura ed analisi delle attività sensibili**

In relazione ai reati di impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare previsti dal Decreto ritenuti applicabili ad Amat Palermo S.p.A., l'attività sensibile è rappresentata dalla gestione e dall'assunzione di personale proveniente da Paesi terzi.

### **D. Regole di comportamento e di attuazione**

È fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello:

1. assumere lavoratori provenienti da Paesi Terzi privi di permesso di soggiorno;
2. assumere o impiegare lavoratori il cui permesso sia scaduto – e per il quale non sia richiesto il rinnovo – oppure revocato o annullato;
3. agevolare attività di sfruttamento di lavoratori alle dipendenze di fornitori ovvero agenzie.

### **E. Controlli**

Al fine di mitigare il rischio di commissione di detti reati Amat Palermo S.p.A. ha predisposto specifiche procedure intese come ulteriori presidi di controllo e di prevenzione dei reati previsti dal Decreto che riguardano in particolare:

- Il controllo in fase di selezione della regolarità del soggetto che si intende assumere all'interno della società;
- Monitoraggio periodico della validità della documentazione attestante la regolare permanenza dei soggetti interessati nel territorio nazionale;
- Clausola contrattuale in cui si preveda l'applicazione dei CCNL di categoria onde limitare la compressione della dignità retributiva, previdenziale ed assistenziale dei lavoratori.

## 10. Parte speciale “H” Reati in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies)

### INDICE

- A. Premessa
- B. Definizioni
- C. Reati applicabili alla Società
- D. Mappatura ed analisi delle attività sensibili
- E. Regole di comportamento e di attuazione
- F. Controlli

#### A. Premessa


La presente Parte Speciale “F” si applica alle tipologie di reati in materia di violazione del diritto d’autore. In particolare, dopo avere elencato le fattispecie incriminatrici astrattamente configurabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati presupposto previsti dal “catalogo” del Decreto. L’interesse e /o vantaggio per la Società è rappresentato dall’utilizzo di *software*, da parte dei soggetti dell’organizzazione aziendale, senza licenza d’uso e per necessità di espletamento della mansione lavorativa.

#### B. Definizioni

- **Legge sul Diritto d’autore (L.A.):** la Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore
- **Postazione di Lavoro:** postazione informatica aziendale fissa oppure mobile in grado di trattare informazioni aziendali
- **Software:** Insieme dei programmi che gestiscono e specializzano il funzionamento di un elaboratore
- **Licenza d’uso:** contratto mediante il quale il titolare del software concede all’utente il godimento del software per un periodo di tempo determinato o indeterminato e dietro pagamento di un canone
- **Open source:** Software di cui l’utente finale, che può liberamente accedere al file sorgente, è in grado di modificare a suo piacimento il funzionamento, correggere eventuali errori, ridistribuire a sua volta la versione da lui elaborata. Comporta la rinuncia del diritto di proprietà intellettuale.

#### C. Reati applicabili alla Società

Dall’analisi delle attività aziendali, la società ha delineato il seguente reato che può essere astrattamente configurabile:

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa  <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E          CONTROLLO - Parte Speciale</b>	01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
		Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	93 di 105

- **Abusiva duplicazione, distribuzione ed altre attività concernenti programmi per elaboratore non contrassegnati dal marchio SIAE (Art. 171-bis L.A.)**

Tale fattispecie incriminatrice punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

#### **D. Mappatura ed analisi delle attività sensibili**

In relazione al reato in materia di violazione del diritto d'autore previsto dal Decreto ritenuto applicabile ad Amat Palermo S.p.A., è stata individuata la seguente attività sensibile:

1. **Acquisto ed utilizzo di software protetti dal diritto d'autore da parte dei Destinatari per l'espletamento della propria mansione lavorativa**

#### **E. Regole di comportamento e di attuazione**

È fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello:

1. Installare ed utilizzare software senza la relativa licenza d'uso mediante il sistema informativo aziendale;
2. Utilizzare materiale coperte dal diritto d'autore;
3. Porre in essere contrarie alle norme in materia di diritto d'autore.

#### **F. Controlli**

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati ambientali la Amat Palermo S.p.A. ha predisposto specifiche procedure intese come ulteriori presidi di controllo e di prevenzione dei reati previsti dal Decreto che riguardano in particolare:

1. Acquisto di software aziendali da fornitori autorizzati nel rigoroso rispetto della normativa in materia di diritto d'autore;
2. Controllo periodico aziendale in merito all'installazione di software senza licenza d'uso;
3. Policy aziendale sul corretto utilizzo degli strumenti informatici;
4. Protezione della rete wireless;
5. Adozione di adeguate misure di sicurezza di tipo tecnico a tutela del sistema informativo aziendale;
6. Ricognizione periodica da parte dell'ente dei software utilizzati, onde verificarne il rispetto della normativa in materia di diritto d'autore;
7. Sistema di autenticazione mediante userid e password forte di almeno 8 caratteri alfanumerici.



## 11. Parte speciale "I" Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies)

### INDICE

- G. Premessa
- H. Definizioni
- I. Reati applicabili ad Amat Palermo S.p.A.
- J. Mappatura ed analisi delle attività sensibili
- K. Regole di comportamento e di attuazione
- L. Controlli

#### G. Premessa

La presente Parte Speciale "I" si applica alle tipologie di reati tributari. In particolare, dopo avere elencato le fattispecie incriminatrici astrattamente configurabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati presupposto previsti dal "catalogo" del Decreto.

#### H. Definizioni

- **Dichiarazioni:** si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge
- **Elementi attivi o passivi:** si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta
- **Imposta evasa:** si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili
- **Il fine di evadere le imposte" e il fine di consentire a terzi l'evasione:** si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa  
**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.	Data	Foglio
01	30/03/2022	95 di 105

- riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona;
- **Soglie di punibilità:** estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;
- **Operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente:** si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10- bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- **Mezzi fraudolenti:** si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà
- **Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti:** fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi

## I. Reati applicabili ad Amat Palermo S.p.A.

Dall'analisi delle attività aziendali, Amat Palermo S.p.A. ha delineato i seguenti reati che possono essere astrattamente configurabili:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art 2 d.lgs. 74/2000)**

È punito con la reclusione da ((quattro a otto)) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000)**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.

Data

Foglio

01

30/03/2022

96 di 105

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- **Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000)**

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

- **Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000)**

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e





Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa  
**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.	Data	Foglio
01	30/03/2022	97 di 105

1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8. d.lgs. 74/2000)**

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10. d.lgs. 74/2000)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari

- **Indebita compensazione (Art. 10-quater d.lgs. 74/2000)**

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 d.lgs. 74/2000)**

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.

Data

Foglio

01

30/03/2022

98 di 105

## J. Mappatura ed analisi delle attività sensibili

In relazione al reato in materia di reati tributari previsti dal Decreto ritenuto applicabile ad Amat Palermo S.p.A., sono state individuate le seguenti attività sensibili della Direzione Economico-Finanziaria:

1. Gestione della contabilità;
2. Gestione e registrazione della fatturazione e delle note di credito;
3. Gestione IVA;
4. Gestione adempimenti in qualità di sostituto d'imposta;
5. Gestione informative Agenzia delle Entrate;
6. Gestione versamenti imposte;
7. Predisposizione del bilancio di esercizio.

## E. Regole di comportamento e di attuazione

È fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello:

1. Porre in essere condotte contrarie al Codice Etico e astrattamente configurabili le fattispecie di reato;
2. Occultare le scritture contabili e gli altri documenti obbligatori se detenuti presso la Società;
3. Emettere fatture per operazioni inesistenti.

## F. Controlli

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati tributari Amat Palermo S.p.A. ha predisposto specifiche procedure intese come ulteriori presidi di controllo e di prevenzione dei reati previsti dal Decreto che riguardano in particolare:

- controllo della gestione amministrativa concernente la predisposizione di adeguate procedure per la formazione del bilancio di esercizio;
- gestione del rischio fiscale inerente alla Società;
- verifica dei fornitori di Amat Palermo S.p.A. e delle attività espletate;
- corretta tenuta della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili di Amat Palermo S.p.A.;
- Idonee procedure di controllo interno volte a verificare l'esatto versamento delle imposte e contributi obbligatori;
- verifica delle compensazioni comunicate all'INPS e Agenzia delle entrate;
- verifica del processo della fatture/note di credito emesse e ricevute;
- se ritenuto necessario procedere all'applicazione di un indicatore sintetico che rilevi anomalie in relazione al fenomeno delle società cartiere;
- Gestione dei contenziosi tributari.



## **12. Parte speciale “J” Reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies)**

### **INDICE**

- A. Premessa
- B. Definizioni
- C. Reati applicabili
- D. Mappatura ed analisi delle attività sensibili
- E. Regole di comportamento e di attuazione
- F. Controlli

#### **A. Premessa**

La presente Parte Speciale “J” si applica alle tipologie di reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio. In particolare, dopo avere elencato le fattispecie incriminatrici astrattamente configurabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati presupposto previsti dal “catalogo” del Decreto.

#### **B. Definizioni**

- **Riciclaggio:** impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto
- **Ricettazione:** acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare
- **Autoriciclaggio:** si intende chi avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

#### **C. Reati applicabili**

- **Ricettazione (Art. 648 c.p.)**

Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.

Data

Foglio

01

30/03/2022

100 di 105

richiesta la presenza di dolo specifico da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per se stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa. E' inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche - quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni - da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

- **Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. La norma va interpretata come volta a punire coloro che - consapevoli della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità - compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati. Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento.


- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Tale fattispecie di reato potrebbe configurarsi in Amat Palermo S.p.A. perlopiù attraverso il concorso con l'esecutore materiale (es.: Partner), qualora quest'ultimo commetta il reato con il supporto della società, ovvero con il favoreggiamento nel commetterlo.

- **Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.)**

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita

	<p>Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa</p> <p><b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - Parte Speciale</b></p>	01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
		Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	101 di 105

fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

punita la condotta a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si rileva che quest'ultima fattispecie di reato, inserita dall'art. 3, comma 3, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, non richiede che il reato presupposto dell'autoriciclaggio sia consumato nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Così facendo, possono concretizzarsi reati a 'rischio 231' tutti i potenziali reati consumati da soggetti legati alla società, anche se realizzati per interessi personali, quando i proventi vengano poi reinvestiti dalla società medesima in proprie attività economico finanziarie che rechino giovamento anche a quest'ultima. Per fare un es., può indicarsi il caso di un apicale che abbia conseguito notevoli capitali attraverso attività illecite (quale spaccio di sostanze stupefacenti) e che li doni alla società al fine di occultarne la provenienza, garantendosi forme di vantaggi personali. Oppure si può verificare nel caso in cui gli amministratori reinvestano in attività economico finanziarie somme provenienti da reati tributari (tipo evasione fiscale).

#### **D. Mappatura ed analisi delle attività sensibili**

- Gestione e verifica software in uso;
- Gestione consulenze;
- Gestione acquisto di beni;
- Gestione della contabilità.

#### **E. Regole di comportamento e di attuazione**

- Acquistare ed installare sui propri devices lavorativi software privi di licenza;
- Acquistare devices al di sotto dei prezzi di mercato applicato a quella tipologia di bene.

#### **F. Controlli**

- Verifica delle licenze dei software acquistato. L'acquisto di un software contraffatto può integrare il concorso del reato di ricettazione e la punibilità di Amat S.p.A.;
- Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indicatori di anomalia previsti dall'art. 41, comma 2 del d. lgs. n. 231/2007 e individuati con successivi provvedimenti attuativi (es. dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di "persone politicamente esposte", come definite all'art. 1 dell'Allegato tecnico del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE);



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa  
**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.	Data	Foglio
01	30/03/2022	102 di 105

- Rispetto del limite della soglia per i pagamenti in contanti;
- Verifica delle fatture di acquisto degli strumenti informatici utilizzati per il raggiungimento dell'oggetto sociale.



## 13. Parte speciale “K” Reati in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies)

### INDICE

- A. Premessa
- B. Definizioni
- C. Reati applicabili
- D. Mappatura ed analisi delle attività sensibili
- E. Regole di comportamento e di attuazione
- F. Controlli

#### A. Premessa

La presente Parte Speciale “H” si applica alle tipologie di reati in materia di violazione del diritto d’autore. In particolare, dopo avere elencato le fattispecie incriminatrici astrattamente configurabili, identifica le attività sensibili e indica le regole comportamentali, i principi di controllo e i presidi organizzativo-procedurali specifici, che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati presupposto previsti dal “catalogo” del Decreto. L’interesse e /o vantaggio per Amat Palermo S.p.A. è rappresentato dall’utilizzo di *software*, da parte dei soggetti dell’organizzazione aziendale, senza licenza d’uso e per necessità di espletamento della mansione lavorativa.

#### B. Definizioni

- **Legge sul Diritto d’autore (L.A.):** la Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore
- **Postazione di Lavoro:** postazione informatica aziendale fissa oppure mobile in grado di trattare informazioni aziendali
- **Software:** Insieme dei programmi che gestiscono e specializzano il funzionamento di un elaboratore
- **Licenza d’uso:** contratto mediante il quale il titolare del software concede all’utente il godimento del software per un periodo di tempo determinato o indeterminato e dietro pagamento di un canone
- **Open source:** Software di cui l’utente finale, che può liberamente accedere al file sorgente, è in grado di modificare a suo piacimento il funzionamento, correggere eventuali errori, ridistribuire a sua volta la versione da lui elaborata. Comporta la rinuncia del diritto di proprietà intellettuale.

#### C. Reati applicabili

Dall’analisi delle attività aziendali, Amat Palermo S.p.A. ha delineato il seguente reato che può essere astrattamente configurabile:



Sistema di Gestione della Responsabilità  
Amministrativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO - Parte Speciale**

01\_Modello\_231\_parteSpeciale\_Amat

Rev.

Data

Foglio

01

30/03/2022

104 di 105

- **Abusiva duplicazione, distribuzione ed altre attività concernenti programmi per elaboratore non contrassegnati dal marchio SIAE (Art. 171-bis L.A.)**

Tale fattispecie incriminatrice punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati da Amat Palermo S.p.A. italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

#### **D. Mappatura ed analisi delle attività sensibili**

In relazione al reato in materia di violazione del diritto d'autore previsto dal Decreto ritenuto applicabile ad Amat Palermo S.p.A., è stata individuata la seguente attività sensibile:

2. **Acquisto ed utilizzo di software protetti dal diritto d'autore da parte dei Destinatari per l'espletamento della propria mansione lavorativa**

#### **E. Regole di comportamento e di attuazione**

È fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello:


4. Installare e utilizzare software senza la relativa licenza d'uso mediante il sistema informativo aziendale;
5. Utilizzare materiale coperte dal diritto d'autore;
6. Porre in essere contrarie alle norme in materia di diritto d'autore.

#### **F. Controlli**

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore Amat Palermo S.p.A. ha predisposto specifiche procedure intese come ulteriori presidi di controllo e di prevenzione dei reati previsti dal Decreto che riguardano in particolare:

8. Acquisto di software aziendali da fornitori autorizzati nel rigoroso rispetto della normativa in materia di diritto d'autore;
9. Controllo periodico aziendale in merito all'installazione di software senza licenza d'uso;
10. Policy aziendale sul corretto utilizzo degli strumenti informatici;
11. Protezione della rete wireless;
12. Adozione di adeguate misure di sicurezza di tipo tecnico a tutela del sistema informativo aziendale;
13. Controllo del sistema informatico in particolare il firewall e predisposizione di un filtro dei siti;
14. Ricognizione periodica da parte dell'ente dei software utilizzati, onde verificarne il rispetto della normativa in materia di diritto d'autore;
15. Controllo dei procedimenti di file sharing;
16. Sistema di autenticazione mediante userid e password.



	<p>Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa</p> <p><b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - Parte Speciale</b></p>	01_Modello_231_parteSpeciale_Amat		
		Rev.	Data	Foglio
		01	30/03/2022	105 di 105

## 14. Check Risk Assessment e Gap Analysis

Amat Palermo S.p.A. si è dotata di uno strumento di valutazione del rischio integrato alla parte speciale del presente modello organizzativo (*cfr Check Risk Assessment Gap Analysis*). Tale documento è destinato ad un costante monitoraggio da parte dell'ODV e modificato, implementato e valutato nel corso delle attività di audit (*cfr. Piano audit integrato*) e di sorveglianza sull'efficacia complessiva del Modello 231.



All\_3\_Check Risk Assessment Gap Analysis

Check Risk Assessment e Gap Analysis

Categoria di Reato	Probabilità		Impatto				Rischio Grezzo	Presidio 231	Efficacia	Rischio residuo	Misure di mitigazione da implementare
	Altamente probabile	probabile	P	Operatività	Economico	Reputazionale					
Malversazione in danno dello Stato	4		4	3	3	3	9	36	0,5	18	Implementazione principio di rotazione. Adozione di un sistema documentato di segregazione funzionale mediante individuazione dei soggetti responsabili: separazione funzionale tra il soggetto preposto a gestire le attività di realizzazione e quello incaricato di presentare la documentazione di avanzamento. Controllo gerarchico sulla documentazione da presentare. Rendicontazione utilizzo fondi pubblici. Controllo password accesso applicativi informatici. Flussi informativi ed Incontri periodici tra ODV e RPCT. Salvataggio Access log eventi

All\_3\_Check Risk Assessment Gap Analysis

Categoria di Reato	Probabilità		Impatto			Rischio Grezzo	Presidio 231	Efficacia	Rischio residuo	Misure di mitigazione da implementare		
	Altamente probabile	probabile	P	Operatività	Economico						Reputazionale	G
							Sistema di procura e coordinamento da parte della Divisione Esercizio. Deleghe con obbligo di rendiconto. Codice Etico. Procura notarile per accise sui carburanti. P.F.9_GESTIONE MAGAZZINO_REV. 3_08-01-2018. F.9-MOD.- 02_SEGNALEZIONE MANCANZA MATERIALI_REV. 2	0,5	18	Implementazione principio di rotazione. Adozione di un sistema documentato di segregazione funzionale mediante individuazione dei soggetti responsabili: separazione funzionale tra il soggetto preposto a gestire le attività di realizzazione e quello incaricato di presentare la documentazione di avanzamento. Controllo gerarchico sulla documentazione da presentare. Rendicontazione utilizzo fondi pubblici. Controllo password accesso applicativi informativi; Audit piattaforma applicativa aziendale relativo al consumo carburanti, chilometri percorsi dai mezzi, ore lavorate, ecc.) e conservazione log access degli eventi. Flussi informativi ed Incontri periodici tra ODV e RPCT		
							Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato					

All\_3\_Check Risk Assessment Gap Analysis

Categoria di Reato	Probabilità		Impatto			Rischio Grezzo	Presidio 231	Efficacia	Rischio residuo	Misure di mitigazione da implementare		
	Altamente probabile	probabile	P	Operatività	Economico						Reputazionale	G
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	2	2	2	3	3	3	9	18	0,5	9	Adottare un sistema documentato di segregazione funzionale mediante individuazione dei soggetti responsabili; Audit piattaforma applicativa aziendale reattivo al consumo carburanti, chilometri percorsi dai mezzi, ore lavorate, ecc.) e conservazione log access degli eventi. Flussi informativi ed Incontri periodici tra ODV e RPCT. Audit applicativo SGAT. Audit Applicativo GestCom	
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	2	2	2	3	3	3	9	18	0,5	9	Adottare un sistema documentato di segregazione funzionale mediante individuazione dei soggetti responsabili; Audit piattaforma applicativa aziendale reattivo al consumo carburanti, chilometri percorsi dai mezzi, ore lavorate, ecc.) e conservazione log access degli eventi	
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	2	2	2	3	3	3	9	18	0,8	14,4	Access log Ads; Approvazione procedura Gestione accessi. Controllo password accesso applicativi informatici	

All\_3\_Check Risk Assessment Gap Analysis

Categoria di Reato	Reato	Probabilità			Impatto				Rischio Grezzo	Presidio 231	Efficacia	Rischio residuo	Misure di mitigazione da Implementare	
		Altamente probabile	probabile	P	Operatività	Economico	Reputazionale	G						
Reati contro la pubblica amministrazione	Frode nelle pubbliche forniture		3	3	3	3	3	3	9	27	Sistema di procura e coordinamento da parte della Divisione Esercizio. Deleghe con obbligo di rendiconto. Codice Etico. P.F.5_GESTIONE RUOTE_REV. 3_08-01-2018	0,5	13,5	Adottare un sistema documentato di segregazione funzionale mediante individuazione dei soggetti responsabili. Flussi informativi ed Incontri periodici tra ODV e RPCT
	Istigazione alla corruzione	4		4	5	5	5	15	60	Sistema di procura e coordinamento da parte della Divisione Esercizio. Deleghe con obbligo di rendiconto. Codice Etico	0,7	42	Whistleblowing. Flussi informativi ed Incontri periodici tra ODV e RPCT	
	Concussione	4		4	5	5	5	15	60	Sistema di procura e coordinamento da parte della Divisione Esercizio. Deleghe con obbligo di rendiconto. Codice Etico	0,7	42	Whistleblowing. Flussi informativi ed Incontri periodici tra ODV e RPCT	

AI\_3\_Check Risk Assessment Gap Analysis

Categoria di Reato	Reato	Probabilità			Impatto				Rischio Grezzo	Presidio 231	Efficacia	Rischio residuo	Misure di mitigazione da implementare
		Altamente probabile	probabile	P	Operatività	Economico	Reputazionale	G					
	Corruzione per l'esercizio della funzione	4	4	4	5	5	5	15	60	Sistema di procura e coordinamento da parte della Divisione Esercizio. Deleghe con obbligo di rendiconto. Codice Etico, Rubricazione dei contratti stipulati	0,7	42	Whistleblowing . Flussi informativi ed Incontri periodici tra ODV e RPCT
	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	4	4	4	5	5	5	15	60	Sistema di procura e coordinamento da parte della Divisione Esercizio. Deleghe con obbligo di rendiconto. Codice Etico Rubricazione dei contratti stipulati	0,7	42	Whistleblowing. Flussi informativi ed Incontri periodici tra ODV e RPCT
	Corruzione in atti giudiziari	4	4	4	5	5	5	15	60	Sistema di procura e coordinamento da parte della Divisione Esercizio. Deleghe con obbligo di rendiconto. Codice Etico	0,7	42	Whistleblowing. Flussi informativi ed Incontri periodici tra ODV e RPCT
	Induzione indebita a dare o promettere utilità	4	4	4	5	5	5	15	60	Sistema di procura e coordinamento da parte della Divisione Esercizio. Deleghe con obbligo di rendiconto. Codice Etico	0,7	42	Whistleblowing . Flussi informativi ed Incontri periodici tra ODV e RPCT

All\_3\_Check Risk Assessment Gap Analysis

Categoria di Reato	Probabilità			Impatto			Rischio Grezzo	Presidio 231	Efficacia	Rischio residuo	Misure di mitigazione da implementare	
	Altamente probabile	probabile	P	Operatività	Economico	Reputazionale						G
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	4	4	4	2	2	2	24	Sistema di procura e coordinamento da parte della Divisione Esercizio. Deleghe con obbligo di rendiconto. Codice Etico, Rubricazione dei contratti stipulati	0,7	16,8	Whistleblowing . Flussi informativi ed Incontri periodici tra ODV e RPCT	
Peculato (limitatamente al primo comma)	5	5	5	1	1	1	15	Tracciabilità delle operazioni; Sistema di procura e coordinamento da parte della Divisione Esercizio. Deleghe con obbligo di rendiconto. Codice Etico	0,7	10,5	Whistleblowing. Flussi informativi ed Incontri periodici tra ODV e RPCT	
Peculato mediante profitto dell'errore altrui		2	2	1	1	1	6	Sistema di procura e coordinamento da parte della Divisione Esercizio. Deleghe con obbligo di rendiconto. Codice Etico	0,7	4,2	Whistleblowing . Flussi informativi ed Incontri periodici tra ODV e RPCT	
Documenti informatici	5		5	3	3	3	45	Controllo applicativi informatici	0,9	40,5	Adozione del manuale di gestione documentale e del manuale di conservazione. Politica di salvataggio dei file su sistema centralizzato	



AII\_3\_Check Risk Assessment Gap Analysis

Categoria di Reato	Reato	Probabilità		Impatto				Rischio Grezzo	Presidio 231	Efficacia	Rischio residuo	Misure di mitigazione da implementare	
		Altamente probabile	probabile	P	Operatività	Economico	Reputazionale						G
	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	5		5	3	3	9	45	Controllo applicativi informatici	0,9	40,5	Revisione DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE; Revisione H.1-MOD-01 RILASCIO E REVOCA PASSWORD E CHIAVI DI ACCESSO rev.0; Approvazione Procedura gestione accessi. Accesso sicuro ai dispositivi e software gestionali tramite username e password "forti"	
	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	4		4	4	4	12	48	Controllo applicativi informatici	0,7	33,6	Revisione DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE; Gestione chiavi di accesso ed account; Conservazione log access Amministratore di sistema	
	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	4		4	4	4	12	48	Controllo applicativi informatici	0,7	33,6	Gestione chiavi di accesso ed account; Conservazione log access Amministratore di sistema	

All\_3\_Check Risk Assessment Gap Analysis

Categoria di Reato	Reato	Probabilità			Impatto				Rischio Grezzo	Presidio 231	Efficacia	Rischio residuo	Misure di mitigazione da implementare
		Altamente probabile	probabile	P	Operatività	Economico	Reputazionale	G					
Crimini informatici	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche		3	3	4	4	4	4	12	36	0,5	18	Gestione chiavi di accesso ed account; Conservazione log access Amministratore di sistema
	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	5		5	4	4	4	4	12	60	0,5	30	Gestione chiavi di accesso ed account; Conservazione log access Amministratore di sistema
	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	4		4	4	4	4	4	12	48	0,5	24	Gestione chiavi di accesso ed account; Conservazione log access Amministratore di sistema
	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	4		4	4	4	4	4	12	48	0,5	24	Gestione chiavi di accesso ed account; Conservazione log access Amministratore di sistema
	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	4		4	4	4	4	4	12	48	0,5	24	Gestione chiavi di accesso ed account; Conservazione log access Amministratore di sistema

All\_3\_Check Risk Assessment Gap Analysis

Categoria di Reato	Reato	Probabilità			Impatto				Rischio Grezzo	Presidio 231	Efficacia	Rischio residuo	Misure di mitigazione da implementare
		Altamente probabile	probabile	P	Operatività	Economico	Reputazionale	G					
	Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	4		4	4	4	4	12	48	N/A	0,9	43,2	Comunicazione ai soggetti interessati (ODV;DPO;Collegio Sindacale)
Salute e sicurezza	Lesioni personali colpose	5		5	5	5	5	15	75	Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione; DVR;Sorveglianza sanitaria P.C.2_PIANIFICAZIONE SERVIZIO TPL_REV. 4_08-01-2018; P.D.3_GESTIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	0,9	67,5	Adozione di un Modello di Organizzazione e di gestione ex art. 30 d.lgs. 81/08. Implementazione e certificazione della norma Uni En ISO 45000:2018
	Omicidio colposo	5		5	5	5	5	15	75	Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione; DVR;Sorveglianza sanitaria	0,9	67,5	Adozione di un Modello di Organizzazione e di gestione ex art. 30 d.lgs. 81/08. Implementazione e certificazione ai sensi della norma Uni En ISO 45000:2018

All\_3\_Check Risk Assessment Gap Analysis

Categoria di Reato	Probabilità			Impatto				Rischio Grezzo	Presidio 231	Efficacia	Rischio residuo	Misure di mitigazione da Implementare
	Altamente probabile	probabile	P	Operatività	Economico	Reputazionale	G					
Inquinamento ambientale	4		4	2	2	2	6	24	P.F.1_GESTIONE PARCO VEICOLI_ REV. 3_08-01-2018;F.7-MOD.-06_RIFORNIMENTO INTERNO METANO E RABBOCCHI_REV. 7	0,5	12	SGA conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015
Disastro ambientale	4		4	2	2	2	6	24	P.F.1_GESTIONE PARCO VEICOLI_ REV. 3_08-01-2018;F.7-MOD.-06_RIFORNIMENTO INTERNO METANO E RABBOCCHI_REV. 7	0,5	12	SGA conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015

All\_3\_Check Risk Assessment Gap Analysis

Categoria di Reato	Reato	Probabilità			Impatto			Rischio Grezzo	Presidio 231	Efficacia	Rischio residuo	Misure di mitigazione da implementare	
		Altamente probabile	probabile	P	Operatività	Economico	Reputazionale						G
Ambiente	Delitti colposi contro l'ambiente	4		4	2	2	2	6	24	0,5	12	SGA conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015	
	Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti	4		4	2	2	2	6	24	0,5	12	SGA conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015	
	Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee	4		4	2	2	2	6	24	0,7	16,8	SGA conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015	
	Gestione non autorizzata di rifiuti	4		4	2	2	2	6	24	0,7	16,8	SGA conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015	
	Realizzazione e gestione non autorizzata di discarica		3	3	2	2	2	6	18	0,7	12,6	SGA conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015	

All\_3\_Check Risk Assessment Gap Analysis

Categoria di Reato	Reato	Probabilità		Impatto				Rischio Grezzo	Presidio 231	Efficacia	Rischio residuo	Misure di mitigazione da implementare
		Altamente probabile	probabile	Operatività	Economico	Reputazionale	6					
	Miscelazione di rifiuti pericolosi		3	3	2	2	2	18	N/A	0,7	12,6	SGA conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015
	Turbata libertà dell'industria o del commercio		2	2	2	2	2	12	Codice Etico	0,5	6	/
Produzione e Commercio	Abusiva duplicazione, distribuzione ed altre attività concernenti programmi per elaboratore non contrassegnati dal marchio SIAE		3	3	2	2	2	18	Controllo applicativi informatici; P.H.3_VALIDAZIONE SOFTWARE_REV. 3_08-01-2018	0,5	9	Ricognizione infrastruttura IT e dei software installati; Verifica periodica software installati (es. controllo versioni); Gestione centralizzata dei permessi utenti; Oscuramento preventivo siti web
			3	3	3	3	3	27	Applicativo informatico AS/400; Collegio Sindacale; Procura notarile; Codice Etico; valutazione fornitore: P.G.1_GESTIONE FORNITORI; Internal Auditing	0,7	18,9	Controllo dei flussi di pagamento. Sottoscrizione dei responsabili che hanno concorso alla formazione della dichiarazione fiscale di un attestato circa la veridicità, la completezza e la coerenza dei dati e delle informazioni ivi contenute; Verifica rispondenza della fattura emessa o ricevuta con quanto previsto nell'ordine/contratto

All\_3\_Check Risk Assessment Gap Analysis

Categoria di Reato	Reato	Probabilità		Impatto			Rischio Grezzo	Presidio 231	Efficacia	Rischio residuo	Misure di mitigazione da implementare
		Altamente probabile	probabile	P	Operatività	Economico					
Crimini tributari	Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti		3	3	3	3	9	27	0,7	18,9	Controllo dei flussi di pagamento. Sottoscrizione dei responsabili che hanno concorso alla formazione della dichiarazione fiscale di un attestato circa la veridicità, la completezza e la coerenza dei dati e delle informazioni ivi contenute; Verifica rispondenza della fattura emessa o ricevuta con quanto previsto nell'ordine/contratto
	Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici		3	3	3	3	9	27	0,7	18,9	Controllo dei flussi di pagamento. Sottoscrizione dei responsabili che hanno concorso alla formazione della dichiarazione fiscale di un attestato circa la veridicità, la completezza e la coerenza dei dati e delle informazioni ivi contenute; Verifica rispondenza della fattura emessa o ricevuta con quanto previsto nell'ordine/contratto

AI1\_3\_Check Risk Assessment Gap Analysis

Categoria di Reato	Probabilità		Impatto				Rischio Grezzo	Presidio 231	Efficacia	Rischio residuo	Misure di mitigazione da implementare
	Altamente probabile	probabile	P	Operatività	Economico	Reputazionale					
		3	3	3	3	3	9	27	0,7	18,9	Controllo dei flussi di pagamento. Sottoscrizione dei responsabili che hanno concorso alla formazione della dichiarazione fiscale di un attestato circa la veridicità, la completezza e la coerenza dei dati e delle informazioni ivi contenute; Verifica rispondenza della fattura emessa o ricevuta con quanto previsto nell'ordine/contratto
		3	3	3	3	3	9	27	0,7	18,9	Audit applicativo informatico di gestione ciclo attivo e passivo; Verifica idoneità luoghi fisici di conservazione. Verifica videosorveglianza. Sicurezza perimetrale. Servizio vigilanza ronde notturne
		4	4	2	2	2	6	24	0,5	12	Procedura che stabilisca che la Direzione aziendali trasmettano alla Direzione Economica-Finanziaria una valutazione della singola posta di bilancio. Separazione centri deliberativi e centri esecutivi. Frazionamento delle procedure di pagamento con competenze in capo a soggetti diversi. Costante e tempestiva rendicontazione di spesa



All\_3\_Check Risk Assessment Gap Analysis

Categoria di Reato	Reato	Probabilità			Impatto			Rischio Grezzo	Presidio Z31	Efficacia	Rischio residuo	Misure di mitigazione da implementare	
		Altamente probabile	probabile	P	Operatività	Economico	Reputazionale						G
Crimini Societari	Impedito Controllo		3	3	2	2	2	6	18	0,7	12,6	Obbligo di report periodico al vertice aziendale sullo stato dei rapporti con le Autorità di Vigilanza	
	Corruzione tra privati	5		5	5	5	15	75	Codice Etico. Flussi infromativi ODV	0,5	37,5	Individuazione di criteri generali e trasparenti per l'adeterminazione del prezzo massimo di offerta per ogni singolo prodotto o servizio. Pianificazione attività di benchmark per operare un raffronto con i valori di mercato. Casistica spese di rappresentanza (limitata a pranzi e cene di lavoro). Gestione c.d. omaggistica con fissazione di limiti e previsione di un listino. Regolamentazione delle liberalità. Gestione delle sponsorizzazioni con divieto di indirizzarle verso associazioni o club riconducibili a enti clienti	
Crimini contro lo Stato e pubblica fede	Spendita di monete falsificate, ricevute in buona fede		2	2	3	3	9	18	Codice Etico. Flussi infromativi ODV	0,5	9	Formazione del personale	
	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità di giudiziaria		2	2	3	3	9	18	Codice Etico. Flussi infromativi ODV	0,5	9	Whistleblowing . Flussi informativi ed Incontri periodici tra ODV e RPCT	

All\_3\_Check Risk Assessment Gap Analysis

Categoria di Reato	Reato	Probabilità			Impatto				Rischio Grezzo	Presidio 231	Efficacia	Rischio residuo	Misure di mitigazione da implementare	
		Altamente probabile	probabile	improbabile	Operatività	Economico	Reputazionale	0						
Reati contro la persona	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro		2	2	5	5	5	5	15	30	Codice Etico; Codice contratti pubblici; P.G.1_GESTIONE FORNITORI;	0,3	9	Whistleblowing
	Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)		2	2	5	5	5	5	15	30	Codice Etico; Codice contratti pubblici; P.G.1_GESTIONE FORNITORI;	0,3	9	Whistleblowing
	Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)		2	2	5	5	5	5	15	30	Codice Etico; Codice contratti pubblici; P.G.1_GESTIONE FORNITORI;	0,3	9	Whistleblowing
			2	2	5	5	5	5	15	30	Codice Etico; Codice contratti pubblici; P.G.1_GESTIONE FORNITORI;	0,3	9	Whistleblowing